

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 10 settembre 1988

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1987, n. 1.

Integrazione all'art. 2 della legge regionale 20 maggio 1975, n. 39, istitutiva del circondario di Melfi. Pag. 4

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 1987, n. 2.

Disciplina dei criteri generali per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Pag. 4

LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1987, n. 3.

Bilancio di previsione della regione Basilicata per l'esercizio finanziario 1987. Pag. 13

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 1987, n. 4.

Istituzione dell'associazione denominata «Centro per la valorizzazione e gestione delle risorse storico-ambientali» Pag. 13

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 1987, n. 5.

Modifica ed integrazione alla legge regionale n. 27 del 20 agosto 1982 in favore dei talassemici e dei dializzati. Pag. 13

LEGGE REGIONALE 2 marzo 1987, n. 6.

Integrazione all'art. 19 della legge regionale 22 dicembre 1986, n. 28, concernente: «Norme relative alla dotazione dei mezzi necessari per il funzionamento e l'attività dei gruppi consiliari. Procedure di controllo della gestione finanziaria. Abrogazione della legge regionale 12 marzo 1984, n. 7» Pag. 14

LEGGE REGIONALE 13 aprile 1988, n. 7.

Modifica all'art. 4 della legge regionale 24 marzo 1982, n. 9. Pag. 14

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1987, n. 8.

Agevolazioni finanziarie e creditizie per il consolidamento delle passività onerose delle imprese agricole Pag. 14

LEGGE REGIONALE 17 aprile 1987, n. 9.

Disciplina urbanistica dei servizi religiosi Pag. 15

LEGGE REGIONALE 22 aprile 1987, n. 10.

Provvidenze per il recupero del patrimonio edilizio esistente nei centri abitati del parco del Pollino a fini produttivi. Pag. 16

LEGGE REGIONALE 22 aprile 1987, n. 11.

Norme per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie in materia sanitaria Pag. 18

LEGGE REGIONALE 11 maggio 1987, n. 12.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, recante norme concernenti i laboratori di analisi cliniche. Pag. 19

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1987, n. 13.

Disciplina della spesa del bilancio per l'esercizio 1987 e norme relative alle procedure dei programmi di spesa Pag. 20

LEGGE REGIONALE 20 maggio 1987, n. 14.

Interventi urgenti su strutture ed aree a servizio del commercio Pag. 23

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1987, n. 15.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 settembre 1983, n. 30 e successive modificazioni Pag. 23

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1987, n. 16.

Norme per l'attuazione del servizio U.M.A. nell'espletamento delle funzioni trasferite alla regione in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 Pag. 24

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1987, n. 17.

Interventi regionali nel settore della edilizia residenziale pubblica Pag. 25

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1987, n. 18.

Interventi urgenti a sostegno delle imprese turistiche, alberghiere, danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche del gennaio 1987. Pag. 27

LEGGE REGIONALE 17 giugno 1987, n. 19.

Integrazione della declaratoria della posizione di Staff «Ricostruzione» di cui al punto 6) dell'allegato n. 4 alla legge regionale 6 giugno 1986 n. 9 Pag. 28

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1987, n. 20.

Funzioni amministrative riguardanti la protezione delle bellezze naturali Pag. 28

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1987, n. 21.

Complesso termale «La Calda» di Latronico Pag. 31

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1987, n. 22.

Riconoscimento dell'associazione tra gli ex consiglieri regionali. Pag. 31

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1987, n. 23.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 10 luglio 1981, n. 19, 25 agosto 1981, n. 29 e 18 agosto 1983, n. 21 relative alle funzioni amministrative regionali in materia di trasporti. Pag. 32

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1987, n. 24.

Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1975, n. 16: «Approvazione dello statuto della Comunità montana Marmo Platano» Pag. 33

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1987, n. 25.

Integrazione dell'art. 1 della legge regionale 12 aprile 1985, n. 17. Pag. 33

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1987, n. 26.

Modifica all'art. 12, punto B) della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 3. Pag. 33

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1987, n. 27.

Assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 1987. Pag. 34

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1987, n. 28.

Interpretazione autentica dell'art. 117 della legge regionale 25 luglio 1974 n. 16 e del quarto comma dell'art. 9 della legge regionale 4 aprile 1977, n. 13 Pag. 34

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1987, n. 29.

Modifica al secondo comma dell'art. 2 ed all'art. 3 della legge regionale 9 gennaio 1978, n. 1 Pag. 34

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1987, n. 30.

Norme di attuazione della legge 1° marzo 1986, n. 64: «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno» Pag. 34

LEGGE REGIONALE 24 novembre 1987, n. 31.

Norme per l'organizzazione e la disciplina dell'attività nel settore dell'edilizia residenziale pubblica Pag. 38

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1987, n. 32.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 agosto 1983, n. 25, concernente modalità e procedura per il controllo dei progetti e delle opere di interesse privato realizzate con i benefici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni Pag. 43

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1987, n. 33.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 agosto 1985, n. 32, concernente: interventi straordinari di sostegno all'occupazione giovanile con particolare riferimento alla promozione di una imprenditorialità allo sviluppo del terziario qualificato ed alla elevazione della qualità della vita Pag. 44

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1987, n. 34.

Rendiconto generale della regione Basilicata per l'esercizio finanziario 1986 Pag. 44

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 1987, n. 35.

Modifica all'art. 13 della legge regionale 7 agosto 1986, n. 14: Norme per lo sviluppo dell'agriturismo Pag. 44

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1987, n. 36.

Autorizzazione acquisto complesso monumentale Santa Maria di Orsoleo, da adibire a sede del centro polivalente di attività culturali Pag. 45

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 16 aprile 1988, n. 17.

Istituzione del Parco dell'Oglio Sud Pag. 45

LEGGE REGIONALE 16 aprile 1988, n. 18.

Istituzione del Parco dell'Oglio Nord Pag. 47

LEGGE REGIONALE 22 aprile 1988, n. 19.

Proroga delle norme di salvaguardia di cui alle leggi regionali istitutive del parco dell'Adamello, del parco dell'Adda Nord, del parco dell'Adda Sud e del parco della Valle del Lambro. Pag. 49

LEGGE REGIONALE 29 aprile 1988, n. 20.

Istituzione del comitato di intesa Regione-Enti locali. Pag. 50

LEGGE REGIONALE 29 aprile 1988, n. 21.

Integrazioni e modifiche all'art. 27 (indennità) della L.R. 5 aprile 1980, n. 35 concernente «Ordinamento dei servizi di zona» e successive modificazioni Pag. 51

LEGGE REGIONALE 29 aprile 1988, n. 22.

Norme e direttive per l'esercizio del commercio ambulante. Pag. 51

LEGGE REGIONALE 29 aprile 1988, n. 23.

Programmi annuali di assegnazione di contributi agli enti locali per l'esecuzione di opere da finanziare con mutui della Cassa Depositi e Prestiti Pag. 55

LEGGE REGIONALE 29 aprile 1988, n. 24.

Interventi per la qualificazione e sostegno del ruolo economico e sociale dei circoli cooperativi Pag. 56

LEGGE REGIONALE 29 aprile 1988, n. 25.

Interventi regionali a favore dell'ente ferrovie dello Stato per il risanamento e la ristrutturazione delle linee ferroviarie: Albate-Molteno e Colico-Chiavenna Pag. 57

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 1988, n. 22.

Normativa per la raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo nella regione Abruzzo. Pag. 58

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1987, n. 1.

Integrazione all'art. 2 della legge regionale 20 maggio 1975, n. 39, istitutiva del circondario di Melfi.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 3 del 16 gennaio 1987)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

All'elenco dei comuni riportati all'art. 2 della legge regionale 20 maggio 1975, n. 39 è aggiunto il comune di Rionero in Vulture.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 14 gennaio 1987

MICHETTI

88R0688

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 1987, n. 2.

Disciplina dei criteri generali per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 8 del 21 febbraio 1987)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

NORME DI DISCIPLINA DEI CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE E LA REVOCA DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Art. 1.

Ambito di applicazione delle norme

Le presenti norme, emanate in conformità ai criteri generali approvati dal CIPE, con deliberazione pubblicata sulla G.U. n. 348 del 19 dicembre 1981, si applicano a tutti gli alloggi realizzati o recuperati da enti pubblici a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o delle Regioni, delle provincie o dei comuni nonché a quelli acquisiti, realizzati o recuperati da enti pubblici non economici comunque utilizzati per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica.

Sono esclusi da tale applicazione gli alloggi:

- a) realizzati dalle cooperative edilizie per i propri soci;
- b) realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata e convenzionata;
- c) di servizio e cioè quelli per i quali la legge precede la semplice concessione amministrativa con conseguente disciplinare e senza contratto di locazione;
- d) di proprietà degli enti pubblici previdenziali purché non realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o delle Regioni.

Possono altresì essere esclusi, previa specifica individuazione con atto deliberativo dell'Ente pubblico proprietario, quegli alloggi che per le modalità di acquisizione, per la destinazione funzionale, per le caratteristiche dell'utenza insediata, o per particolari caratteri di pregio storico-artistico, non siano utilizzati o utilizzabili per i fini propri dell'edilizia residenziale pubblica.

L'esclusione è autorizzata dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente.

Le norme della presente legge si applicano, altresì, alle assegnazioni delle case-parcheggio e dei ricoveri provvisori non appena siano cessate le cause dell'uso contingente per le quali sono stati realizzati e sempreché abbiano tipologia e standards abitativi adeguati.

Art. 2.

Requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale

I requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione sono i seguenti;

a) cittadinanza italiana (il cittadino straniero è ammesso soltanto se tale diritto è riconosciuto, in condizioni di reciprocità, da convenzioni o trattati internazionali);

b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune o in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali compresi in tale ambito o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;

c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso. È adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi della legge 392/78, art. 13, sia non inferiore a 45 mq. per nucleo familiare composto da 1 o 2 persone, non inferiore a 60 mq. per 3-4 persone, non inferiore a 75 mq. per 5 persone, non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre;

d) non titolarità di diritti di cui al precedente punto c) su uno o più alloggi, ubicati in qualsiasi località il cui valore locativo complessivo, determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, sia determinato almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso.

Il valore locativo medio è determinato sulla base delle modalità stabilite dalla citata legge 392 e con i seguenti parametri:

1) superficie corrispondente allo standard abitativo regionale:

Superficie convenzionale complessiva (superficie utile + 20% per aree accessorie e di servizio)

45 mq. + 9 mq. = mq. 54 per 1 - 2 persone

60 mq. + 12 mq. = mq. 72 per 3 - 4 persone

75 mq. + 15 mq. = mq. 90 per 5 persone

95 mq. + 19 mq. = mq. 114 per 6 persone ed oltre;

2) tipologia corrispondente alla categoria catastale A/3, parametro 1,05;

3) classe demografica del comune di destinazione della domanda di assegnazione del concorrente. ~~Quando~~ ^{Quando} trattasi di comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si applica il coefficiente di 0,80 corrispondente alla classe demografica fino a 10.000 abitanti;

4) coefficiente del livello di piano corrispondente al parametro 1,00;

5) coefficiente di zona edificata/periferica corrispondente a 1,00 per tutti i comuni;

6) coefficiente di vetustà pari a 20 anni da accertarsi con riferimento all'anno di presentazione della domanda da parte del richiedente;

7) coefficiente di conservazione e manutenzione corrispondente al parametro 1,00;

e) assenze di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;

f) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite vigente al momento della scadenza del bando di concorso, determinato ai sensi dell'art. 21 della legge 457/78 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il reddito di riferimento è quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari.

Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, indennità, pensione, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse;

g) non aver ceduto in tutto o in parte - fuori dei casi previsti dalla legge - l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;

h) non occupare, alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione, abusivamente un alloggio di E.R.P.

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e normativa del nucleo familiare, essere stata instaurata da almeno due anni dalla data del bando ed essere dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà sia da parte del concorrente sia da parte della (o delle) persona (e) convivente (i).

I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle precedenti lettere c), d), e), g), da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla scadenza del termine di presentazione delle domande, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 9 per il requisito relativo al reddito.

Particolari requisiti aggiuntivi possono essere stabiliti in relazione all'assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità, ovvero in relazione a peculiari esigenze locali. Per tali interventi, i provvedimenti regionali di localizzazione potranno prevedere i requisiti integrativi rispondenti alle finalità programmatiche, con riferimento anche all'eventuale anzianità di residenza.

Art. 3.

Norme per l'emanazione dei bandi di concorso

All'assegnazione degli alloggi si provvede mediante pubblico concorso indetto dal comune ove sono localizzati gli alloggi da assegnare.

Il concorso viene indetto per i singoli Comuni o per ambiti territoriali sovracomunali in conformità con le direttive emanate dalla Regione in relazione ai provvedimenti di localizzazione degli interventi costruttivi. In sede di prima applicazione i bandi vengono emanati entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Fino all'approvazione delle graduatorie definitive relative ai nuovi bandi generali gli alloggi vengono assegnati sulla base delle graduatorie vigenti.

Gli aggiornamenti, di norma biennali, previsti dal successivo art. 10, vengono banditi entro il 31 marzo e la relativa graduatoria definitiva deve essere perentoriamente ultimata entro il 31 dicembre.

I bandi di concorso, finalizzati alla formazione di graduatorie generali permanenti, debbono essere pubblicati mediante affissione di manifesti per almeno 15 giorni utili consecutivi all'albo pretorio dei comuni interessati al bando.

I comuni dovranno, altresì, assicurare la massima pubblicazione dei bandi con le idonee forme, tra le quali:

affissione di manifesti nella sede decentrata dei comuni e nelle bacheche delle sedi centrali delle aziende con più di 50 dipendenti e nelle sedi degli IACP e degli altri Enti pubblici;

pubblicazione di avviso sui quotidiani e radio-giornali di maggiore ascolto e diffusione locale nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti. Nel caso di mancato adempimento nei termini prescritti la Regione può provvedere, in sostituzione, avvalendosi degli IACP competenti per territorio.

Per l'assegnazione di alloggi destinati alla sistemazione di nuclei familiari in dipendenza di gravi e particolari esigenze abitative, la Regione si riserva di autorizzare anche su proposta dei comuni, l'emanazione di bandi speciali indicando gli eventuali requisiti integrativi nonché le forme aggiuntive di pubblicità dei bandi di concorso ritenute più idonee per la capillare informazione dei potenziali richiedenti.

Art. 4.

Contenuti del bando di concorso

Il bando di concorso deve contenere:

- a) l'ambito territoriale di assegnazione;
- b) i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica prescritti dal precedente art. 2, nonché gli eventuali altri requisiti che potranno essere stabiliti dalla Regione per specifici interventi;
- c) le norme per la determinazione dei canoni di locazione;
- d) il termine di sessanta giorni per la presentazione della domanda;
- e) i documenti da allegare alla domanda, con specifiche indicazioni per i lavoratori emigrati all'estero.

Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di sessanta giorni, per i residenti nell'area europea, e di novanta giorni per i residenti nei paesi extraeuropei.

La giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge approva lo schema tipo di bando di concorso e il modulo tipo della domanda.

Art. 5.

Contenuti e presentazione delle domande

La domanda, redatta su apposito modulo fornito dal comune e da presentarsi allo stesso nei termini indicati dal bando, deve indicare:

- a) la cittadinanza nonché la residenza del concorrente e il luogo in cui lo stesso presta la propria attività lavorativa;
- b) la composizione del nucleo familiare corredata dei caratteri anagrafici, lavorativi, reddituali di ciascun componente;
- c) il reddito complessivo del nucleo familiare;
- d) l'ubicazione e la consistenza dell'alloggio occupato;
- e) ogni altro elemento utile ai fini dell'attribuzione dei punteggi della formazione della graduatoria;
- f) il luogo in cui dovranno farsi al concorrente tutte le comunicazioni relative al concorso.

Il concorrente deve dichiarare nei modi previsti dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 che sussistono in favore di lui e dei componenti il suo nucleo familiare, i requisiti di cui alle lettere c), d), g), dell'art. 2.

Sono esclusi dal concorso i concorrenti che abbiano presentato la domanda dopo la scadenza del termine fissato dal bando.

Art. 6.

Istruttoria delle domande e formazione della graduatoria provvisoria

Il comune che ha indetto il bando procede, mediante apposita commissione, composta dal sindaco o da un suo delegato e da 3 membri nominati dal consiglio comunale, di cui 1 della minoranza, all'istruttoria delle domande dei concorrenti che risiedono o lavorano nel territorio comunale ed alla formazione della graduatoria provvisoria.

La commissione verifica la completezza e la regolarità della compilazione del modulo di domanda e l'esistenza della documentazione richiesta. A tal fine può richiedere agli interessati le informazioni o la documentazione mancanti.

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché dei modi e dei termini per la opposizione, deve essere pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ed affissa per 15 giorni all'albo pretorio del comune. Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria e della posizione conseguita a mezzo raccomandata.

Contestualmente la commissione comunale trasmette alla competente commissione provinciale di cui al successivo art. 8, la graduatoria medesima con tutti gli atti e documenti del concorso.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria all'albo pretorio e, per i lavoratori emigrati all'estero, dalla data di ricezione della comunicazione, gli interessati possono presentare opposizione, in carta semplice, alla commissione provinciale di cui all'art. 8 che provvede, sulla base dei documenti già acquisiti o allegati al ricorso, entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle opposizioni.

Art. 7.

Punteggi di selezione delle domande

Le graduatorie di assegnazione sono formate sulla base di punteggi e di criteri di priorità. I punteggi sono attribuiti in dipendenza delle condizioni oggettive e soggettive del concorrente e del suo nucleo familiare.

I criteri di priorità sono riferiti al livello di gravità del bisogno abitativo.

La prima fase di selezione delle domande comporta l'attribuzione dei seguenti punteggi:

a) - Condizioni soggettive

a1) — reddito pro-capite del nucleo familiare determinato con le modalità di cui all'art. 21 della legge 457/78 e successive modificazioni ed integrazioni:

- non superiore a L. 1.000.000 annue per persona: punti 3;
- non superiore a L. 1.500.000 annue per persona: punti 2;
- non superiore a L. 2.000.000 annue per persona: punti 1;

Dette classi di reddito vengono automaticamente aggiornate in relazione alle modificazioni annuali del limite di assegnazione effettuato dal CJPE, ai sensi dell'art. 13/bis della legge 15 febbraio 1980 n. 25;

a2) — richiedenti che abbiano superato il 60° anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico: punti 1;

a3) — famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni dalla data della domanda e famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno: punti 1.

Il punteggio è attribuibile — a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 35° anno di età — soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario o, comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata;

a4) — nuclei familiari nei quali, uno o più componenti conviventi o comunque a totale carico del capofamiglia siano affetti da menomazione di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente superiore a 2/3 della capacità lavorativa, certificata dall'Ufficio Sanitario competente: punti 1;

a5) — richiedenti il cui nucleo familiare sia composto da:

- 3 o 4 persone: punti 1;
- 5 o 6 persone: punti 2;
- 7 o più persone: punti 3;

a6) — richiedenti il cui nucleo familiare rientri in Italia per stabilirvi la sua residenza: punti 1;

a7) — richiedenti in condizioni di pendolarità: punti 1.

Detto punteggio viene attribuito a condizione che la distanza tra il luogo di lavoro, abituale e continuativo, e quello di residenza sia superiore ai 30 Km. e che gli alloggi da assegnare si trovino nel comune nel quale il richiedente lavora e nel quale dichiara di voler trasferire la propria residenza.

b) — Condizioni oggettive

b1) — richiedenti che abitino da almeno due anni dalla data del bando con il proprio nucleo familiare in centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o in altri locali impropriamente adibiti ad abitazione e privi di servizi igienici propri regolamentari, quali soffitte, baracche e simili: punti 4.

La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria del precedente punto b1) derivi dal abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente, o da provvedimento esecutivo di sfratto.

b2) — richiedenti che debbano abbandonare l'alloggio:

b2.1) — a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale o di verbale di conciliazione giudiziaria; punti 3;

b2.2) — a seguito di ordinanza di sgombrò o comunque di provvedimento per motivi di pubblica utilità, emessi dall'Autorità competente non oltre 3 anni prima della data di scadenza del bando: punti 3;

b2.3) — a seguito di collocamento a riposo di dipendenti da ente pubblico o privato che fruiscono di alloggio di servizio: punti 3;

b3) — richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando, in uno stesso alloggio con altro o più familiari, ciascuno composto da almeno due unità, legati o non legati da vincolo di parentela: punti 2.

Il punteggio di cui al presente punto non è riconosciuto qualora il nucleo familiare convivente sia compreso nel nucleo familiare interessato dalla domanda di assegnazione;

b4) — richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio sovraffollato:

- da 2 a 3 persone a vano utile: punti 1;
- oltre 3 persone a vano utile: punti 2;
- oltre 4 persone a vano utile: punti 3.

Si intende per vano utile l'ambiente o locale che riceve aria e luce direttamente dall'esterno mediante finestra, porta o altra apertura ed abbia superficie non inferiore a mq. 9 ed il soffitto si trovi ad una altezza media di almeno 2,20 dal pavimento.

b5) — richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio antigiuridico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità condensata o idroscopicità, ineliminabile con normali interventi manutentivi, da certificarsi da parte del Responsabile dell'Ufficio Sanitario competente: punti 2.

Il punteggio di cui al punto b-1 non è cumulabile con i punteggi di cui al punto b-2 e b-5.

Non sono cumulabili tra loro i punti b-3 e b-4.

Per ciascuna classe di punteggio le domande di assegnazione vengono collocate in graduatoria secondo l'ordine risultante dai sorteggi effettuati dalla Commissione.

All'inizio di ciascuna classe di punteggio vengono sorteggiati in via prioritaria e collocati nelle prime posizioni i richiedenti che si trovino in una delle condizioni previste dal precedente punto b1), o nella condizione di cui al punto b2).

Se, nonostante l'applicazione dei criteri di cui al comma precedente, permane la parità di condizioni, acquisisce la priorità il richiedente che per una singola condizione oggettiva o soggettiva abbia conseguito il punteggio parziale più elevato.

Gli appartenenti ai gruppi sociali più deboli individuati ai precedenti punti a2) e a3) oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale, permanente, vengono collocati d'ufficio in una graduatoria speciale con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, così da rendere più agevole l'individuazione dei beneficiari della quota di alloggi di superficie minima, non superiore a mq. 45 che saranno ripartiti fra le due categorie sulla base del peso della relativa domanda, garantendo agli anziani una percentuale non inferiore al 30% degli alloggi minimi realizzati.

Identica procedura deve essere seguita per i nuclei familiari con presenza di handicappati di cui alla precedente lettera a4), ai fini della destinazione prioritaria di alloggi collocati al piano terreno nonché di alloggi inseriti in edifici realizzati con abbattimento delle barriere architettoniche secondo quanto disposto dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

Eventuali alloggi aventi le caratteristiche tecniche citate nei due precedenti commi e non assegnati alle categorie speciali cui erano prioritariamente destinati, vengono assegnati secondo la graduatoria generale.

La Regione provvede, nell'ambito dei provvedimenti di localizzazione degli interventi di edilizia sovvenzionata, a stabilire le quote minime di alloggi da realizzare ai fini del soddisfacimento prioritario della domanda delle citate categorie speciali. Detti alloggi non vengono computati nella quota di riserva di cui al successivo art. 14.

Art. 8.

Commissione per la graduatoria definitiva

La commissione è nominata dal presidente della giunta regionale, per ambiti territoriali predeterminati anche in relazione alla prevedibile entità della domanda, al fine di assicurare che i tempi di formazione della graduatoria definitiva di assegnazione non superino i dodici mesi dall'emanazione del bando.

La commissione è così composta:

a) da 1 magistrato, ordinario o amministrativo anche a riposo, con funzioni di presidente designato dal presidente del tribunale civile o amministrativo competente per territorio;

b) da 3 rappresentanti degli enti locali designati su proposta del comune o dei comuni dell'ambito territoriale, con la presenza delle minoranze;

c) da 2 rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative su base nazionale designati dalle segreterie territoriali;

d) da 1 rappresentante delle associazioni degli assegnatari più rappresentative su base nazionale designato dalle stesse;

e) dal presidente dell'ente gestore nel cui ambito territoriale sorgono gli alloggi da assegnare.

Per ogni componente la commissione, gli stessi Enti ed organizzazioni interessate designano il supplente.

La commissione può essere regolamente costituita quando siano pervenute almeno quattro delle designazioni.

La commissione elegge nel proprio seno il vice presidente.

Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la presenza di metà più uno dei componenti la commissione.

In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Il presidente e gli altri componenti designati restano in carica cinque anni e possono essere riconfermati soltanto per il successivo quinquennio.

Per la segreteria operativa della commissione valgono le norme previste dall'art. 6 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 33.

La commissione ha sede presso l'I.A.C.P. competente per territorio.

L'onere finanziario per il funzionamento della commissione è a carico della Regione.

La commissione, esaurito l'esame delle opposizioni, formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione dei sorteggi, tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio salvo il disposto del precedente art. 7.

La graduatoria è pubblicata anche all'Albo pretorio dell'I.A.C.P. competente, con le stesse formalità stabilite per la pubblicazione della graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia per due anni e, comunque, fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti dalla presente legge.

La graduatoria definitiva è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione e di risulta, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli.

Art. 9.

Accertamento del reddito

Ai fini della valutazione del possesso da parte del concorrente del requisito del reddito di cui alla lettera f) del precedente art. 2, nonché della relativa determinazione, la commissione, nel caso di incompletezza o di inattendibilità dei dati indicati nella dichiarazione fiscale, ovvero in caso di omissione della dichiarazione medesima, provvede alla relativa segnalazione o alla richiesta di verifica agli Uffici finanziari, al fine di ottenere elementi certi di valutazione.

In pendenza dell'accertamento da parte degli uffici finanziari, la formazione della graduatoria non viene pregiudicata e gli alloggi relativi ai casi controversi non vengono assegnati o consegnati.

Gli organi preposti alla formazione delle graduatorie e alle assegnazioni, nonché gli enti gestori, possono espletare in qualsiasi momento accertamenti volti a verificare l'esistenza dei requisiti.

Art. 10.

Aggiornamento della graduatoria di assegnazione

La graduatoria definitiva conserva la sua efficacia fino a quanto non venga aggiornata nei modi previsti nei successivi commi.

Le graduatorie conseguenti ai bandi generali vengono aggiornati almeno biennialmente, mediante bandi di concorso integrativi, indetti con le modalità di cui al precedente art. 3 ai quali possono partecipare sia nuovi aspiranti all'assegnazione, sia coloro i quali, già collocati in graduatoria abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli.

I concorrenti collocati in graduatoria sono tenuti a confermare, a pena di cancellazione dalla stessa, ogni quattro anni la domanda di assegnazione, documentando la permanenza dei requisiti e delle condizioni.

I comuni possono, in caso di assenza di domande di assegnazione, individuare, previa richiesta motivata di autorizzazione alla Regione, i beneficiari provvisori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, i quali, se privi dei requisiti previsti, saranno assoggettati a contratti di locazione a termine, il cui canone sia determinato secondo la legge 27 luglio 1978, n. 392.

E altresì facoltà dei comuni, sulla base delle specifiche condizioni locali, procedere all'aggiornamento della graduatoria mediante bandi integrativi annuali.

Per la presentazione della domanda, la loro istruttoria, la formazione delle graduatorie provvisorie e definitive valgono le disposizioni dei precedenti articoli.

Art. 11.

Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione

In sede di assegnazione degli alloggi deve essere verificata la permanenza dei requisiti previsti per l'assegnazione.

L'eventuale mutamento delle condizioni oggettive e soggettive dei concorrenti, fra il momento dell'approvazione della graduatoria definitiva e quello dell'assegnazione, non influisce sulla collocazione in graduatoria, sempre che permangano i requisiti, eccezione fatta per il punteggio relativo all'eventuale nuova situazione abitativa.

In caso contrario la verifica deve riguardare anche la permanenza dalle condizioni che hanno dato luogo al punteggio.

Nei confronti degli assegnatari, prima della consegna dell'alloggio la competente C.P.A.A. accerta d'ufficio, di concerto con il Comune interessato, in applicazione del 2° comma del presente articolo, la persistenza dei requisiti di cui al precedente art. 2 e/o delle condizioni che hanno determinato la loro utile collocazione in graduatoria.

A tal fine, la commissione si avvale della facoltà e dei poteri di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1035/72.

In relazione alle risultanze acquisite la commissione modifica la graduatoria definitiva escludendo coloro che risultino non aver diritto o non aver più diritto all'assegnazione e riducendo i relativi punteggi.

Art. 12.

Assegnazione e standard dell'alloggio

L'assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto in base all'ordine della graduatoria definitiva è effettuata dal sindaco del comune territorialmente competente.

Ogni ente proprietario o gestore di alloggi cui si applicano le disposizioni della presente legge è tenuto a comunicare al comune territorialmente competente l'elenco degli alloggi disponibili, entro 8 giorni dalla data di disponibilità.

Non possono essere assegnati alloggi la cui superficie relativa alla unità immobiliare determinata ai sensi dell'art. 13, terzo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, rapportata al nucleo familiare, ecceda lo standard abitativo, di cui al precedente art. 2, lett. c).

Sono ammesse assegnazioni in deroga qualora le caratteristiche dei nuclei familiari richiedenti in graduatoria e degli assegnatari interessati ad eventuali cambi di alloggio non consentano, a giudizio congiunto del comune e dell'ente gestore, soluzioni valide né ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico né ai fini del soddisfacimento di domande con pari o più grave connotazione di bisogno.

Art. 13.

Scelta e consegna degli alloggi

Il sindaco, con lettera raccomandata, comunica l'assegnazione agli aventi diritto o per conoscenza, all'ente gestore fissando il giorno ed il luogo per la scelta, la stipula del contratto e la consegna dell'alloggio.

La scelta degli alloggi, nell'ambito di quelli da assegnare, è compiuta dagli assegnatari secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria, nel rispetto di quanto previsto al precedente articolo.

La scelta dell'alloggio deve essere effettuata dall'assegnatario o da persona all'uopo delegata. In caso di mancata presentazione l'assegnatario decade dal diritto di scelta.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria possono rinunciare all'alloggio ad essi proposto soltanto per gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte del comune competente all'assegnazione.

In caso di rinuncia non adeguatamente motivata, il comune con motivata delibera dell'organo competente, provvede alla revoca dell'assegnazione, previa diffida all'interessato ad accertare l'alloggio prepostogli.

In caso di rinuncia ritenuta giustificata dal comune, l'interessato non perde il diritto all'assegnazione ed alla scelta degli alloggi che siano successivamente ultimati o comunque si rendano disponibili.

L'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro trenta giorni e, se si tratta di lavoratore emigrato all'estero, entro sessanta giorni dalla consegna salvo proroga da concedersi dal comune a seguito di motivata istanza.

L'inosservanza della norma di cui sopra comporta la decadenza dell'assegnazione. La dichiarazione di decadenza, previa comunicazione all'assegnatario, mediante lettera raccomandata del fatto che può giustificarla, con la fissazione di un termine non inferiore a dieci e non superiore a quindici giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti, è pronunciata dal sindaco del comune interessato con propria ordinanza e comporta la risoluzione di diritto del contratto.

I termini suindicati sono raddoppiati se si tratti di lavoratori emigrati all'estero.

Il provvedimento del Sindaco, che deve contenere il termine per il rilascio non superiore a sessanta giorni, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazione o proroghe.

Contro il provvedimento del sindaco, l'interessato può proporre ricorso al pretore del luogo nel cui mandamento è situato l'alloggio, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto stesso.

Il pretore adibito ha facoltà di sospendere l'esecuzione del decreto.

Il provvedimento di sospensione può essere dato dal pretore con decreto in calce al ricorso.

Art. 14.

Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa

La Regione, anche su proposta dei comuni interessati, può riservare una aliquota, non superiore al 25% degli alloggi, da assegnare annualmente per ciascun ambito territoriale, per far fronte a specifiche documentate situazioni di emergenza abitativa, quali pubbliche calamità, sfratti, sistemazione dei profughi, sgombrò di unità abitative da recuperare, trasferimento di appartenenti alle forze dell'ordine.

Anche per le assegnazioni degli alloggi riservati devono sussistere i requisiti prescritti, salvo che non si tratti di sistemazione provvisoria che non può eccedere la durata di due anni.

Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia già assegnatario di alloggi di edilizia residenziale pubblica i requisiti richiesti sono quelli per la permanenza.

L'accertamento dei requisiti viene effettuato dalle commissioni di assegnazione, previa istruttoria da parte dei comuni interessati.

Non è ammessa alcuna altra forma di riserva al di fuori di quella prevista dalle presenti norme, salvo nel caso di dichiarazione di pubblica calamità.

La riserva di alloggi a favore dei profughi prevista dall'art. 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è autorizzata dalla Regione, su proposta dei comuni, nell'ambito dell'aliquota del 25% stabilita al primo comma del presente articolo. La proposta dei comuni dovrà tenere conto della consistenza delle domande in graduatoria presentate dai profughi in ciascun ambito di concorso in occasione dei bandi generali e integrativi emanati dai comuni stessi.

L'aliquota di riserva da destinare ai profughi viene proposta e autorizzata dopo la formazione della graduatoria speciale dei profughi, che vengono ivi collocati con lo stesso punteggio ottenuto nella graduatoria generale, e non può eccedere il 15% degli alloggi compresi nei nuovi programmi di intervento. Per la definizione della qualità di profugo si richiamano le disposizioni della citata legge 763.

Art. 15.

Subentro nella domanda e nell'assegnazione

In caso di decesso dell'aspirante assegnatario, o dell'assegnatario, subentrano rispettivamente nella domanda e nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare come definito al precedente art. 2 e secondo l'ordine ivi indicato.

L'ampliamento stabile del nucleo familiare è ammissibile qualora non comporti la perdita di uno qualsiasi dei requisiti previsti per la permanenza, previa verifica da parte dell'ente gestore oltre che nei confronti di persone legate all'assegnatario da vincoli di coniugio o di convivenza more-uxorio, di parentela ed affinità, anche — secondo la definizione di nucleo familiare indicata al precedente art. 2 — nei confronti di persone prive di vincoli di parentela o affinità, qualora siano, nell'uno e nell'altro caso, riscontrabili le finalità di costituzione di una stabile e duratura convivenza con i caratteri della mutua solidarietà ed assistenza economica ed effettiva. L'ampliamento stabile del nucleo familiare istituisce per il nuovo componente autorizzato il diritto al subentro con relativa applicazione della normativa di gestione.

E altresì ammessa, previa autorizzazione dell'Ente gestore, l'ospitalità temporanea di terze persone, per un periodo non superiore a due anni e prorogabile solo per un ulteriore biennio, qualora l'istanza dell'assegnazione scaturisca da obiettive esigenze di assistenza a tempo determinato o da altro giustificato motivo da valutarsi da parte dell'Ente gestore.

Tale ospitalità a titolo precario non ingenera nessun diritto al subentro e non comporta nessuna variazione di carattere gestionale.

In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili del medesimo, l'ente gestore provvede all'eventuale voltura del contratto di locazione uniformandosi alla decisione del giudice.

Al momento della voltura del contratto, l'ente gestore verifica che non sussistano per il subentrante e gli altri componenti del nucleo familiare condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio.

TITOLO II

NORME PER LA GESTIONE DELLA MOBILITÀ NEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Art. 16.

Programmazione della mobilità

Ai fini della eliminazione delle condizioni di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli alloggi pubblici, nonché dei disagi abitativi di carattere sociale, l'ente gestore, d'intesa con il comune, predispone biennialmente un programma di mobilità dell'utenza, da effettuarsi sia attraverso il cambio degli alloggi assegnati, sia mediante l'utilizzazione di quelli di risulta e di una aliquota definita dal Comune non superiore al 10% di quelli di nuova assegnazione.

Il programma di mobilità viene formato sulla base dei seguenti elementi:

a) verifica dello stato d'uso e di affollamento degli alloggi cui si applica la presente normativa, con conseguente individuazione delle situazioni di sovra e sotto affollamento secondo le classi di gravità in relazione alla composizione e alle caratteristiche socio-economiche dei nuclei familiari;

b) formazione di una graduatoria degli assegnatari aspiranti alla mobilità attraverso la pubblicazione periodica con frequenza almeno biennale, di appositi bandi, garantendone la diffusione nei confronti degli assegnatari, da emanarsi a cura dell'ente gestore secondo scadenze e modalità definite d'intesa con il comune.

Il programma è comunicato agli interessati, i quali, nei successivi trenta giorni, possono presentare opposizione al sindaco del comune il quale decide entro sessanta giorni, sentita la commissione di cui al successivo art. 18.

Art. 17.

Domanda e criteri di mobilità

Le domande degli assegnatari richiedenti il cambio-alloggio indirizzate all'ente gestore, corredate dalle motivazioni della richiesta e dei dati anagrafici e reddituali del nucleo familiare, vengono valutate dalla commissione di cui al successivo articolo sulla base delle seguenti motivazioni indicate secondo l'ordine di priorità:

1) inidoneità oggettiva dell'alloggio occupato a garantire normali condizioni di vita e di salute per la presenza del nucleo familiare di componenti anziani, o di portatori di handicaps o di persone comunque affette da gravi disturbi prevalentemente di natura motoria;

2) situazioni di sovra-sotto affollamento rispetto allo standard abitativo secondo il livello derivante dal grado di scostamento esistente in eccedenza e in difetto;

3) esigenza di avvicinamento al luogo di lavoro, o di cura ed assistenza qualora trattasi di anziani o handicappati;

4) ulteriori motivazioni di rilevante gravità da valutarsi da parte della commissione.

Art. 18.

Commissione per la mobilità

La commissione, istituita presso il comune, presieduta dal Sindaco o da un suo delegato, è così composta:

da 1 rappresentante dell'ente gestore;

da 2 rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dell'utenza;

da 3 rappresentanti del comune su cui sorgono gli alloggi da sottoporre a mobilità con la presenza delle minoranze.

La commissione forma la graduatoria degli aspiranti al cambio alloggi, stabilendo i criteri per la formazione della graduatoria ed il regolamento per il proprio funzionamento. Il comune e l'ente gestore possono fissare, in base alle situazioni locali, motivazioni aggiuntive e priorità di mobilità.

Art. 19.

Norme per la gestione della mobilità

Nell'attuazione del programma di mobilità il comune e l'ente gestore debbono favorire la scelta della zona di residenza da parte dell'assegnatario ovvero la permanenza nello stesso quartiere, garantendo altresì il miglioramento o il mantenimento delle precedenti condizioni abitative.

In sede di prima applicazione della presente normativa viene data priorità all'accoglimento delle domande di cambio fondate su gravi motivi di salute, da soddisfarsi attraverso l'utilizzazione degli alloggi di risulta e di nuova costruzione. Deve altresì essere concessa priorità ai cambi-alloggi degli anziani, disposti a liberare alloggi grandi per trasferirsi in quelli minori.

Per ciascun assegnatario è ammesso di norma un solo cambio nell'arco di cinque anni, salvo l'insorgere di situazioni gravi ed imprevedibili.

Non possono essere eseguiti cambi-alloggi nei confronti degli assegnatari che abbiano perduto i requisiti previsti per la conservazione dell'assegnazione, né per coloro che abbiano violato le clausole contrattuali.

Per il cambio-alloggio deve essere di norma rispettato lo standard abitativo previsto per l'assegnazione.

Gli alloggi di risulta e quelli di nuova costruzione destinati alla mobilità se non utilizzati entro trenta giorni per il citato programma vengono assegnati sulla base della graduatoria generale.

Oltre alla mobilità programmata su richiesta degli inquilini e su proposta dell'ente gestore e del comune sono consentiti gli scambi consensuali tra assegnatari, previa autorizzazione dell'ente gestore, che verifica l'assenza di condizioni che ostino al mantenimento dell'alloggio.

TITOLO III

NORME PER LA FISSAZIONE DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI E.R.P.

Art. 20.

Definizione del canone di locazione

Il canone di locazione degli alloggi indicati al precedente art. 1 è diretto a compensarne i costi di amministrazione, di gestione e di manutenzione, nonché a consentire il recupero di una parte delle risorse impegnate per la realizzazione degli alloggi stessi a fini di reinvestimento, a norma dell'art. 25 della legge 8 agosto 1977 n. 513.

Gli assegnatari sono inoltre tenuti a rimborsare integralmente all'ente gestore le spese dirette e indirette sostenute per i servizi ad essi prestati, nella misura fissata dall'ente in relazione al costo dei medesimi, secondo criteri di ripartizione correlati alla superficie degli alloggi o al numero di vani convenzionali, con riferimento a quanto stabilito al successivo titolo.

Art. 21.

Elementi per la determinazione del canone

Per la determinazione del canone di locazione degli alloggi di cui all'art. 1 gli enti gestori tengono conto dei caratteri oggettivi degli alloggi e del reddito complessivo del nucleo familiare degli assegnatari.

Il reddito complessivo del nucleo familiare degli assegnatari è determinato ai sensi del precedente art. 2 lettera f).

In relazione ai caratteri oggettivi degli alloggi, gli enti gestori definiscono il canone di locazione secondo le disposizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 22.

Caratteri oggettivi dell'alloggio

I caratteri oggettivi dell'alloggio e i coefficienti ad essi relativi sono quelli espressi dagli artt. 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392, salvo quanto disposto nei successivi articoli relativamente alla superficie convenzionale, alla tipologia, alla classe demografica dei Comuni, all'ubicazione.

Art. 23.

Superficie convenzionale

La superficie convenzionale è determinata a norma dell'articolo 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Non si applicano i coefficienti di cui al quinto comma del citato articolo.

Art. 24.

Tipologia

In relazione alla tipologia, a tutti gli alloggi di cui alla cat. 4) - si applica il coefficiente 0,80; per quelli classificati dagli uffici tecnici erariali come abitazioni di tipo ultrapopolare (A/5) si applica il coefficiente 0,50.

L'ente gestore applica il coefficiente 1,05 limitatamente agli alloggi classificati in categorie catastali superiori, previo controllo dell'effettiva rispondenza della tipologia degli alloggi e del livello dei servizi.

Art. 25.

Classe demografica dei Comuni

In relazione alla classe demografica dei comuni si applicano i coefficienti stabiliti dall'art. 17 della legge 27 luglio 1978 n. 392 salvo la facoltà della Regione di indicare, con atto della giunta regionale, aree territoriali omogenee per le zone metropolitane e per i fenomeni di conurbazione.

In tali casi il coefficiente avrà un valore intermedio tra i parametri interessati.

I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono assimilati a quelli di cui al coefficiente *f*) del citato art. 17 della legge 392.

Art. 26.

Ubicazione

In relazione all'ubicazione si applicano i coefficienti previsti dall'art. 18 della legge 27 luglio 1978 n. 392, salvo la facoltà dei comuni di individuare zone di degrado specifico per l'edilizia pubblica relative a singoli edifici o a complessi insediativi, anche sulla base dell'inadeguatezza del contesto ambientale e dei servizi della residenza e del territorio.

Per gli alloggi individuati dai comuni ai sensi del precedente comma, anche su proposta dell'Ente gestore, si applica il coefficiente 0,90.

Art. 27.

Determinazione del canone di locazione

Per la determinazione del canone riferito ai caratteri oggettivi dell'alloggio, gli enti gestori applicano il disposto dell'art. 12, primo e secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Per gli effetti di cui alla presente legge il costo unitario di produzione dell'alloggio è pari al costo base moltiplicato per i coefficienti indicati nell'art. 22 e applicati secondo le specificazioni contenute nei precedenti articoli.

Il costo base a metro quadrato degli alloggi è determinato a norma degli artt. 14 e 22 della legge 27 luglio 1978 n. 392.

Art. 28.

Calcolo del canone di locazione

Per la determinazione del canone di locazione degli alloggi, gli enti gestori riducono il canone definito ai sensi degli articoli precedenti alle percentuali sottoindicate, sulla base del reddito complessivo del nucleo familiare di ciascun assegnatario; a tal fine gli assegnatari sono collocati nelle seguenti fasce di reddito, con le relative percentuali:

1) nella misura del 15% agli assegnatari con reddito effettivo del nucleo familiare, derivante esclusivamente da pensione, non superiore all'importo di una pensione minima INPS per la generalità dei lavoratori aumentato dell'importo di una pensione sociale;

2) nella misura del 25% agli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare, derivante prevalentemente da lavoro dipendente o da pensione, non superiore all'importo di cui al precedente art. 2 lettera *f*) diminuito del 30%;

3) nella misura del 50% agli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare, superiore all'importo di cui al precedente punto 2) e non superiore all'importo di cui al precedente art. 2 lettera *f*);

4) nella misura del 75% agli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare superiore all'importo massimo di cui al precedente punto 3) e non superiore all'importo di cui al precedente art. 2 lett. *f*) aumentato del 25%;

5) nella misura del 100% agli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare superiore all'importo massimo di cui al precedente punto 3) e non superiore all'importo di cui al precedente punto 4) e fino al limite stabilito per la decadenza.

L'aggiornamento dei dati relativi alle condizioni reddituali degli assegnatari deve essere effettuato dagli enti gestori con frequenza non inferiore al biennio e con conseguente verifica ed eventuale modifica della fascia di reddito e di canone.

Gli enti gestori sono tenuti, contestualmente all'adozione della deliberazione di proposta alla Regione dell'ammontare annuo delle quote *b*) e *c*) di cui all'art. 25 della legge 8 agosto 1977 n. 513, a comunicare alla Regione stessa la percentuale di eccedenza delle entrate per canoni di locazione rispetto all'ammontare complessivo delle spese di amministrazione e manutenzione degli alloggi. La Regione si riserva, in conformità ai criteri nazionali stabiliti dal CIPE a partire dal primo anno di applicazione dei canoni di cui alla presente legge e per gli anni successivi, di apportare modifiche ai coefficienti di redditività relativi alle varie fasce di canone, allo scopo di garantire nel tempo la maggior entrata del 50% rispetto alle spese di amministrazione e manutenzione da destinare alle finalità di cui al penultimo comma dell'art. 25 della citata legge 513.

Art. 29.

Aggiornamento del canone di locazione

Per gli alloggi ultimati dopo l'entrata in vigore della presente legge il canone definito a norma dell'art. 29 è aggiornato ogni anno nella misura stabilita dal CER.

Per gli alloggi ultimati prima dell'entrata in vigore della presente legge il canone definito a norma dell'articolo citato è integrato dagli aggiornamenti annuali maturati fino alla data suddetta e calcolati sulla base del 75% delle variazioni annuali, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Detti aggiornamenti annuali sono computati con decorrenza dal 1° agosto 1979 per gli alloggi assegnati in locazione prima dell'entrata in vigore della legge 27 luglio 1978 n. 392, sulla base della variazione giugno 1979/giugno 1978 dell'indice dei prezzi accertata dall'ISTAT. Gli aggiornamenti relativi agli alloggi assegnati in locazione dopo l'entrata in vigore della citata legge 392 sono computati con decorrenza dal 1° agosto dell'anno successivo alla data dell'assegnazione, sulla base del 75% della variazione dell'indice dei prezzi accertata dall'ISTAT per l'anno precedente.

Relativamente agli alloggi di cui al comma precedente, l'aggiornamento annuale del canone da effettuarsi successivamente all'entrata in vigore della presente legge è determinato secondo il disposto di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 30.

Collocazione nelle fasce di reddito

Gli assegnatari sono collocati nelle fasce di reddito di cui all'art. 28 sulla base della documentazione prodotta o degli accertamenti effettuati a norma del precedente art. 6.

In sede di prima applicazione della disciplina di cui alla presente legge la collocazione degli assegnatari nelle fasce di reddito di appartenenza ha effetto, ai fini dell'applicazione del relativo canone di locazione, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Dalla predetta data fino all'accertamento dei redditi, agli assegnatari è applicato il canone di locazione sottoindicato:

1) canone indicato sub 1 dell'art. 28 per gli assegnatari sottoposti al canone minimo ridotto ai sensi del nono comma dell'art. 22 della citata legge 8 agosto 1977, n. 513;

2) canone indicato sub 2 dell'art. 28 per gli assegnatari sottoposti al canone minimo ridotto ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 22 della citata legge 513;

3) canone indicato sub 3 dell'art. 28 per gli assegnatari sottoposti al canone minimo di cui all'art. 22 della legge citata;

4) canone indicato sub 5 dell'art. 28 per gli assegnatari sottoposti al canone fissato ai sensi degli ultimi due commi del citato art. 22 della legge 513.

Art. 31.

Accertamento periodico del reddito

La situazione reddituale degli assegnatari è aggiornata biennialmente dagli enti gestori nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 16 e alle disposizioni regionali in materia di anagrafe dell'utenza e del patrimonio.

L'eventuale variazione della collocazione degli assegnatari nelle fasce di reddito e del canone di locazione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è stata accertata la modificazione della situazione reddituale.

L'assegnatario ha in ogni caso diritto di essere collocato in una fascia di reddito inferiore qualora abbia subito nell'anno precedente una diminuzione di reddito. La collocazione nella fascia di reddito inferiore è disposta dall'ente gestore con decorrenza dal mese successivo a quello per il quale è stata accertata la diminuzione di reddito.

Art. 32.

Fondo sociale

Con successivo provvedimento legislativo sarà istituito nell'ambito regionale il fondo sociale per l'integrazione delle spese per i servizi accessori dell'abitazione, destinato agli assegnatari percettori di reddito da pensione minima e sociale, appartenenti alla fascia 1) di cui al precedente art. 28.

Art. 33.

Morosità nel pagamento del canone

La morosità superiore a 2 mesi nel pagamento del canone di locazione è causa di risoluzione del contratto, con conseguente decadenza dell'assegnazione.

La morosità può essere tuttavia sanata, per non più di una volta nel corso dell'anno, qualora il pagamento della somma dovuta avvenga nel termine perentorio di trenta giorni dalla messa in mora.

Non è causa di risoluzione del contratto la morosità dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia dell'assegnatario, qualora ne siano derivate l'impossibilità o la grave difficoltà, accertata dall'ente gestore, di effettuare il regolare pagamento del canone di locazione.

All'atto della cessazione delle condizioni di cui al precedente comma, l'Ente gestore determina le modalità di recupero delle somme dovute.

TITOLO IV

NORME PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTOGESTIONI

Art. 34.

Alloggi soggetti ad autogestione dei servizi

Gli enti gestori favoriscono e promuovono l'autogestione da parte dell'utenza dei servizi accessori e degli spazi comuni, sulla base dei criteri indicati nel presente articolo.

Per gli alloggi di nuova costruzione o recuperati, il contratto di locazione prevede l'assunzione diretta della gestione dei servizi da parte degli assegnatari.

In caso di particolari esigenze o difficoltà, l'ente gestore può, sentite le Organizzazioni sindacali dell'utenza, deliberare di soprassedere all'attivazione dell'autogestione, ovvero di sospendere la prosecuzione, per i tempi strettamente necessari per far cessare le cause ostative assunte a base del deliberato.

Per gli alloggi già assegnati gli enti gestori realizzano il decentramento dell'attività di gestione dei servizi entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge. Gli enti gestori debbono dotarsi di strumenti tecnici, operativi e giuridici di sostegno delle autogestioni, con particolare riguardo per gli alloggi prevalentemente occupati da anziani o da persone non autonome.

Fino al momento dell'effettivo funzionamento delle autogestioni gli assegnatari sono tenuti a rimborsare agli enti gestori i costi diretti ed indiretti dei servizi erogati secondo acconti mensili e conguagli annuali sul rendiconto redatto dall'ente.

È facoltà dell'ente gestore, sulla base di apposito regolamento definitivo d'intesa con le organizzazioni sindacali degli assegnatari, estendere l'autogestione alla piccola manutenzione, accreditando agli organi dell'autogestione una parte della quota di canone destinata alla manutenzione non superiore al 30%.

Gli assegnatari che si rendano morosi verso l'autogestione sono considerati a tutti gli effetti inadempienti degli obblighi derivanti dal contratto di locazione.

Art. 35.

Alloggi in amministrazione condominiale

È fatto divieto agli enti gestori di proseguire, o di iniziare, l'attività di amministrazione degli stabili integralmente o prevalentemente ceduti in proprietà. Dal momento della costituzione del condominio, cessa per gli assegnatari in proprietà, l'obbligo di corrispondere all'ente gestore le quote per spese generali, di amministrazione e manutenzione, eccezion fatta per quelle all'erenti al servizio di rendicontazione e di escazione delle rate di riscatto, la cui misura è autorizzata annualmente dalla Regione, su proposta dell'ente gestore.

Le norme di cui al comma precedente si applicano altresì agli assegnatari in locazione con patto di futura vendita, che costituiscono un'autogestione disciplinata dalle norme del c.c. sul condominio.

Gli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli stabili a regime condominiale hanno diritto di voto, in luogo dell'ente gestore, per le delibere relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi a rimborso, ivi compreso il riscaldamento, che sono tenuti a versare direttamente all'amministrazione.

TITOLO V

ANNULLAMENTO, DECADENZA E RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Art. 36.

Annullamento dell'assegnazione

L'annullamento dell'assegnazione viene disposto con provvedimento del sindaco del comune competente nei seguenti casi:

- a) per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima;
- b) per assegnazione ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false.

In presenza di tali condizioni, comunque accertate prima della consegna dell'alloggio o nel corso del rapporto di locazione, il comune, contestualmente alle comunicazioni con lettera raccomandata all'assegnatario delle risultanze conseguenti gli accertamenti compiuti, assegna al medesimo un termine di 15 giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti, dandone contemporanea notizia all'Ente gestore.

I termini suindicati sono raddoppiati per i lavoratori emigrati all'estero, nel caso in cui trattasi di accertamenti effettuati prima della consegna dell'alloggio.

Qualora, dall'esame dei documenti prodotti dall'assegnatario, non emergano elementi tali da modificare le condizioni accertate dal comune, il Sindaco pronuncia l'annullamento dell'assegnazione entro i successivi trenta giorni, su parere favorevole della commissione di assegnazione.

L'annullamento dell'assegnazione comporta, nel corso del rapporto di locazione, la risoluzione di diritto del contratto.

L'ordinanza del sindacato, che deve contenere il termine per il rilascio non superiore a sei mesi, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazione o proroghe.

Il provvedimento del sindaco ha carattere definitivo.

Art. 37.

Decadenza dall'assegnazione

La decadenza dall'assegnazione viene dichiarata dal sindaco del comune territorialmente competente nei casi in cui l'assegnatario:

- a) abbia ceduto, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli;
- b) non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato o ne muti la destinazione d'uso;

- c) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite o immorali;
 d) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione, salvo quanto indicato alla successiva lettera e);
 e) fruisca di un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare, superiore al limite stabilito per la permanenza, come indicato dal successivo art. 38.

Per il procedimento si applicano le disposizioni previste per l'annullamento dell'assegnazione.

La decadenza dall'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto ed il rilascio immediato dell'alloggio.

Il sindaco può tuttavia concedere un termine non eccedente i sei mesi per il rilascio dell'immobile, fatta salva la gradualità indicata al successivo art. 38 per gli assegnatari nelle condizioni della lettera e) del presente articolo.

Art. 38.

Modalità di decadenza in caso di superamento del reddito

La qualità di assegnatario è riconosciuta anche a colui che, nel corso del rapporto, superi il limite di reddito previsto per l'assegnazione, di cui al precedente art. 2 - punto f), fino ad un massimo pari al doppio di tale limite. Gli assegnatari con redditi superiori al limite stabilito ai sensi del precedente punto ricevono dall'ente gestore preavviso che la decadenza verrà dichiarata dopo due ulteriori accertamenti annuali consecutivi che documentino la stabilizzazione del reddito al di sopra del predetto limite. Per tutto il periodo di permanenza del reddito al di sopra del limite di decadenza, agli assegnatari interessati verranno applicate le norme di cui alla legge 27 luglio 1978 n. 392, limitatamente alla parte afferente il canone.

La Regione, nell'ambito dei provvedimenti di ripartizione dei fondi statali di edilizia agevolata, prevede, su proposta degli enti gestori e dei comuni interessati, la destinazione — in via prioritaria — di una quota degli alloggi compresi in detti programmi agli assegnatari che abbiano ricevuto il preavviso di decadenza, o che comunque fruiscono di un reddito il cui livello sia prossimo o superiore rispetto a quello consentito per la conservazione della qualità di assegnatario.

In sede di prima applicazione delle presenti norme, ed ai fini della emissione del preavviso di decadenza, l'accertamento dei redditi deve essere compiuto dentro l'anno dall'entrata in vigore della presente legge. E compito dell'ente gestore, d'intesa con i comuni interessati, graduare i tempi e le modalità di esecuzione dei provvedimenti di decadenza da pronunciarsi da parte del comune dopo due ulteriori accertamenti annuali consecutivi, nel rispetto dei seguenti criteri:

1.a in tutti i comuni della Regione i preavvisi di decadenza vengono inviati entro l'anno dall'entrata in vigore della presente legge. La decadenza dall'assegnazione è dichiarata — ed immediatamente eseguita — dopo il secondo accertamento annuale consecutivo nei confronti degli assegnatari i cui redditi familiari siano pari o superiori al 25% del limite di reddito consentito per la conservazione della qualità di assegnatario;

1.b entro l'anno dall'entrata in vigore delle presenti norme vengono emessi i preavvisi di decadenza nei confronti degli assegnatari che fruiscono di un reddito che superi dal 15% al 25% il limite di reddito consentito per la conservazione della qualità di assegnatario fatta eccezione per gli assegnatari residenti nei comuni destinatari degli interventi di emergenza ai sensi della legge 26 marzo 1982, n. 94, i quali vengono inclusi nella successiva classe di gradualità;

1.c in tutti i comuni della Regione i preavvisi di decadenza vengono inviati entro l'anno dall'entrata in vigore della presente legge nei confronti degli assegnatari con redditi compresi tra il limite consentito per la permanenza nell'edilizia residenziale pubblica incrementato fino al 25%.

Tale modalità è estesa anche agli assegnatari appartenenti alla classe di reddito superiore, i cui alloggi siano ubicati nei comuni indicati nel punto precedente.

Dopo tre anni dall'entrata in vigore della legge regionale eventuali ulteriori forme di proroga dell'esecuzione della dichiarazione di decadenza potranno essere autorizzate dalla Regione, per un periodo

massimo di un anno, soltanto su motivata richiesta del comune d'intesa con l'ente gestore, limitatamente a situazioni di accertata e oggettiva impossibilità degli assegnatari di disporre di soluzioni abitative, anche precarie.

Art. 39.

Risoluzioni del contratto

L'ente gestore procede ai sensi dell'art. 34 alla risoluzione del contratto in caso di morosità con conseguente decadenza dall'assegnazione.

Il provvedimento del Presidente dell'ente gestore, che deve contenere un termine per il rilascio dell'alloggio non superiore a novanta giorni, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe.

Nei confronti degli assegnatari inadempienti per morosità gli enti gestori possono applicare le procedure previste dall'art. 32 del regio decreto 24 aprile 1938, n. 1165.

Art. 40.

Occupazione e cessione illegali degli alloggi

Il legale rappresentante dell'ente gestore persegue con querela, ai sensi dell'art. 633 del codice penale, chi occupi senza titolo un alloggio gestito dall'ente medesimo.

Per il cedente senza titolo si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 37 fatte salve le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 386 del T.U. 28 aprile 1983 n. 1165.

L'ente gestore competente per territorio dispone, con proprio atto, il rilascio degli alloggi occupati da cessionari senza titolo.

A tal fine diffida preventivamente con lettera raccomandata l'occupante senza titolo a rilasciare l'alloggio entro 15 giorni e gli assegna lo stesso termine per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti.

L'atto dell'ente gestore, che deve contenere il termine per il rilascio non eccedente i trenta giorni, costituisce titolo esecutivo nei confronti dei soggetti di cui al precedente 3° comma e non è soggetto a graduazioni o proroghe.

Sono fatte salve le disposizioni dell'art. 53 della legge 5 agosto 1978 n. 547 e successive integrazioni e modificazioni.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE

Art. 41.

Per la definizione delle graduatorie già trasmesse alle commissioni provinciali da parte dei comuni all'atto della promulgazione della presente legge, le commissioni operanti sono autorizzate a procedere fino al compimento di tutte le operazioni, così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1035 del 1972 e dalla Legge Regionale n. 33 del 1981.

Per gli accertamenti successivi alla graduatoria definitiva e preliminari alla consegna degli alloggi, le commissioni di cui al comma precedente opereranno secondo le disposizioni della presente legge.

Art. 42.

Sono abrogate le disposizioni di legge vigenti in materia in contrasto con le norme di cui alla presente legge.

Art. 43.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 16 febbraio 1987.

MICHETTI

88R0689

LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1987, n. 3.**Bilancio di previsione della regione Basilicata per l'esercizio finanziario 1987.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 9 del 25 febbraio 1987)***88R0690****LEGGE REGIONALE 23 febbraio 1987, n. 4.****Istituzione dell'associazione denominata «Centro per la valorizzazione e gestione delle risorse storico-ambientali»***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 11 del 1º marzo 1987)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione promuove la costituzione di una associazione, fra soggetti pubblici e privati, denominata «Centro per la valorizzazione e gestione delle risorse storico-ambientali», con sede a Matera, avente come finalità la programmazione e la realizzazione di attività di studio, di progettazione, di formazione, di promozione e gestione nel campo della salvaguardia e della valorizzazione delle risorse storico-ambientali della regione Basilicata, nei limiti della competenza e degli indirizzi della Regione.

Art. 2.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti perché l'associazione denominata «Centro per la valorizzazione e gestione delle risorse storico-ambientali» sia in grado di assolvere i suoi compiti.

Art. 3.

Per il raggiungimento dei fini di cui alla presente legge, la Regione parteciperà all'associazione con una quota annua di L. 250.000.000 per la durata di cinque anni a partire dall'anno 1987.

La copertura finanziaria è assicurata con le disponibilità esistenti nel fondo globale per provvedimenti in corso del bilancio 1987 e del bilancio pluriennale 1987-89 e successive.

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1987 è introdotta la seguente variazione in termini di competenza e di cassa:

*(Omissis).***Art. 5.**

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 23 febbraio 1987

MICHETTI

88R0691**LEGGE REGIONALE 24 febbraio 1987, n. 5.****Modifica ed integrazione alla legge regionale n. 27 del 20 agosto 1982 in favore dei talassemici e dei dializzati***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 11 del 1º marzo 1987)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge regionale n. 27 del 20 agosto 1982 sono così modificati:

«A decorrere dal 1º gennaio 1986 il limite di reddito per la concessione dell'assegno mensile di assistenza economica ai nefropatici cronici viene determinato in lire venticinquemilioni.

Per gli assistiti il cui reddito supera i venticinquemilioni ma è inferiore ai trenta milioni l'assegno mensile viene ridotto del cinquanta per cento».

Art. 2.

Il secondo e terzo comma dell'art. 2 della legge regionale n. 27 del 20 agosto 1982 sono così modificati:

«A decorrere dal 1º gennaio 1986 il limite di reddito per la concessione dell'assegno mensile di assistenza economica ai cittadini affetti da morbo di Cooley viene determinato in lire venticinquemilioni.

Per gli assistiti il cui reddito supera i venticinquemilioni ma è inferiore ai trenta milioni l'assegno mensile viene ridotto del cinquanta per cento».

Art. 3.

Sono confermate le modalità di rivalutazione annuale degli assegni mensili di assistenza economica e dei limiti di redditi contenuti nelle leggi regionali n. 30 del 25 agosto 1981 e n. 22 del 26 luglio 1982.

Al finanziamento della spesa derivante dalla presente legge si provvederà con le disponibilità di cui al cap. 4105 del bilancio di previsione per l'anno 1987 ed al corrispondente capitolo per gli esercizi successivi.

L'assegno mensile di assistenza economica viene erogato dalla Unità sanitaria locale competente per territorio o dal comune nella ipotesi di gestione diretta dei servizi socio-assistenziali ai sensi della legge regionale n. 26 del 26 aprile 1985.

Art. 4.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 24 febbraio 1987

MICHETTI

88R0692

LEGGE REGIONALE 2 marzo 1987, n. 6.

Integrazione all'art. 19 della legge regionale 22 dicembre 1986, n. 28, concernente: «Norme relative alla dotazione dei mezzi necessari per il funzionamento e l'attività dei gruppi consiliari. Procedure di controllo della gestione finanziaria. Abrogazione della legge regionale 12 marzo 1984, n. 7».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 12 del 7 marzo 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 19 è aggiunto il seguente comma:

In via transitoria e sino all'espletamento dei concorsi di cui al precedente comma, lo stesso personale è trattenuto in servizio presso i Gruppi consiliari alle condizioni di cui alle convenzioni in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Basilicata.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 2 marzo 1987

MICHETTI

88R0693

LEGGE REGIONALE 13 aprile 1988, n. 7.

Modifica all'art. 4 della legge regionale 24 marzo 1982, n. 9.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 16 del 16 aprile 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 4 della legge regionale 24 marzo 1982, n. 9 è sostituito dal seguente:

Art. 4.

Variazioni ed estinzioni delle Comunità montane

Le leggi regionali che, ai sensi degli artt. 117 e 132 della Costituzione, dell'art. 11 - punto 11, e dell'art. 54, comma terzo, dello statuto regionale, istituiscono nuovi comuni o modificano la circoscrizione di comuni esistenti debbono, nel caso in cui riguardano territori montani, riadattare o modificare, sentiti i comuni interessati, le zone omogenee e le relative Comunità montane.

Con legge regionale si provvederà, altresì, alla variazione o estinzione delle Comunità montane, sentiti i comuni interessati, ove se ne verificano le condizioni o vengano meno i fondamentali scopi istitutivi.

Le procedure di consultazione dei comuni di cui ai precedenti commi sono attivate dalla giunta regionale.

I comuni interessati esprimono, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di richiesta, il parere in ordine alle modifiche o estinzioni di cui ai commi precedenti, con deliberazione del consiglio resa immediatamente eseguibile.

La mancata adozione dell'atto entro tale termine sarà intesa come parere espresso in senso positivo.

Nel caso in cui, invece, il comune esprimeva parere negativo, con il medesimo atto dovrà proporre la destinazione ad altra Comunità montana, nel rispetto dei requisiti della continuità territoriale e della omogeneità economica e sociale previsti dalla legge n. 1102/71.

Per comuni interessati si intendono i comuni che per effetto delle variazioni di cui al presente articolo transitano in altre zone omogenee ed altresì quelli appartenenti a zone omogenee di cui viene proposta la modifica.

I rapporti giuridici ed economici conseguenti alla variazione o estinzione delle Comunità montane sono disciplinati con decreto del presidente della giunta regionale.

Tutte le norme legislative regionali che siano in contrasto con il presente articolo sono abrogate.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 13 aprile 1987

MICHETTI

88R0694

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1987, n. 8.

Agevolazioni finanziarie e creditizie per il consolidamento delle passività onerose delle imprese agricole.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 17 del 18 aprile 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Interventi per la ripresa produttiva

Per la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole ed in favore degli imprenditori agricoli, coltivatori diretti, coloni, compartecipanti, cooperative agricole di conduzione, la Regione, a norma della legge 8 novembre 1986 n. 752, può concedere mutui a tasso agevolato con ammortamento fino a 15 anni per la trasformazione di passività onerose derivanti da esposizioni debitorie per mutui o prestiti agrari a breve o medio termine.

I mutui possono essere concessi per un importo non superiore all'ammontare dell'esposizione complessiva risultante dai rapporti bancari alla data del 31 dicembre 1986.

Le operazioni di mutuo previste dalla presente legge a favore di coltivatori diretti, coloni, compartecipanti singoli o associati, nonché di cooperative agricole che non siano in grado di offrire sufficienti garanzie ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di credito agrario, sono assistite da fidejussioni del «fondo interbancario di garanzia» di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

I soggetti di cui all'art. 1 dovranno presentare la domanda intesa a ottenere i benefici previsti dalla presente legge al dipartimento agricoltura e foreste entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Ammortamento dei mutui

I mutui, di cui alla presente legge, ammortizzabili durante i primi sei anni, saranno concessi a tasso agevolato nella misura pari a quella che bimestralmente potrà essere determinata a norma della legislazione nazionale vigente.

Per i mutui di durata decennale il tasso agevolato concedibile sarà pari a quello di cui al primo comma, aumentato di 1 punto.

Per i mutui di ammortamento quindicennali il tasso agevolato sarà pari al tasso di cui al 1° comma aumentato di 1,5 punti.

Il concorso regionale negli interessi di ammortamento sarà pari alla differenza tra la rata annuale o semestrale determinata a tasso di riferimento ed in vigore nel bimestre in cui viene a cadere la data di stipula dell'atto di mutuo e la rata di ammortamento determinata a tasso agevolato autorizzato ed in vigore nel bimestre in cui verrà a perfezionarsi l'operazione di mutuo.

Eventuali periodi di prefinanziamento non sono ammissibili a tasso agevolato.

Art. 4.

Norma transitoria

Ai soggetti di cui al precedente art. 1 le cui aziende siano comprese nelle declaratorie di eccezionalità di avversi eventi atmosferici nell'annata agraria 1985-86, di cui alla legge 15 ottobre 1981 n. 590, si applicano le provvidenze di cui alla presente legge anche per le passività agrarie estinte nel corso del 1986.

Art. 5.

Norma finanziaria

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con il fondo di L. 12.872.000.000 proveniente dalla legge n. 752 dell'8 novembre 1986 art. 3 - 2° comma, di cui alla delibera CIPE - all. A - del 27 dicembre 1986.

Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1987 è introdotta la seguente variazione in aumento in termini di competenza e di cassa.

ENTRATA

Cap. 650 - Assegnazioni dello Stato per l'attuazione del Piano agricolo nazionale e forestazione (legge 752/86)

L. 12.872.000.000 =

USCITA

Cap. 3040 - di nuova istituzione - Agevolazioni finanziarie e creditizie per il consolidamento delle passività onerose delle imprese agricole (art. 3 legge 752/86)

L. 12.872.000.000 =

Art. 6.

Norma finale

Per quanto non contemplato nella presente legge, valgono le norme di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1509 convertito con modificazioni nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e del regolamento di attuazione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 14 aprile 1987

MICHETTI

BBR0695

LEGGE REGIONALE 17 aprile 1987, n. 9.

Disciplina urbanistica dei servizi religiosi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 18 del 21 aprile 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge regionale disciplina i rapporti fra insediamenti residenziali e attrezzature religiose, in sede di formazione degli strumenti urbanistici di competenza degli Enti Locali, ai sensi e per gli effetti della legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, secondo comma lettera b) del decreto interministeriale 2 aprile 1968 n. 1444, sono classificate attrezzature di interesse comune di tipo religioso:

- gli immobili destinati al culto anche se articolati in più edifici;
- gli immobili destinati all'abitazione dei ministri di culto e del personale di servizio;
- gli immobili adibiti, all'esercizio di ministero pastorale, ad attività educative, culturali, sociali, ricreative, di ristoro, che non abbiano fini di lucro.

In relazione alle disposizioni dell'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847 e successive modifiche, le attrezzature di cui al precedente comma costituiscono opere di urbanizzazione secondarie ad ogni effetto.

Art. 3.

Fermo restando il disposto dell'art. 3, secondo comma lettera b) del decreto interministeriale 2 aprile 1968 n. 1444, in sede di formazione o di revisione degli strumenti urbanistici, i comuni assicurano una dotazione di aree riservate alle attrezzature religiose in misura adeguata all'espletamento del servizio religioso, comunque non inferiore al 40% di quella prevista per attrezzature di interesse comune.

A tal fine i comuni, sentito l'ordinario diocesano competente territorialmente, per la chiesa cattolica, e/o su domanda dei rappresentanti delle altre confessioni religiose riconosciute a norma di legge e che abbiano una presenza organizzata nell'ambito dei comuni stessi definiscono le specifiche destinazioni d'uso e le norme tecniche di attuazione.

Al computo delle aree per le attrezzature religiose, si procede secondo le modalità stabilite dal decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

Art. 4.

Qualora gli strumenti urbanistici generali vigenti non risultino conformi alle prescrizioni della presente legge, il comune, di propria iniziativa od entro sei mesi dalle eventuali richieste delle competenti autorità religiose, ne adegua le prescrizioni secondo le procedure ed i criteri di cui al precedente art. 3.

La relativa variante allo strumento urbanistico generale, ove vengono prescelte aree già destinate da questo a servizi pubblici è definitivamente approvata dal consiglio comunale con deliberazione non soggetta alla pubblicazione di cui all'art. 9 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modificazioni; negli altri casi la variante segue l'ordinario procedimento di formazione previsto dalla legge.

Art. 5.

L'Ordinario diocesano per la chiesa cattolica e/o il rappresentante di altra confessione religiosa ancorché riconosciuta e che abbia una presenza organizzata nell'ambito del territorio comunale trasmettono entro il 31 ottobre di ogni anno le proposte motivate degli interventi, con il presumibile importo della spesa occorrente.

Su tale spesa i comuni assicurano un contributo non inferiore al 10 per cento dei contributi per urbanizzazione secondaria loro dovuti.

Solo in presenza di più richieste, il contributo sarà elargito in proporzione alla consistenza delle confessioni richiedenti.

I contributi di cui al precedente comma sono determinati in base alle concessioni edilizie onerose nell'anno precedente anche relativamente all'edilizia convenzionata, senza tener conto degli scomputi che i titolari delle concessioni abbiano eventualmente ottenuto per la esecuzione diretta di opere di urbanizzazione secondaria e per la concessione delle relative aree.

I contributi entro tre anni dal loro versamento, sono utilizzati per la realizzazione di nuove attrezzature di cui al precedente art. 2 e per gli interventi di straordinaria manutenzione, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione e ampliamento di quelle esistenti nell'ambito del territorio del comune che ha effettuato il versamento.

Sempre entro la data del 31 ottobre di ogni anno, le competenti autorità religiose trasmettono al comune una analitica relazione sulla utilizzazione delle somme percepite.

È in facoltà delle competenti autorità religiose di regolare i rapporti con il comune attraverso apposite convenzioni nel caso in cui il comune stesso o i soggetti attuativi dei piani urbanistici provvedano alla realizzazione diretta dei lavori o delle opere di cui al precedente art. 2.

Le somme non utilizzate sono recuperate dal comune maggiorate degli interessi computati al tasso riconosciuto dal Tesoriere per le giacenze ordinarie.

Art. 6.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 17 aprile 1987

MICHETTI

8ER0696

LEGGE REGIONALE 22 aprile 1987, n. 10.

Provvidenze per il recupero del patrimonio edilizio esistente nei centri abitati del parco del Pollino a fini produttivi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 19 del 1° maggio 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità ed iniziative ammesse a contributo

La regione Basilicata, al fine di valorizzare e riqualificare i centri abitati del parco regionale del Pollino istituito con legge regionale n. 3/86, concede contributi in conto capitale nei modi e nei limiti stabiliti dalla presente legge, per:

1) gli interventi di valorizzazione dei caratteri della architettura locale e dell'ambiente urbano;

2) gli interventi di restauro, risanamento e ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente da destinare:

a) a ricettività turistica extralberghiera;

b) alla ristorazione e mensa;

c) alla produzione e vendita dei prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale;

d) ad attività socio-culturali (musei, mostre dell'artigianato e della cultura locale, ecc.).

Art. 2.

Definizione e caratteristiche degli interventi

Ai fini della presente legge si intendono:

a) per interventi di valorizzazione dei caratteri dell'architettura locale e dell'ambiente urbano tutte quelle opere che contribuiscono in maniera significativa al miglioramento dell'aspetto estetico degli edifici e di ambiti particolarmente caratteristici che sono finalizzati ad eliminare gli elementi non originari esterni agli stessi;

b) per interventi di restauro, risanamento e ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente quelli definiti alla lettera c) e d) dall'art. 3 e della legge 5 agosto 1978 n. 457.

Gli interventi di cui al presente articolo devono essere conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti nel comune sede dell'intervento, ed essere, altresì, eseguiti nel pieno rispetto delle caratteristiche tipologiche, architettoniche ed ambientali delle zone interessate.

Art. 3.

Ambito territoriale di applicazione della legge

Le disposizioni della presente legge si applicano alle iniziative intraprese su edifici particolarmente significativi, per le loro caratteristiche architettonico-ambientali, situati nei comuni del parco regionale del Pollino.

Gli interventi di recupero saranno attuati secondo le indicazioni del P.T.C. e prioritariamente in quei centri che per la loro vicinanza al cuore del parco e per le loro caratteristiche storico-ambientali costituiscono ambiti turisticamente rilevanti.

Art. 4.

Soggetti beneficiari e misure del contributo

I contributi di cui alla presente legge sono concessi ad enti pubblici ed a privati, singoli o associati, nella misura del:

- 1) 40% della spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione degli interventi di cui al punto 1) del precedente art. 1;
- 2) 65% della spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione degli interventi di cui al punto 2) dell'art. 1.

I contributi di cui sopra sono elevati al 100% della spesa riconosciuta ammissibile per gli interventi previsti al punto 1) ed alle lettere a) e d) del precedente art. 1, attuati dagli enti pubblici sugli immobili di proprietà degli stessi ed individuati dal progetto Pollino.

Art. 5.

Determinazione della spesa ammissibile

La spesa ammissibile è costituita dal costo degli interventi di recupero, dalle spese tecniche e da quelle per l'acquisto delle attrezzature.

Il costo degli interventi di recupero è destinato sulla base di compiti metrici estimativi, redatti con l'applicazione dei prezzi unitari adottati per l'anno in corso dal competente ufficio tecnico regionale e comunque non superiore al limite massimo previsto dal decreto del presidente della giunta regionale 30 agosto 1984 n. 1148 e suoi successivi aggiornamenti.

Le spese per le attrezzature vengono calcolate in misura percentuale non superiore al 20% dell'intervento, tenendo conto del livello qualitativo proposto in relazione agli standards previsti in progetto.

Le spese tecniche calcolate sulla base delle vigenti tariffe professionali devono essere documentate con apposita specifica vistata dall'ordine professionale.

Art. 6.

Divieto di cumulo

I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili in alcun caso con altri contributi concessi allo stesso titolo dalla Regione, dallo Stato o da altri enti pubblici.

Art. 7.

Vincolo di destinazione

La destinazione d'uso dei locali e degli edifici recuperati con gli incentivi della presente legge dovrà essere mantenuta per un periodo di almeno quindici anni.

I quindici anni decorrono dalla data del rilascio del certificato di abitabilità.

Art. 8.

Modalità per la presentazione delle domande

I soggetti pubblici e privati che intendono usufruire dei benefici previsti dalla presente legge, devono presentare entro e non oltre il 30 dicembre 1987 al dipartimento attività produttive la domanda corredata dai seguenti documenti:

1) progetto esecutivo degli interventi da realizzare comprendente i seguenti elaborati:

- a) relazione tecnica;
- b) corografia-planimetria;
- c) piante, prospetti e sezione dello stato di fatto;
- d) piante, prospetti e sezioni dello stato futuro;
- e) computo metrico estimativo;
- f) quadro economico riepilogativo dal quale risulti l'entità della spesa ammissibile a contributo;
- g) idonea documentazione fotografica che metta in evidenza le caratteristiche architettoniche, tipologiche e costruttive dell'immobile oggetto dell'intervento;

2) copia autenticata della concessione edilizia o attestato del sindaco dal quale risulti che gli interventi previsti non contrastano con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti e che il progetto è stato esaminato favorevolmente dalla commissione edilizia ai fini del rilascio della concessione oltre i prescritti pareri richiesti dalle leggi nazionali e regionali;

3) titolo di proprietà o assenso ai lavori da parte del proprietario qualora si tratti di persona diversa dal richiedente;

4) relazione tecnico-finanziaria sulla fattibilità dell'intervento, sulle caratteristiche dei servizi che si intendono offrire e piano finanziario sulla copertura dei fabbisogni derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa e della sua gestione;

5) atto d'impegno, registrabile presso l'ufficio dei registri immobiliari a cura e spese dei beneficiari dei contributi, al mantenimento della destinazione d'uso di cui al precedente art. 7;

6) certificato di iscrizione alla Camera di commercio e/o all'albo provinciale delle imprese artigiane per le iniziative di cui al punto 2) lettera b) e c) del precedente art. 1;

7) dichiarazione del richiedente di non avere usufruito di altre sovvenzioni per la stessa iniziativa e di non aver dato inizio ai lavori.

Art. 9.

Programmi d'intervento e modalità di concessione dei contributi

I benefici di cui alla presente legge saranno concessi, in relazione ai criteri e alle priorità fissati nei precedenti articoli, tenendo conto che, per interventi del medesimo tipo, vale la cronologia nella data di presentazione delle domande.

La concessione dei singoli contributi avverrà con decreto del presidente della giunta regionale con cui verranno stabilite, altresì, le clausole operative, tecniche e finanziarie, cui dovrà attenersi ciascun beneficiario.

Art. 10.

Concessione del contributo

Il contributo riconosciuto verrà liquidato secondo le seguenti scadenze e percentuali:

- il 30% ad avvenuto inizio dei lavori, certificato dal professionista incaricato dalla direzione dei lavori;
- il 40% in corso d'opera sulla base di uno stato di avanzamento dal quale risulti che i lavori eseguiti hanno superato il 70% degli investimenti;
- il 30% ad avvenuta ultimazione dei lavori.

Art. 11.

Condizioni per la concessione del contributo

Pena l'automatica decadenza del beneficio, gli interventi oggetto del contributo devono essere:

- iniziati entro 3 mesi dalla data della notifica del decreto di concessione;
- completati e resi funzionanti entro il termine stabilito dal decreto di concessione.

Per comprovati motivi, il presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore al dipartimento AA.PP. e su richiesta dell'interessato, può concedere una sola volta una congrua proroga.

Art. 12.

Decadenza del contributo

Il presidente della giunta può decretare la decadenza da tutti i benefici concessi qualora:

- i lavori non vengono iniziati entro il termine stabilito nel precedente art. 11 o ultimati nei termini stabiliti dal decreto di approvazione;
- gli interventi non vengono realizzati conformemente alla concessione edilizia;
- non venga rispettato l'impegno assunto sulle destinazioni d'uso di cui al precedente art. 7.

Il provvedimento di revoca è definitivo.

Art. 13.

Vigilanza e collaudo

La giunta regionale esercita la vigilanza sull'attuazione delle iniziative oggetto dei benefici previsti dalla presente legge tramite l'ufficio turismo che effettua specifici controlli in corso d'opera, in corrispondenza alle richieste di erogazione del contributo, e dispone un apposito collaudo ad avvenuta ultimazione dei lavori, teso a verificare la rispondenza della documentazione di spesa al progetto approvato e realizzato nonché la funzionalità dell'intervento.

Art. 14.

Determinazione della spesa e copertura finanziaria

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in lire 5 miliardi e la spesa graverà sul cap. 5903 del bilancio 1987 che presenta la necessaria disponibilità.

Art. 15.

Pubblicazione

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 22 aprile 1987

MICHETTI

88R0697

LEGGE REGIONALE 22 aprile 1987, n. 11.

Norme per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie in materia sanitaria.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 19 del 1º maggio 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

Alle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria si applicano le norme di cui alla legge regionale 27 dicembre 1983, n. 36 in quanto non contrastino con le disposizioni di cui ai successivi articoli della presente legge.

Art. 2.

Accertamento della violazione

Le violazioni di norme di cui al precedente articolo 1 sono accertate mediante processo verbale.

Il processo verbale deve contenere:

- a) l'indicazione della data, ora e luogo di accertamento;
- b) le generalità e la qualifica del verbale o dei verbalizzanti;

c) le generalità del trasgressore ovvero, ove possibile, le generalità di chi era tenuto alla sorveglianza, se il trasgressore sia minore degli anni diciotto o incapace di intendere e di volere e lo stato di incapacità non derivi da sua colpa e non sia stato da lui preordinato;

d) la descrizione succinta del fatto costituente l'illecito con l'indicazione quanto sia possibile delle circostanze di tempo e luogo e degli eventuali mezzi impiegati dal trasgressore;

e) la menzione della norma che si ritiene violata;

f) la menzione della norma che prevede la sanzione pecuniaria;

g) l'individuazione di eventuali responsabili in solido; ai sensi dell'art. 6 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

h) la menzione della facoltà di pagamento in misura ridotta entro sessanta giorni dalla data di contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla data di notificazione del processo verbale;

i) l'indicazione dell'ammontare della sanzione pecuniaria determinata in misura ridotta;

l) l'indicazione della U.S.L. in favore della quale effettuare il pagamento e delle modalità di effettuazione del pagamento medesimo;

m) l'indicazione del sindaco al quale il trasgressore può rivolgersi per essere sentito e presentare scritti o documenti difensivi in caso di mancato pagamento in misura ridotta;

n) le eventuali dichiarazioni rese dal trasgressore;

o) la firma del trasgressore o dei trasgressori e di quanti hanno proceduto ad accertare la violazione;

p) l'eventuale relata di notifica.

In calce al processo verbale vengono indicate le generalità di eventuali persone in grado di testimoniare sui fatti oggetto della trasgressione.

Il processo verbale va redatto in quattro copie delle quali una è rilasciata al trasgressore, una inviata alla U.S.L. nel cui ambito territoriale la violazione è stata accertata, una al Sindaco del comune del luogo di accertamento ed una viene conservata agli atti dell'ufficio, comando o ente da cui dipende il verbalizzante.

Nelle materie oggetto della presente legge e di cui al precedente articolo 1, per luogo di commissione del fatto si intende il luogo ove sia avvenuto da parte di uno degli agenti di cui al successivo articolo l'accertamento della violazione ovvero il prelievo del campione sottoposto ad analisi. Pertanto il sindaco al quale inviare il rapporto previsto dall'art. 17 della legge 21 novembre 1981, n. 689 ed al quale il trasgressore può rivolgersi ai sensi dell'art. 18 primo comma della citata legge 689/81 è quello del luogo di accertamento della violazione, come definito ai sensi della presente disposizione.

Art. 3.

Agenti accertatori

All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni di norme di cui al precedente art. 1, oltre ai soggetti indicati dall'art. 10 della legge 21 novembre 1981 n. 589, provvede il personale di ciascuna U.S.L. individuato dal comitato di gestione ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 18 dicembre 1981 n. 50 e dell'art. 12 della legge regionale 18 dicembre 1981, n. 54 in numero non inferiore a tre unità per ciascuna U.S.L.

Il personale delle U.S.L. di cui al comma precedente deve essere munito di idoneo documento rilasciato dal presidente del comitato di gestione della U.S.L. che attesti la legittimazione ad effettuare attività di vigilanza.

Art. 4.

Prelevamento dei campioni ed accertamenti mediante analisi

I campioni da sottoporre ad analisi sono prelevati almeno in numero di cinque, di cui uno viene consegnato all'interessato unitamente alla copia del verbale di prelevamento e gli altri vengono inviati al competente laboratorio.

All'accertamento mediante analisi di campioni provvedono, a seconda della rispettiva competenza, i presidi multizonali di igiene e prevenzione, già laboratori provinciali di igiene e profilassi, delle U.S.L. n. 2 e n. 6 con sede rispettivamente a Potenza e a Matera nonché l'Istituto zooprofilattico di Puglia e Basilicata e le sue sezioni.

La competenza territoriale dei predetti laboratori è determinata in relazione al luogo di accertamento delle violazioni.

In caso di esito sfavorevole dell'analisi, il laboratorio lo comunica agli interessati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Tale comunicazione, che equivale alla contestazione prevista dall'art. 9 della legge regionale 27 dicembre 1983 n. 36, deve contenere, tra l'altro, le indicazioni di cui alle lettere e), f), h), i), l) ed m) del precedente art. 2. Copia di detta comunicazione deve essere trasmessa alla U.S.L., ufficio o comando di appartenenza dell'agente prelevatore del campione sottoposto ad analisi.

Entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, gli interessati potranno presentare al laboratorio istanza scritta di revisione con la eventuale partecipazione di un proprio consulente tecnico allegando copia dell'esito della prima analisi e la ricevuta dell'avvenuto versamento di cui al successivo comma 3°.

Le analisi di revisione sono eseguite da idonei istituti universitari aventi sede nella regione o in regioni limitrofe, previa convenzione da stipularsi con la regione Basilicata. In attesa di dette convenzioni, le previsioni di analisi vengono effettuate dagli istituti indicati dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1982, n. 571.

Per ogni richiesta di revisione di analisi l'interessato è tenuto a versare in favore dell'istituto o laboratorio incaricato della revisione una somma di danaro di importi pari a quella fissata dal competente organo statale ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1982 n. 571.

Il mancato versamento rende improcedibilmente la istanza di revisione e determina la definitività della prima analisi.

Art. 5.

Devoluzione dei proventi

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni di norme relative alle materie indicate al precedente art. 1 e riscossi in forza di ordinanza - imgiunzione ovvero a seguito di pagamento in misura ridotta, spettano alle Unità sanitarie locali, ove l'illecito è stato accertato.

I relativi pagamenti vanno effettuati mediante versamento al tesoriere dell'U.S.L..

Art. 6.

Pagamento in misura ridotta

Per il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 21 novembre 1981, n. 689, qualora la norma violata non preveda il minimo della sanzione si applica il terzo del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa.

Art. 7.

Violazione di norme da parte dei Comuni

Qualora nelle materie indicate al precedente articolo 1 occorra procedere alla contestazione nei confronti di un amministratore o dipendente di un comune, gli organi ed i soggetti accertatori delle violazioni trasmettono il verbale alla Regione, dipartimento sicurezza sociale. In tal caso il presidente della giunta regionale sostituisce a tutti gli effetti, per il prosieguo del procedimento, la autorità sanitaria locale.

Art. 8.

Pubblicazione

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 22 aprile 1987

MICHETTI

88R0698

LEGGE REGIONALE 11 maggio 1987, n. 12.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, recante norme concernenti i laboratori di analisi cliniche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 23 del 16 maggio 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Requisiti minimi

I requisiti minimi di strutturazione, di dotazione strumentale e di qualificazione funzionale del personale dei laboratori di analisi cliniche sono fissati dal decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 1984 ed eventuali successive modificazioni.

È abrogata ogni altra norma regionale incompatibile con le disposizioni di cui al precedente articolo.

Art. 2.

Autorizzazione al trasferimento di un laboratorio preesistente

All'art. 2 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25 sono aggiunti i seguenti commi;

“Il titolare di un laboratorio che intenda trasferire il laboratorio stesso in altri locali ubicati nell'ambito territoriale del comune in cui ha sede il presidio deve inoltrare documentata domanda in carta legale al presidente della giunta regionale tramite l'Unità sanitaria locale competente per territorio.

L'autorizzazione al trasferimento è concessa, in presenza dei prescritti requisiti, con decreto del presidente della giunta, su conforme deliberazione della medesima giunta, sentiti, altresì, i pareri del comitato di gestione della predetta U.S.L. e della commissione tecnico-consulativa regionale prevista dall'art. 17 del precitato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 1984.

Qualora nei nuovi locali debbano essere utilizzate sostanze radioattive, la domanda deve essere corredata o integrata dalle autorizzazioni rilasciate dal sindaco ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 14 agosto 1984, n. 26.

Art. 3.

Pubblicazione

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 11 maggio 1987

MICHETTI

88R0699

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1987, n. 13.

Disciplina della spesa del bilancio per l'esercizio 1987 e norme relative alle procedure dei programmi di spesa.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 25 del 22 maggio 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Obiettivi degli interventi

I fondi rivenienti dal programma triennale per il Mezzogiorno, dai P.I.M., dal F.I.O. nonché da programmi di settore in applicazione di normative comunitarie, nazionali e regionali, salvo quanto diversamente previsto dalle medesime leggi, sono finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

sviluppo dell'occupazione e del reddito;
riequilibrio territoriale;
aumento della redditività e della produttività della spesa.

A tal fine, l'ufficio del piano, nell'ambito delle attribuzioni di cui alla legge regionale n. 9/86, curerà in particolare:

la verifica della compatibilità dei programmi regionali di settore rispetto agli obiettivi del piano regionale di sviluppo;

la valutazione degli effetti regionali di leggi, piani e programmi nazionali e di regolamenti europei con particolare riferimento alla legge finanziaria, nonché ai programmi della legge 64/1986, ed ai piani di settore;

la messa a punto delle metodologie e procedure, esplicitamente da leggi nazionali e da regolamenti comunitari, da applicare nei programmi.

L'ufficio programmi, per assicurare il concorso degli enti locali al processo di formazione dei programmi di intervento e di spesa della Regione formula proposte in riferimento alle relazioni previsionali e programmatiche degli enti locali medesimi ed ai piani di sviluppo socio-economici delle Comunità montane.

Ogni programma pluriennale presentato al consiglio dalla giunta regionale deve essere corredato del parere del comitato per la programmazione di cui alla legge regionale n. 7/1978.

Art. 2.

Programmi pluriennali e piani annuali di attuazione

I programmi regionali di spesa e di interventi hanno di norma durata triennale e si articolano in piani annuali di attuazione che determinano per ciascun anno il livello di spesa e le attività finanziabili.

I programmi pluriennali di spesa sono approvati dal consiglio regionale su proposta della giunta regionale.

I piani annuali sono approvati dalla giunta regionale sentita la competente commissione consiliare, che ne può richiedere l'esame in consiglio.

Per l'esercizio 1987 il termine di approvazione dei piani annuali ed ove necessario dei programmi pluriennali, viene fissato al 31 maggio.

La giunta regionale entro il 28 febbraio con propria delibera fissa i termini entro i quali devono pervenire, a pena di decadenza, le istanze dei soggetti pubblici e privati interessati e la documentazione prevista dalla legislazione di settore dandone idonea pubblicità.

Le procedure ed i termini di cui al presente articolo si applicano, anche in deroga alla vigente normativa regionale, fatte salve diverse previsioni di specifiche normative statali o comunitarie.

Art. 3.

Funzioni delegate

Le direttive che accompagnano piani e programmi devono contenere anche la determinazione dei tempi tecnici necessari per l'attuazione dei progetti e lo svolgimento delle funzioni delegate.

La giunta regionale provvede, nei limiti delle vigenti disposizioni statali in materia, all'erogazione dei fondi necessari per l'espletamento delle funzioni delegate. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge adotta o propone i relativi provvedimenti inclusi quelli di trasferimento o comando del personale regionale connesse alle funzioni delegate ai sensi e nei limiti della normativa regionale vigente.

Entro il 30 settembre la giunta regionale predispone, sulla base di idonea ricognizione, una relazione sullo stato della gestione dei programmi, degli interventi e delle funzioni delegate o affidate agli enti locali, anche al fine dell'adozione di procedure costitutive, nei confronti degli enti delegati o concessionari inadempienti.

Art. 4.

Attività degli enti strumentali

Al fine di assicurare il raccordo tra fase di programmazione regionale e fase di attuazione ed il coordinamento delle azioni, i termini di presentazione alla giunta regionale dei bilanci di previsione degli enti strumentali della Regione sono fissati al 20 ottobre di ogni anno.

I bilanci preventivi, adottati nelle forme di rito, devono essere accompagnati da una relazione sullo stato di attuazione dei programmi e delle funzioni di competenza e sugli intenti programmatici per l'esercizio successivo.

Per quanto riguarda gli altri enti, i cui bilanci siano costituiti per più del 50% da entrate provenienti, sotto qualsiasi forma, da capitoli di spesa del bilancio regionale, l'erogazione dei fondi da parte della Regione è subordinata al rispetto dei tempi e delle condizioni di cui ai commi precedenti, salvo vincoli diversi fissati da norme specifiche.

Il consiglio regionale entro il 31 gennaio dell'anno successivo deve emanare le proprie direttive per l'attuazione dei programmi degli enti suddetti.

Art. 5.

Limite massimo di indebitamento

Il limite massimo di indebitamento a carico del bilancio della Regione Basilicata per l'esercizio finanziario 1987 è fissato in L. 150.770 miliardi.

Art. 6.

Istituto di Ricerche economiche e sociali della Basilicata

Il contributo ordinario per assicurare il funzionamento dell'Istituto di ricerche economiche e sociali della Basilicata - I.B.R.E.S. - è stabilito per il 1987 il L. 600.000.000, da erogarsi annualmente subito dopo l'approvazione del bilancio regionale.

Il programma di attività dell'Istituto a partire dal 1987 deve prevedere oltre i compiti di cui all'art. 2 dello statuto dell'IBRES:

a) la presentazione, di concerto con il dipartimento programmazione:

di un rapporto annuale sull'economia della Basilicata, entro il 30 settembre di ogni anno;

di un rapporto annuale sulle autonomie locali, entro il 30 giugno di ogni anno;

b) le collaborazioni richieste dalla Regione, per l'osservatorio regionale del mercato del lavoro.

Art. 7.

Piano di forestazione

Il fondo occorrente all'attuazione degli interventi di forestazione per il 1987 da parte delle Comunità montane e del consorzio dei comuni non montani del Materano è determinato in lire 36 miliardi, di cui lire 24 miliardi a carico dei capitoli 3501 e 3502.

Alla copertura della rimanente somma di lire 12 miliardi si provvederà con le assegnazioni statali di cui al decreto legge n. 760/1986.

Al fondo si accede sulla base di un piano annuale di intervento da predisporre ed approvare entro il 31 maggio e che dovrà tener conto degli interventi previsti per la difesa del suolo, il consolidamento degli abitanti, le opere di civiltà nelle campagne, il verde pubblico nei centri abitati, la tutela del paesaggio con riferimento alle colture e la riattivazione di vivai comunali, zonali e regionali.

Il piano annuale può destinare anche una quota del fondo per concorrere alla realizzazione di progetti di forestazione produttiva.

Art. 8.

Quantificazione degli oneri per l'attuazione della spesa prevista dalla legislazione

Per l'attuazione della spesa regionale relativa alle seguenti materie la quantificazione finanziaria annuale per l'esercizio 1987 o pluriennale viene fissata nei limiti appresso indicati:

1) Piani paesistici di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 431 - Stanziamento annuale di L. 1.000.000.000 al cap. 3850;

2) Stazione di Geodesia Spaziale, per il biennio 1987/88 viene autorizzata la spesa di lire 2 miliardi con uno stanziamento annuale per il 1987 di L. 1.200.000.000 al cap. 7120;

3) Completamento complesso termale «La Calda» di Latronico - Stanziamento annuale L. 1.000.000.000 al cap. 5905;

4) Ammodernamento e sistemazione di strade provinciali - Per il biennio 1987-88 viene autorizzata la spesa di L. 10.000.000.000, con uno stanziamento annuale per l'esercizio 1987 di L. 4.000.000.000 al cap. 7025;

5) Opere di consolidamento di abitati. Per il biennio 1987-88 viene autorizzata la spesa di L. 40.000.000, con uno stanziamento annuale per l'esercizio 1987 di L. 20.000.000.000 al cap. 1912.

6) Contributi ai comuni per interventi urgenti - Stanziamento annuale di L. 4.000.000.000 al cap. 7110;

7) Edilizia scolastica minore - Stanziamento annuale L. 1.000.000.000 al cap. 1421;

8) Ristrutturazione, sistemazione e ampliamento di edifici destinati a case di riposo - Stanziamento annuale di L. 1.000.000.000 al cap. 4121;

9) Spese per smaltimento di rifiuti - Stanziamento annuale di L. 1.500.000.000 al cap. 4650.

10) Spese per l'igiene pubblica - Stanziamento annuale di L. 500.000.000 al cap. 4651;

11) Contributi per servizi di macellazione - Stanziamento annuale di L. 700.000.000 al cap. 5051;

12) Fondo spese di rappresentanza - Stanziamento annuale L. 20.000.000 al cap. 170;

13) Manutenzione e adattamento di locali - Stanziamento annuale L. 800.000.000 al cap. 710;

14) Incarichi professionali - Per il biennio 1987/88 viene autorizzata la spesa di L. 3.000.000.000, con uno stanziamento annuale per l'esercizio 1987 di L. 1.500.000.000 al cap. 560;

15) Spese e contributi per convegni, mostre e altre manifestazioni - Stanziamento annuale L. 500.000.000 al cap. 750;

16) Spese e contributi per finalità promozionali - Stanziamento annuale L. 600.000.000 al cap. 830;

17) Contributi in conto capitale in favore degli artigiani - Stanziamento annuale di L. 1.200.000.000 al cap. 5670;

18) Contributi per interventi in zone turistiche - Stanziamento annuale di L. 1.200.000.000 al cap. 5820;

19) Contributi per il turismo sociale e giovanile - Stanziamento annuale di L. 200.000.000 al cap. 5860;

20) Contributi per la promozione commerciale.

Stanziamenti annuali: cap. 6050 L. 30.000.000; cap. 6060 L. 30.000.000; cap. 6070 L. 30.000.000; cap. 6120 L. 30.000.000.

21) Contributi per palestre scolastiche - Stanziamento annuale di L. 250.000.000 al cap. 1460;

22) Interventi urgenti di edilizia scolastica - Stanziamento annuale di L. 750.000.000 al cap. 1461;

23) Contributi per impianti sportivi - Stanziamento annuale di L. 500.000.000 al cap. 5925.

Per la realizzazione dei vari interventi si applica la disciplina prevista dalle leggi di settore e quella rinveniente dalla legge regionale n. 7/1986 e successive modificazioni ed integrazioni, di cui alla legge regionale n. 27 del 22 dicembre 1986.

Art. 9.

Limiti di impegno

I limiti di impegno disposti dalle sottoindicate leggi regionali, a carico dei capitoli di spesa a fianco di esse indicati, sono stabiliti per l'esercizio finanziario 1987 per i seguenti importi:

cap. 1420 - Edilizia scolastica legge regionale 42/75 e 5/80 L. 800.000.000;

cap. 3035 - Siccità 1983 legge regionale 33/83, art. 5 L. 5.200.000.000;

cap. 3700 - Rafforzamento urbano legge regionale 19/85 L. 500.000.000;

cap. 5910 - Impianti sportivi legge regionale 30/74 L. 700.000.000;

cap. 5930 - Impianti sportivi - legge regionale 18/85 L. 250.000.000;

cap. 6763 - Legge Merli legge regionale 5/82 L. 600.000.000;

cap. 6790 - Opere igieniche legge regionale 9/73 e 24/85 L. 6.020.000.000;

cap. 6910 - Edilizia pubblica - legge regionale 9/73 e 24/85 L. 1.860.000.000;

cap. 7010 - Opere stradali legge regionale 9/73 e 24/85 L. 6.200.470.000.

Art. 10.

Occupazione giovanile

Per le finalità di cui alla legge regionale 29 agosto 1985, n. 32 relativa agli interventi straordinari a sostegno dell'occupazione giovanile è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1987, una spesa complessiva di L. 23.100.000.000, così articolata:

L. 14.500.000.000 a carico del cap. 1155 per attività formativa;

L. 600.000.000 a carico del cap. 1165 per contributi a sostegno delle cooperative giovanili;

L. 8.000.000.000 a carico del cap. 1166 per interventi straordinari.

Tali fondi, per l'esercizio finanziario 1987, sono integrati di una quota, pari al 5% degli stanziamenti relativi ai seguenti capitoli, fatta salva la compatibilità con le vigenti leggi di settore:

1) AGRICOLTURA	L. 1.365.000.000
a) Cooperazione	
(capp. 2622 - 2623 - 2624)	
L. 7.300.000.000 × 5%	L. 365.000.000
b) Credito Agrario	
(capp. 2962 - 2963 - 2964 - 2965)	
L. 12.000.000.000 × 5%	L. 600.000.000
c) Miglioramenti fondiari	
(capp. 3504 - 3505 - 3506 - 3507)	
L. 8.000.000.000 × 5%	L. 400.000.000
2) ASSISTENZA SOCIALE	
(capp. 4090 - 4095 - 4105)	
L. 13.750.000.000 × 5%	L. 687.500.000
3) ARTIGIANATO	
(capp. 5670 - 5681)	
L. 1.500.000.000 × 5%	L. 75.000.000.000
4) TURISMO	
(capp. 5870 - 5871 - 5900)	
L. 4.800.000.000 × 5%	L. 240.000.000
5) PROGRAMMA TRIENNALE	
(capp. 7310 - 7312 - 7313 - 7315)	
L. 35.000.000.000 × 5%	L. 1.750.000.000
TOTALE	L. 4.117.500.000

Entro il 31 maggio 1987 il consiglio regionale approva, su proposta della giunta, il programma triennale degli interventi della legge regionale 32/85 sulla occupazione giovanile.

Le domande di cui all'art. 3 della legge regionale 32/85 intese ad ottenere gli interventi per le singole opportunità offerte dalla legge devono essere presentate entro i termini fissati dalla giunta regionale, con proprio atto deliberativo, che dovrà prevedere anche le idonee forme di pubblicazione:

Art. 11.

Servizi di trasporto urbano

E autorizzata a carico del cap. 5485 del bilancio 1987 la spesa di L. 3.000.000.000 per le esigenze dei servizi di trasporto urbano non rientranti nei finanziamenti di cui alla legge n. 151/1981.

Il programma degli interventi sarà definito con atto del consiglio regionale.

Art. 12.

Quota associativa al CINSEDO

Per l'anno 1987 il contributo a favore del CINSEDO di cui alla legge regionale n. 38 del 30 dicembre 1983 è stabilito il L. 20.000.000.

Art. 13.

Contributi per le bande musicali

E autorizzata la spesa a carico del cap. 5841 del bilancio per la spesa di L. 150.000.000 per la concessione di contributi per la promozione dei concerti bandistici.

I contributi saranno concessi per non più di una sola volta all'anno, secondo le modalità fissate dalla giunta regionale, sentita la competente commissione.

I benefici dovranno produrre apposita documentazione giustificativa della spesa, sulla base di quanto richiesto dalla giunta regionale con la delibera di concessione.

Art. 14.

Realizzazione sedi della giunta e del consiglio

Gli interventi di cui all'art. 13 della legge regionale concernente l'asestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 1986 sono stabiliti in lire 50 miliardi, di cui lire 8 miliardi a carico del capitolo 3740 del bilancio per l'esercizio finanziario 1987.

Art. 15.

Integrazione e rifinanziamento della legge regionale 4 maggio 1973 n. 9 recante norme per la concessione di contributi per opere stradali, impianti di pubblica illuminazione, opere igienico-sanitarie ed altre opere di pertinenza degli Enti Locali.

1. Per consentire la formazione di una più adeguata qualità della vita sul territorio la Regione promuove un programma straordinario di interventi diretti a migliorare la infrastrutturazione elementare.

2. L'intervento ha luogo mediante la concessione a favore degli enti locali di contributi costanti nella misura del 5%, sulla spesa riconosciuta necessaria.

2. Allo scopo di assicurare la coerenza dell'intervento di cui al presente articolo con i piani e programmi regionali definiti, i finanziamenti sono diretti a favorire la realizzazione delle opere di cui all'art. 3 della legge regionale 26 aprile 1985 n. 24 con priorità per quelle finalizzate alla eliminazione di situazioni di particolare gravità ed urgenza nel settore delle opere igieniche ovvero necessarie per completare funzionalmente interventi parzialmente eseguiti.

4. I contributi costanti di cui al punto 2 sono concessi agli enti locali sui finanziamenti per mutui da contrarre entro le seguenti misure:

Ai comuni per un importo pari a quello assegnato ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 26 aprile 1985, n. 24;

Alle Province di Potenza e Matera, rispettivamente per L. 6.000.000.000 L. 4.000.000.000.

Ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 24 del 26 maggio 1985 a favore dei comuni che dimostrino di avere risorse impegnabili insufficienti è autorizzata la concessione di contributi in misura superiore a quella prevista dal comma 2 del presente articolo e comunque nei limiti del tasso praticato dalla Cassa depositi e prestiti in modo da consentire, tenuto conto delle oggettive ed accertate disponibilità finanziarie di ciascun comune, la contrazione dei mutui occorrenti per la esecuzione delle opere ammesse ai benefici di legge.

6. Una quota del limite di impegno autorizzato ai sensi del presente articolo, non inferiore al 15% è accantonata per le esigenze previste dall'art. 5 della legge regionale 28 agosto 1979 n. 32 nonché per fronteggiare esigenze urgenti, imprevisti ed i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle norme del comma 5 del presente articolo.

7. Entro trenta giorni dalla data di comunicazione della premessa di contributo, gli enti locali devono far conoscere il programma di utilizzazione del finanziamento assentito.

Ai fini della formale concessione dei contributi autorizzati dal presente articolo, gli enti devono presentare al dipartimento assetto del territorio la documentazione prevista dal 3° comma dell'art. 9 della legge regionale 8 febbraio 1977 n. 10 entro il termine nella lettera di comunicazione del finanziamento.

Per le opere di edilizia scolastica ammesse ai benefici del presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 30 agosto 1976 n. 25.

8. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato l'ulteriore limite di impegno di L. 5.000.000.000.000.

Il predetto limite di impegno viene così ripartito:

cap. 1420 - Contributi costanti per l'attuazione degli interventi a favore dell'edilizia scolastica.

Limite di impegno ventennale a partire dal 1988 L. 100.000.000

Limite di impegno ventennale a partire dal 1989 L. 200.000.000; sommando L. 300.000.000.

cap. 6790 - Contributi costanti per le realizzazioni di acquedotti, fognature, opere igieniche e sanitarie di interesse di enti locali.

Limite di impegno ventennale a partire dal 1988 L. 500.000.000

Limite di impegno ventennale a partire dal 1989 L. 800.000.000; sommando L. 1.300.000.000.

cap. 6900 - Contributi costanti per la esecuzione delle opere per fornire l'energia elettrica ai comuni ed alle frazioni che ne sono sprovvisti.

Limite di impegno ventennale a partire dal 1988 L. 150.000.000

Limite di impegno ventennale a partire dal 1989 L. 200.000.000; sommando L. 350.000.000.

Art. 16.

Proroga termini di scadenza della legge regionale sul diritto allo studio universitario

I termini di efficacia della legge regionale 6 gennaio 1983, n. 5, concernente «Norme provvisorie sul diritto allo studio universitario», prorogati con leggi regionali 18 agosto 1984, n. 27 e 30 dicembre 1985, n. 34 sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1987.

Alla copertura degli oneri connessi all'applicazione del presente articolo si provvederà con i fondi iscritti al cap. 1021 del bilancio regionale.

Art. 17.

Parco storico naturale delle chiese rupestri di Matera

E autorizzata a carico del cap. 1290 del bilancio regionale per l'esercizio 1987 la spesa di L. 100.000.000 per le finalità di cui alla legge regionale 16 gennaio 1978, n. 3 concernente l'istituzione del parco storico naturale delle Chiese Rupestri di Matera.

Art. 18.

Attività divulgative della cultura e dell'informazione televisiva

Per la finalità di cui alla legge 25 luglio 1984, n. 22 è autorizzata la spesa di lire 970 milioni per il triennio 1987-89 con uno stanziamento annuale per l'esercizio 1987 di L. 200.000.000.

Art. 19.

Informazioni al Consiglio

Per le spese impegnate sui capitoli di bilancio di seguito elencati, la giunta trasmette ogni sei mesi al consiglio regionale un apposito elenco contenente il capitolo di bilancio, i soggetti beneficiari, l'importo impegnato, le finalità della spesa, gli estremi dell'atto di impegno:

cap. 560 spese per prestazioni professionali;

cap. 750 spese per contributi per convegni;

cap. 830 contributi e spese nel campo economico, sociale e culturale;
 cap. 1461 opere urgenti, ed scol., igiene e sicurezza;
 cap. 1560 interventi straordinari per la promozione educativa e culturale;
 cap. 3850 piani paesistici;
 cap. 4060 contributi agli asilo nido;
 cap. 4150 servizi socio assistenziali;
 cap. 4650 smaltimento rifiuti;
 cap. 4651 igiene dell'acqua;
 cap. 4800 funz. consultori familiari;
 cap. 4810 assistenza alla maternità;
 cap. 5810 contributi straordinari Pro-Loce, EPT ecc.;
 cap. 5820 contributi interventi urgenti zone turistiche;
 cap. 5840 propaganda turistica;
 cap. 5860 contributi una tantum per lo sviluppo dello sport, tempo libero, turismo;
 cap. 5865 itinerari delle nevi;
 cap. 6050 promozione commerciale;
 cap. 6060 promozione commerciale;
 cap. 6070 promozione commerciale;
 cap. 6120 promozione commerciale;
 cap. 6270 contributo consorzi tra piccole e medie imprese;
 cap. 6450 soggiorno figli di emigrati residenti all'estero;
 cap. 7110 contributi ai comuni per interventi urgenti.

Art. 20.

Copertura finanziaria

Le autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge trovano copertura finanziaria nel bilancio 1987 e nel bilancio pluriennale 1987/89 ad esso allegato.

Art. 21.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 18 maggio 1987

MICHETTI

88R0700

LEGGE REGIONALE 20 maggio 1987, n. 14.

Interventi urgenti su strutture ed aree a servizio del commercio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 25 del 22 maggio 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per gli interventi urgenti su strutture ed aree a servizio del commercio sono concessi ai comuni interessati, contributi nella misura del 50% della spesa preventiva.

I contributi sono concessi ai comuni, con atto deliberativo della giunta regionale e non possono superare l'importo massimo di lire 25 milioni per uno stesso intervento.

Art. 2.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 100 milioni farà carico al cap. 6095 del bilancio per l'esercizio finanziario 1987.

Per gli esercizi successivi le leggi di bilancio determineranno l'entità della spesa che farà carico agli stessi o corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 20 maggio 1987

MICHETTI

88R0701

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1987, n. 15.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 settembre 1983, n. 30 e successive modificazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 27 del 3 giugno 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge modifica ed integra la legge regionale 2 settembre 1983, n. 30 «Riordino transitorio del regime degli assegni vitalizi dei consiglieri regionali» e successive modificazioni, in attesa della emanazione della legge quadro in materia.

Art. 2.

L'art. 2 della legge regionale 2 settembre 1983, n. 30, così come modificato con legge regionale 27 luglio 1984, n. 23 e 12 marzo 1986 n. 6 è sostituito dal seguente:

«Il bilancio del fondo di previdenza è allegato come gestione speciale al bilancio annuale del consiglio regionale.

Entro il 30 settembre di ciascun anno il bilancio tecnico attuariale del fondo è presentato all'ufficio di presidenza che accerta in modo analitico l'andamento della gestione.

All'inizio di ogni legislatura l'eventuale disavanzo finanziario del fondo può essere ripianato con una contribuzione «una tantum» a valere sulle spese di funzionamento del consiglio regionale in modo da assicurare, entro un quinquennio, il pareggio della gestione tecnico finanziaria del fondo.

Il relativo stanziamento, da stabilire con legge regionale, è iscritto nel capitolo di spesa del bilancio del consiglio regionale, n. 1 «indennità di carica e di missione spettante ai consiglieri regionali».

Art. 3.

L'art. 3 della legge regionale 2 settembre 1983 n. 30, così come modificato dalla legge regionale 27 luglio 1984, n. 23, è sostituito dal seguente:

«I consiglieri regionali sono assoggettati d'ufficio al pagamento dei contributi di previdenza dal giorno della corresponsione dell'indennità consiliare.

Con effetto dalla data delle elezioni, i contributi sono trattenuti ogni mese sulle indennità dell'Amministrazione del consiglio regionale.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i consiglieri regionali sono assoggettati d'ufficio al pagamento dei contributi di previdenza nella misura mensile del 22% della indennità mensile lorda loro corrisposta».

Art. 4.

L'art. 8 della legge regionale 2 settembre 1983 n. 30 è così sostituito:

Il consigliere che abbia versato i contributi previdenziali per un periodo inferiore ai 5 anni, ma non inferiore a 30 mesi, ha facoltà di continuare, qualora sia rieletto o comunque cessi dal mandato, il versamento stesso per il tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo, che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avrà compiuto il quinquennio contributivo e il sessantesimo anno di età.

Il consigliere regionale che, al momento della cessazione del mandato, abbia compiuto il sessantesimo anno di età o lo compia prima del periodo occorrente per il quinquennio contributivo ha facoltà di versare in unica soluzione le somme corrispondenti alle mensilità mancanti per il completamento del quinquennio, purché abbia un'anzianità contributiva obbligatoria non inferiore a trenta mesi.

Art. 5.

L'art. 11 della legge regionale 2 settembre 1983, n. 30 viene così modificato:

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'ammontare mensile dell'assegno vitalizio è determinato in base alla seguente tabella, in percentuale, rispetto agli anni di contribuzione, sull'indennità mensile lorda - di cui alla lettera f) dell'art. 1 della legge regionale 6 settembre 1978, n. 43, modificativo del 2° comma dell'art. 1 della legge regionale 22 giugno 1973, n. 16, corrisposta ai consiglieri in carica nello stesso mese cui si riferisce l'assegno vitalizio:

Anni di contribuzione	Percentuale sulla indennità mensile lorda
5	30
6	33
7	36
8	39
9	42
10	45
11	48
12	51
13	54
14	57
15	60
16 ed oltre	63

Agli effetti del computo degli anni di contribuzione l'eventuale frazione di anno, non inferiore ai sei mesi ed un giorno, viene computata come anno intero.

Art. 6.

La tabella di cui all'art. 13 della legge regionale 2 settembre 1983, n. 30 è così sostituita:

Età di pensionamento	Coefficiente di riduzione
Anni 55	0,7604
Anni 56	0,8016
Anni 57	0,8460
Anni 58	0,8936
Anni 59	0,9448

Art. 7.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge valutati in L. 250.000.000 per l'esercizio 1987, si provvede mediante imputazione sul cap. 10 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dell'esercizio in corso.

Per gli esercizi successivi la spesa, quantificata di anno in anno, graverà sullo stesso o corrispondente capitolo di bilancio.

Art. 8.

È revocata la deliberazione legislativa del consiglio regionale n. 311, approvata nella seduta del 7 aprile 1987, avente ad oggetto: legge regionale «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 settembre 1983, n. 30 e successive modificazioni».

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 2° comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 29 maggio 1987

MICHETTI

88R0702

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1987, n. 16.

Norme per l'attuazione del servizio U.M.A. nell'espletamento delle funzioni trasferite alla regione in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 27 del 3 giugno 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con le organizzazioni professionali maggiormente rappresentative nella regione Basilicata al fine di avvalersi dell'ausilio delle predette organizzazioni per:

a) collaborare con la Regione nell'assistenza degli utenti, che all'uopo hanno specificatamente delegato la propria organizzazione, per la compilazione, la raccolta e presentazione agli uffici provinciali U.M.A. della Basilicata delle dichiarazioni annuali previste dal D.M. 6 agosto 1963 e successive modificazioni e integrazioni;

b) assistere gli utenti nella presentazione agli uffici provinciali U.M.A. della Basilicata delle richieste e del ritiro dei titoli per il prelievamento del carburante agevolato loro spettante e per lo svolgimento di tutte le altre pratiche che, a giudizio della Regione, si rendono necessarie;

c) ospitare, senza particolare compenso sui propri organi di stampa, comunicati predisposti dalla Regione nonché notizie o iniziative riguardanti gli utenti e la meccanizzazione agricola in genere.

Art. 2.

Le organizzazioni professionali che firmeranno la convenzione saranno obbligate a dare esecuzione agli impegni derivanti dalla stessa convenzione a mezzo delle proprie sezioni periferiche e uffici dipendenti esistenti nel periodo regionale, con l'osservanza delle modalità disposte dalla Regione, assicurando le prestazioni dei servizi previsti dalla convenzione.

Art. 3.

La Regione, per le prestazioni di cui all'art. 1 della presente legge, concorre alle spese sostenute dalle organizzazioni professionali firmatarie nella seguente misura:

a) lire trentamila per ogni dichiarazione annuale, degli utenti già iscritti (ditte attive, ditte cessate, escluse le ditte iscritte al s.e.a.r.b.) tenuti alla verifica, a norma dell'art. 17 del decreto ministeriale 6 agosto 1963 e successive modificazioni e integrazioni presentata dalle organizzazioni agli uffici provinciali U.M.A. della Regione;

b) lire trentamila per ogni libretto supplementare (mod. 27) di cui agli articoli 21 e 23 del decreto ministeriale 6 agosto 1963 e successive modificazioni e integrazioni, utilizzato dall'utente, debitamente compilato e consegnato dalle organizzazioni agli uffici provinciali U.M.A. della Regione;

c) lire cinquemila per ogni ditta di nuova iscrizione, con tutta la documentazione prevista inoltrata dalle organizzazioni agli uffici provinciali U.M.A. della Regione.

Art. 4.

Il 70% dello stanziamento annuale è destinato al pagamento dei compensi di cui all'art. 3 della presente legge mentre il rimanente 30% - con somme da corrispondere, in misura proporzionale al numero delle pratiche, di cui al punto a) del precedente art. 3, presentate nel corso dell'anno - viene corrisposto alle stesse organizzazioni firmatarie della convenzione perché svolgano azione promozionale o attuino iniziative volte a incrementare il settore della meccanizzazione agricola.

Art. 5.

Il corrispettivo spettante alle organizzazioni professionali regionali, a norma dell'art. 4 della presente legge, verrà liquidato dalla giunta regionale sulla base di apposite distinte compilate dalle organizzazioni provinciali, su modello concordato con la Regione, debitamente vistate e datate dal competente ufficio provinciale U.M.A., nonché dietro presentazione, da parte delle stesse organizzazioni regionali, di un elenco riassuntivo contenente, per singola provincia, i dati complessivi relativi alle quantità delle singole prestazioni effettuate a norma dei punti a), b), e c) del precedente art. 3.

La liquidazione del contributo delle organizzazioni professionali regionali dovrà avvenire entro tre mesi dalle presentazioni da parte delle stesse firmatarie degli elenchi riassuntivi di cui al primo comma.

Per le presentazioni di cui al punto c), dell'art. 3 della presente legge la liquidazione delle spettanze dovrà avvenire entro il marzo successivo all'anno al quale si riferiscono gli elenchi riassuntivi presentati, agli uffici provinciali U.M.A., per la convalida, dalle organizzazioni firmatarie.

Art. 6.

L'onere derivante dalla presente legge, valutato il lire 40 milioni, farà carico dal capitolo 3461 del bilancio regionale 1987 così denominato «concorso della Regione nelle spese per le prestazioni di assistenza agli utenti di macchine agricole».

Per gli anni successivi si farà fronte con l'imputazione allo stesso o al corrispondente capitolo di bilancio ed il relativo stanziamento verrà stabilito con le leggi di bilancio degli esercizi corrispondenti.

Art. 7.

La presente legge regionale, che abroga la legge regionale 7 giugno 1980, n. 48, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 29 maggio 1987

MICHETTI

88R0703

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1987, n. 17.

Interventi regionali nel settore della edilizia residenziale pubblica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 27 del 3 giugno 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

La regione Basilicata, in conformità dei principi generali statuari e nell'ambito delle norme statali che regolano la materia, promuove interventi finalizzati:

- 1) al risanamento di abitati o di loro parti aventi caratteristiche di fatiscenza ed antigienicità, e alla eliminazione delle casette asismiche realizzate nella zona del Vulture in occasione del sisma del 1980;
- 2) al trasferimento degli abitati della Regione minacciati da frane;
- 3) all'acquisizione ed urbanizzazione delle aree destinate alla realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica.

Art. 2.

Gli interventi di cui al precedente art. 1 si applicano:

- 1) mediante la costruzione di nuovi alloggi destinati a coloro che occupano da almeno tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge abitazioni improprie, malsane o fatiscenti, e l'eliminazione delle casette asismiche realizzate nella zona del Vulture in occasione del sisma del 1980;
- 2) mediante l'esecuzione delle opere e dei lavori occorrenti alla realizzazione delle urbanizzazioni primarie e secondarie nonché all'acquisizione delle aree prescelte per il trasferimento parziale o totale degli abitati in frana;
- 3) mediante la concessione di contributi in conto capitale per la costituzione di un fondo di rotazione presso i Comuni da utilizzarsi esclusivamente per l'acquisizione e l'urbanizzazione primaria delle aree comprese nei piani destinati all'edilizia residenziale pubblica o delimitate ai sensi dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Capo II

CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI

Art. 3.

Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1 punto 1, si applicano le norme contenute negli articoli 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 della legge regionale 10 giugno 1978, n. 23.

Art. 4.

Il Comune interessato dalla localizzazione dell'intervento deve procedere all'individuazione ed all'assegnazione, all'I.A.C.P. competente per territorio, dell'area occorrente alla realizzazione del programma costruttivo, a pena di decadenza del finanziamento all'uopo concesso, entro 60 giorni dalla comunicazione regionale.

Art. 5.

Il programma costruttivo deve essere localizzato nell'ambito dei piani, approvati od adottati, redatti ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167.

I Comuni che non dispongono dei suddetti piani, procedono alla localizzazione dei programmi costruttivi nell'ambito delle aree indicate dal consiglio comunale, facenti parte delle zone residenziali dei piani regolatori e dei programmi di fabbricazione delimitate ai sensi dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 6.

Gli alloggi da realizzare per il risanamento degli abitati devono essere rispondenti alle norme tecniche contenute nell'ultimo comma dell'art. 16 e nel 1° comma dell'art. 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

La superficie netta non residenziale di pertinenza dell'alloggio (s.n.r.) deve essere contenuta nei limiti massimi del 40% della S.U.A. oltre mq. 18 di posto macchina o autorimessa.

Per superfici non residenziali si intendono quelle relative:

- g) androni di ingresso;
- alle cantine e soffitte;
- alle centrali termiche ed ai volumi tecnici;
- ai porticati liberi;
- agli altri locali strettamente connessi alla funzionalità delle residenze.

Art. 7.

I programmi costruttivi devono pervenire alla fase di consegna dei lavori ed apertura del cantiere nel termine di dodici mesi dalla data di esecuzione della delibera di localizzazione.

Trascorso inutilmente detto termine, il finanziamento viene revocato ed utilizzato per le esigenze derivanti dall'applicazione della presente legge relativamente agli interventi di risanamento.

Art. 8.

All'onere derivante dall'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 punto 1 si farà fronte con lo stanziamento della somma di lire 12 miliardi mediante l'accensione di apposito mutuo con la Cassa depositi e prestiti o con altro Istituto di Credito abilitato ai sensi dell'art. 5 del decreto legge 6 settembre 1965 n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 9.

Per l'attuazione degli interventi di trasferimento, totale o frazionale, degli abitati minacciati da frane, la regione Basilicata concede contributi in conto capitale per l'acquisizione delle aree, comprese nelle zone dell'uso destinate ed indicate secondo le procedure previste dagli articoli 3 e 4 della legge regionale 3 agosto 1977, n. 29, e per le opere di urbanizzazione primarie e secondarie occorrenti.

Art. 10.

La misura del contributo verrà stabilita sulla base di un programma complessivo di intervento redatto a cura del Comune interessato, che deve contenere:

- a) una relazione tecnica ed il piano finanziario con l'indicazione della natura degli interventi e della spesa complessivamente occorrente;
- b) gli estremi dei provvedimenti in base ai quali i Comuni interessati sono stati compresi tra quelli da trasferire totalmente o parzialmente;
- c) gli estremi dei provvedimenti di approvazione dello strumento urbanistico all'uso redatto.

Art. 11.

La giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predisporre il programma di localizzazione degli interventi sulla base dei programmi comunali di cui al precedente art. 10, tenendo conto delle caratteristiche geografiche e socio-economiche dei Comuni interessati.

Art. 12.

L'attuazione degli interventi è affidata ai Comuni interessati, i quali hanno il compito di procedere alla progettazione, direzione e contabilizzazione delle opere secondo le disposizioni all'uso contenute nel regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.

Qualora il contributo regionale non copra l'intera spesa occorrente prevista nel suddetto piano comunale d'intervento, il Comune interessato è obbligato a predisporre un progetto che comprenda opere funzionali, atte a consentire l'agibilità e la completa utilizzazione della parte del piano di trasferimento interessata dall'intervento.

Non saranno concessi contributi per l'attuazione di progetti che non saranno rispondenti alla predetta norma.

La verifica del rispetto della norma compete all'ufficio regionale competente.

Art. 13.

Il contributo concesso deve essere utilizzato, anche se parzialmente, con esclusione, però, delle spese tecniche, entro un anno dalla data del D.P.G. di concessione.

Qualora non verrà rispettato detto termine, il contributo verrà revocato e sarà utilizzato per le esigenze derivanti dall'applicazione della presente legge relativamente agli interventi di trasferimento totale o parziale degli abitati in frana.

Art. 14.

L'art. 6 della legge regionale 3 agosto 1977, n. 29 viene così modificato:

Scaduti i termini di cui all'art. 5 il consiglio comunale formerà l'elenco dei capi famiglia cui siano da assegnare le aree edificatorie secondo il seguente ordine di priorità:

- a) elenco dei proprietari residenti cui sono state notificate ordinanze di abbattimento;
- b) elenco dei proprietari residenti cui sono state notificate ordinanze di sgombero;
- c) elenco dei proprietari delle aree individuate nell'ambito delle zone da trasferire e residenti in tali zone;
- d) elenco dei proprietari delle aree individuati nella perimetrazione delle zone da trasferire e non residenti nella zona.

Eventuali ricorsi avverso le deliberazioni comunali devono essere prodotte entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione nell'albo pretorio del Comune.

Detti ricorsi decisi, in via definitiva dal consiglio comunale entro i successivi trenta giorni.

Art. 15.

All'onere derivante dall'attuazione degli interventi per il trasferimento totale o parziale degli abitati in frana si farà fronte con lo stanziamento della somma di lire 4 miliardi mediante l'accensione di un mutuo con le modalità previste al precedente art. 8.

Art. 16.

Per la realizzazione di programmi di acquisizione ed urbanizzazione primaria di aree comprese nei piani redatti ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 o delimitate ai sensi dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono concessi ai Comuni contributi in conto capitale per la costituzione di un fondo di rotazione da reintegrarsi secondo le disposizioni e nei limiti previsti dagli articoli 12 e 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Il contributo è concesso ai comuni che già dispongono di piani redatti ai sensi della suindicata legge n. 167/62, regolarmente approvati, o che abbiano provveduto a localizzare, ai sensi dell'art. 51 della legge 865/1971, interventi di edilizia residenziale pubblica su aree indicate, con deliberazione del consiglio comunale, nell'ambito della zona residenziale di fabbricazione regolarmente approvati.

Il finanziamento è concesso in misura proporzionale all'importo previsto a tale scopo nel piano finanziario per la determinazione della spesa occorrente.

Art. 17.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale procederà in base alle istanze pervenute alla individuazione dei Comuni ed alla ripartizione fra gli stessi dell'intero finanziamento disposto al riguardo, sulla base di una graduatoria redatta tenendo conto delle caratteristiche geografiche e socio-economiche dei Comuni.

La concessione del contributo è assoggettata alla presentazione, da parte dei Comuni interessati ed allegato alla domanda diretta al presidente della giunta regionale, di un programma d'intervento comprendente:

- a) una relazione tecnica con la indicazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria esistente e di quelle progettate;
- b) il piano finanziario con la indicazione della natura delle opere da eseguire ed il costo delle stesse;
- c) gli estremi dei provvedimenti di approvazione dello strumento urbanistico esistente o di approvazione della deliberazione comunale di delimitazione delle aree indicate ai sensi dell'art. 51 della legge n. 865/1971.

Art. 18.

L'attuazione degli interventi è affidata ai Comuni interessati secondo le disposizioni contenute nel precedente art. 12.

Qualora i Comuni beneficiari di finanziamento non utilizzino le somme attribuite neppure parzialmente, con esclusione delle spese tecniche, entro un anno dalla data del D.P.G. di concessione, la giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, provvede alla revoca del finanziamento che verrà utilizzato per le esigenze derivanti dall'attuazione degli interventi relativi all'acquisizione ed urbanizzazione delle aree destinate alla edilizia residenziale pubblica.

Art. 19.

All'onere derivante dal finanziamento dei programmi d'acquisizione ed urbanizzazione delle aree di cui al precedente art. 16, si farà fronte con lo stanziamento della somma di lire 2 miliardi mediante l'accensione di mutuo con le modalità previste al precedente art. 8.

Art. 20.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede con le disponibilità esistenti nel fondo globale per provvedimenti in corso, spese conto capitale, di cui al bilancio pluriennale 1987-1989, allegato al bilancio di previsione per l'esercizio 1987.

Art. 21.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1987 sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

In diminuzione:

cap. 7461 - Fondo globale per provvedimenti in corso - Spese in conto capitale L. 300.000.000.

In aumento:

cap. 3701 - (di nuova istituzione) - Interventi regionali nel settore dell'Edilizia residenziale pubblica L. 3.000.000.000.

Art. 22.

Ai sensi della legge regionale di bilancio per il 1987 la giunta regionale, per le finalità della presente legge, è autorizzata a contrarre un mutuo di L. 18.000.000.000 di cui lire 3 miliardi per l'anno 1987, lire 5 miliardi per l'anno 1988, lire 10 miliardi per l'anno 1989 con uno degli Istituti di credito all'uopo abilitati.

La durata del mutuo è stabilito in venti anni ed il relativo tasso effettivo annuo non dovrà superare una misura pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di due punti.

Nessuna variazione al tasso sarà ammessa durante l'intero periodo di ammortamento del mutuo.

art. 23.

L'importo delle annualità di ammortamento del mutuo di cui al precedente articolo rientra nei limiti indicati dal VI comma dell'art. 51 della legge regionale 11 aprile 1978, n. 18.

Art. 24.

L'onere derivante dall'ammortamento del mutuo di cui alla presente legge valutato in L. 500.000.000 per l'anno 1987, in L. 1.300.000.000 per l'anno 1986 e in L. 2.900.000.000 all'anno per il restante periodo di ammortamento del mutuo, farà carico ad apposito capitolo del bilancio regionale.

Alla copertura finanziaria, provvederanno il bilancio pluriennale 1987-1989, allegato al bilancio di previsione per l'esercizio 1987, ed i bilanci pluriennali successivi al 1989 fino ad esaurimento del periodo di ammortamento.

Art. 25.

La presente legge verrà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 29 maggio 1987

MICHETTI

88R0704

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1987, n. 18.

Interventi urgenti a sostegno delle imprese turistiche, alberghiere, danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche del gennaio 1987.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 28 del 13 giugno 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La regione Basilicata, allo scopo di contribuire ad una pronta ripresa delle attività turistiche regionali, concede contributi in conto capitale, nei modi e nei limiti stabiliti dalla presente legge, per il ripristino e l'adeguamento funzionale delle strutture turistiche, balneari, alberghiere che risultino danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche del gennaio 1987.

Art. 2.

Misura del contributo

I contributi in conto capitale sono concessi nella misura massima del 65% della spesa riconosciuta ammissibile per il ripristino e l'adeguamento funzionale delle strutture danneggiate.

Per la sostituzione degli arredi danneggiati il contributo regionale è fissato nella misura massima del 50% della spesa riconosciuta ammissibile.

I contributi di cui al presente articolo sono cumulabili con altre provvidenze previste da leggi statali purché la somma dei contributi stessi non superi l'85% della spesa riconosciuta ammissibile.

Art. 3.

Procedure e scadenze

Per accedere alle provvidenze di cui al precedente art. 2, la domanda di contributo, da prodursi a pena di decadenza, al dipartimento attività produttive, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è corredata da perizia giurata redatta dal tecnico incaricato, iscritto all'albo professionale, contenente:

- a) la dichiarazione di causalità del danno della mareggiata del gennaio 1987, ovvero da interventi per il riassetto del territorio connessi alla calamità naturale;
- b) la planimetria dello stato di fatto preesistente alla avversità atmosferica;
- c) elaborati grafici rappresentativi dello stato di fatto;
- d) progetto esecutivo dei lavori di ripristino e adeguamento funzionale delle strutture danneggiate;
- e) preventivo di spesa relativo agli arredi danneggiati da sostituire;
- f) computo metrico estimativo redatto sulla base dei prezzi unitari desunti dalle tariffe ufficiali aggiornate.

Gli atti indicati ai commi precedenti sono redatti da tecnici professionisti, secondo i limiti delle rispettive competenze, e dagli stessi giurati in ordine alla dipendenza degli interventi dalla mareggiata e alla indispensabilità degli interventi proposti, ai fini della totale e definitiva refusione dei danni subiti, nonché in ordine alla congruità dei prezzi di perizia.

In relazione alla natura dei danni causati agli impianti e all'urgenza dell'azione di ripristino e adeguamento funzionale, nella determinazione della spesa ammissibile a contributo, rientrano per intero le spese tecniche e quelle per l'arredamento.

La concessione dei singoli contributi avverrà con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, con il quale verranno stabilite, altresì le clausole operative, tecniche e finanziarie, cui dovrà attenersi ciascun beneficiario.

Pena la decadenza dal contributo regionale, i lavori di ripristino e di adeguamento funzionale delle strutture danneggiate, nonché la sostituzione degli arredi danneggiati devono essere effettuati entro mesi quattro dalla data di notifica del decreto di concessione del contributo.

Alla liquidazione del contributo si provvede con decreto del presidente della giunta regionale su parere della giunta stessa, dopo l'istruttoria effettuata dagli uffici tecnici del dipartimento attività produttive.

Art. 4.

Norma finanziaria

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 1.000.000.000 farà carico al cap. 5871 del bilancio per l'esercizio finanziario 1987.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 9 giugno 1987

MICHETTI

88R0705

LEGGE REGIONALE 17 giugno 1987, n. 19.

Integrazione della declaratoria della posizione di Staff «Ricostruzione» di cui al punto 6) dell'allegato n. 4 alla legge regionale 6 giugno 1986 n. 9.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 30 del 22 giugno 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La declaratoria della posizione di Staff «Ricostruzione», di cui al punto 6) dell'allegato n. 4 della legge regionale 6 giugno 1986, n. 9, viene così integrata:

Compete alla predetta posizione:

l'attività di programmazione, assistenza coordinamento e promozione di cui all'art. 7 della legge n. 219/1981 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'attività di rilevazione ed elaborazione dei dati relativi al processo di ricostruzione, con frequenza semestrale, anche al fine di formulare proposte per i programmi finanziari in materia;

l'attuazione di specifici compiti assegnati alla Regione dalle leggi in materia di ricostruzione e sviluppo delle zone colpite da calamità naturali, escluse le competenze in materia di protezione civile;

l'effettuazione dei controlli di cui alla legge regionale 29 agosto 1983, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni;

lo svolgimento di attività di studio, analisi e ricerca tecnica, giuridica e legislativa in materia di ricostruzione al fine di promuovere un concreto snellimento delle procedure ed un corretto intervento sul territorio e nei rapporti con il Governo e il Parlamento, fatte salve le materie relative ai settori produttivi.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 17 giugno 1987

MICHETTI

88R0706

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1987, n. 20.

Funzioni amministrative riguardanti la protezione delle bellezze naturali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 36 del 12 agosto 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione con l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 2.

Le funzioni amministrative di competenza della Regione concernono:

- a) l'individuazione delle bellezze naturali e panoramiche;
- b) la redazione ed approvazione dei Piani Paesistici;
- c) l'autorizzazione o nulla-osta per la modificazione di elementi costitutivi del paesaggio, per la costruzione di manufatti o per la modificazione del loro aspetto esteriore, per l'apertura di strade e cave, per la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità e per la installazione di condotte o di palificazioni esclusivamente limitate al territorio Comunale vincolato e per ogni altra opera che comporti trasformazione del paesaggio;
- d) l'adozione di provvedimenti cautelari anche indipendentemente dalla inclusione dei beni nei relativi elenchi, di cui agli artt. 8 e 9 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
- e) l'adozione dei provvedimenti di demolizione o ripristino e la determinazione delle indennità pecuniarie ai sensi dell'art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Art. 3.

E istituita la commissione regionale per i beni ambientali.

La commissione regionale esprime parere:

A) nei seguenti casi fra quelli riportati al punto c) dell'art. 2 della presente legge relativo a modificazioni di elementi di rilievo costitutivi del paesaggio:

- 1) Realizzazione di strade d'interesse comunale provinciale, regionale e nazionale;
- 2) aperture di cave;
- 3) realizzazione di opere pubbliche rilevanti ai fini paesaggistici, nell'ambito o in vista delle località vincolate;
- 4) costruzione di manufatti che, per la loro incidenza planivolumetrica, possono apportare variazioni consistenti al contesto panoramico;
- 5) trasformazioni agrarie e forestali;
- 6) modifiche prospettiche di manufatti aventi precipuo valore storico, ambientale e tipologico;

B) nei casi di cui ai punti d) ed e) dello stesso art. 2 della presente legge;

C) per i piani paesistici, per i piani urbanistici generali ed attuativi, per i piani di lottizzazione convenzionata, limitatamente alle zone totalmente o parzialmente vincolate;

D) su ogni altra questione in materia ambientale che il presidente della giunta regionale le sottoponga.

La commissione regionale provvede, altresì, alla compilazione dei due elenchi di cui all'art. 2 della legge dello Stato 29 giugno 1939, n. 1497. Nel primo elenco saranno inserite:

- 1) Le cose immobili che hanno cospicuo carattere di bellezza naturale o di singolarità geologica;
- 2) Le ville, i giardini ed i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose d'interesse artistico o storico, si distinguono per la loro non comune bellezza.

Nel secondo elenco saranno inseriti:

- 1) I complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico tradizionale;
- 2) Le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Art. 4.

L'elenco delle località, di cui all'art. 3, e le eventuali varianti, sono pubblicati per un periodo di tre mesi all'albo del Comune nel cui territorio ricadono le località interessate, e depositati nella segreteria dello stesso Comune che avrà cura, altresì, di darne adeguata pubblicità a mezzo di manifesti.

Art. 5.

Entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione i proprietari, possessori o detentori comunque interessati, possono produrre opposizione al presidente della giunta regionale.

Entro lo stesso termine, chiunque ritenga di avere interesse, può far pervenire reclami e proposte in merito all'elenco.

La giunta regionale, sentita la competente commissione regionale, definisce l'elenco e lo trasmette al consiglio regionale per l'approvazione.

L'elenco approvato dal consiglio regionale è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Una copia del Bollettino ufficiale è affissa per tre mesi all'Albo pretorio di tutti i comuni interessati; altra copia, con la planimetria è contemporaneamente depositata presso ciascun Comune ove gli interessati hanno facoltà di prenderne visione.

Art. 6.

La commissione regionale è composta:

- a) dall'assessore regionale al dipartimento assetto del territorio, che la presiede;
- b) dal soprintendente per i beni ambientali ed architettonici per la Basilicata, o suo delegato;
- c) dal soprintendente per i beni archeologici per la Basilicata, o da suo delegato;
- d) dal responsabile dell'ufficio urbanistica beni ambientali del dipartimento assetto del territorio, o suo delegato;
- e) da cinque esperti designati dal consiglio regionale.

Svolge le funzioni di segretario un dipendente regionale di livello funzionale non inferiore al sesto, con il compito di redigere i verbali delle sedute.

Art. 7.

Ai componenti delle commissioni costituite con la presente legge, estranei all'amministrazione regionale, sono corrisposte, per ogni giorno di seduta, un gettone di presenza e la indennità di missione, se dovuta, ai sensi della legge regionale 29 agosto 1983, n. 27.

L'onere per le spese di funzionamento delle commissioni farà carico al cap. 550 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1987, ed allo stesso corrispondente capitolo per gli anni successivi.

Art. 8.

L'assessore regionale al dipartimento assetto del territorio sentita la commissione regionale rilascia nulla-osta per le opere da realizzare nelle zone soggette a vincolo paesaggistico.

Al fine di evitare l'inizio o la prosecuzione di opere in assenza o in difformità del nulla-osta prescritto ai sensi dell'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e comunque pregiudizievole per l'ambiente da tutelare, è demandata all'assessore regionale al dipartimento assetto del territorio facoltà di adottare in via di urgenza i provvedimenti del caso, con la procedura ed i criteri di cui alla predetta legge ed al relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357.

Indipendentemente dalle sanzioni comminate dal codice penale, chi non ottempera agli obblighi e agli ordini derivanti dall'osservanza dei provvedimenti di cui al comma precedente è tenuto, nell'interesse della protezione delle bellezze naturali e panoramiche, alla demolizione a proprie spese delle opere abusivamente eseguite o al pagamento di un'indennità equivalente alla maggiore somma tra il danno arrecato il profitto conseguito mediante la commessa trasgressione.

Per la esecuzione dei provvedimenti di demolizione di cui al 1° comma dell'art. 15 della citata legge n. 1497 la giunta si avvarrà degli uffici tecnici del dipartimento assetto del territorio.

La nota delle spese relative alla demolizione d'ufficio è resa esecutoria con provvedimento del presidente della giunta regionale ed è riscossa con il procedimento previsto dall'ultimo comma dell'art. 14 della presente legge.

L'indennità di cui al secondo comma è determinata dalla giunta regionale in base a perizia degli uffici tecnici regionali succitati.

Se il trasgressore non accetta la misura fissata dalla giunta regionale l'indennità è determinata insindacabilmente da un collegio di tre periti da nominarsi uno dal presidente della giunta regionale, l'altro dal trasgressore ed il terzo dal presidente del tribunale. Le relative spese sono anticipate dal trasgressore.

Il provvedimento emesso dalla giunta regionale sulla indennità di cui al quinto comma del presente articolo è esecutivo quando l'interessato abbia dato la sua adesione per iscritto, o quando entro tre mesi dalla notificazione, egli non abbia aderito e, facendo il prescritto deposito delle spese, abbia dichiarato di voler provocare il giudizio del collegio peritale.

Il provvedimento di rideterminazione emesso dalla giunta regionale a seguito della pronuncia del collegio dei periti è immediatamente esecutivo.

Art. 9.

Chiunque abbia realizzato opere in assenza o in parziale difformità del nulla-osta prescritto ai sensi dell'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, qualora non abbia arrecato danno ai beni tutelati, può ottenere l'attestato di verifica della inesistenza del danno dal Presidente della Giunta regionale previo parere reso dal Ministero per i Beni culturali e Ambientali, a norma del primo comma del decreto legge 8 maggio 1987, n. 178, art. 12.

Art. 10.

E attribuita ai sindaci dei comuni sottoposti a vincoli ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 la vigilanza sulle costruzioni che si eseguono nel territorio comunale al fine di evitare danni irreparabili al paesaggio.

Le eventuali infrazioni devono essere immediatamente segnalate al presidente della giunta regionale per i provvedimenti di competenza.

Art. 11.

Le funzioni inerenti all'applicazione delle indennità pecuniarie previste dalla presente legge sono delegate ai comuni nel cui territorio sono accertate le trasgressioni, a norma della legge regionale 28 marzo 1978, n. 15.

Per il procedimento di applicazione delle sanzioni e riscossione coattiva delle somme dovute dai trasgressori si osservano le norme contenute nel regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 12.

Spetta alla giunta il compito di vigilare sul corretto svolgimento delle funzioni delegate e di promuovere, in caso di persistente inadempimento, inerzia o inosservanza delle direttive regionali, l'adozione del provvedimento di revoca previa formale diffida.

Art. 13.

I proventi delle sanzioni pecuniarie sono versati alla tesoreria regionale su di un apposito capitolo del bilancio della regione e sono destinati al restauro o alla valorizzazione di aree degradate o di particolare interesse ambientale, sulla base di apposito progetto approvato dalla giunta regionale, all'acquisizione di edifici di particolare pregio storico-ambientale ed alla redazione di studi e piani paesistici.

Art. 14.

Per dare attuazione all'art. 2 (punto b) della presente legge regionale, è stabilita la normativa di cui agli articoli seguenti che definisce i criteri ai quali dovranno conformarsi i piani territoriali paesistici.

Art. 15.

La giunta regionale, nelle more della definizione della legge urbanistica regionale, è autorizzata ad elaborare i piani territoriali paesaggistici di cui alla legge n. 1497 del 29 giugno 1939 ed in ottemperanza alla legge n. 431 dell'8 agosto 1985.

Art. 16.

Il piano territoriale paesistico è esteso all'intero territorio regionale ed è costituito dall'insieme di piani territoriali paesistici di aree vaste, in riferimento a singole parti del territorio regionale.

I piani territoriali paesistici sono finalizzati alla equilibrata integrazione della tutela e della valorizzazione delle risorse naturali e delle qualità ambientali, culturali e paesistiche con le trasformazioni d'uso produttivo ed insediativo del territorio regionale.

In funzione delle predette finalità i piani:

1) procedono alla ricognizione ed alla valutazione dei caratteri costitutivi del territorio da cui dipendono l'integrità fisica e l'identità culturale dello stesso;

2) dettano disposizioni volto a garantire la tutela e la conservazione attiva del territorio;

3) individuano modalità di trasformazioni rispondenti a razionali esigenze di sviluppo e compatibili con la tutela e la valorizzazione del territorio;

4) definiscono le direttive ed i criteri da osservarsi per la redazione degli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali.

La pianificazione paesistica si attua a mezzo dei piani paesistici generali ed esecutivi, nonché a mezzo dei piani urbanistici comunali ed intercomunali.

Art. 17.

Il piano è costituito da:

a) relazione generale che motiva e sintetizza le scelte del Piano;
b) tavole tematiche di analisi e tavole di sintesi volte alla individuazione, localizzazione e valutazione degli elementi di interesse:

naturalistico (fisico-biologico);
archeologico;
storico (urbanistico-architettonico);
produttivo agricolo per caratteri naturali;
percettivo;
per pericolosità geologiche;

c) tavole di progetto contenenti:
indicazioni del grado di trasformabilità paesistico ambientale del territorio e delle modalità di tutela e valorizzazione;
individuazione degli ambiti di progettazione particolareggiata;
individuazione degli interventi di recupero e di ripristino delle aree degradate;

d) schede di progettazione relativi agli ambiti di cui alla precedente lettera c);

e) eventuali schede e/o elaborati grafici relativi agli scostamenti tra le prescrizioni del piano e la disciplina urbanistica in vigore, nonché gli interventi pubblici in attuazione o programmati al momento dell'adozione del piano, con eventuali indicazioni di indirizzo o progettuali finalizzate a soluzioni compatibili;

f) norme tecniche riferite a:
individuazione, descrizione e valutazione degli elementi di rilevanza paesistica ed ambientale;
applicazione ai suddetti elementi delle modalità di tutela e valorizzazione;
interventi prioritari di recupero e di ripristino;
prescrizioni di carattere paesistico e ambientale cui attenersi nella progettazione urbanistica, infrastrutturale ed edilizia;
applicazione delle norme di salvaguardia e transitorie.

Art. 18.

La giunta regionale adotta il piano paesistico.

Nelle more dell'approvazione del piano paesistico sono vigenti le normali misure di salvaguardia alle previsioni di piano, a norma delle vigenti disposizioni in materia di pianificazione del territorio.

Art. 19.

I piani paesistici vengono adottati, sentito il comitato tecnico amministrativo regionale e la commissione regionale BB.A.A., con delibera della giunta regionale ed inviati ai comuni ed alle Comunità montane dell'area, affinché siano pubblicati con le modalità di cui all'art. 9 della legge urbanistica 1150 del 17 agosto 1942.

Fino a 30 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito, possono presentare osservazioni le Associazioni sindacali, gli enti pubblici e le istituzioni interessate.

Entro i successivi trenta giorni la giunta regionale trasmette il piano paesistico al consiglio regionale controdeducendo alle eventuali osservazioni pervenute entro i termini.

Il piano paesistico è approvato con legge regionale ed è pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.

I comuni sono tenuti ad adeguare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione dei piani paesistici i propri strumenti urbanistici.

Nelle norme dell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, valgono le norme di salvaguardia per le parti in contrasto.

Art. 20.

Restano in vigore le norme della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 sempreché non siano incompatibili con quelle della presente legge.

Art. 21.

La legge regionale 4 maggio 1981, n. 9 è abrogata.

Art. 22.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 4 agosto 1987

MICHETTI

88R0707

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1987, n. 21.

Complesso termale «La Calda» di Latronico.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 36 del 12 agosto 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il complesso termale sito nel comune di Latronico, in località «La Calda», di proprietà della Regione, sarà destinato ad attività di cura e riabilitazione sanitaria secondo le indicazioni contenute nel provvedimento del ministero della sanità di riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle relative acque termali.

Art. 2.

La gestione del complesso termale indicato al precedente articolo 1 sarà affidato ad impresa o società prescelta dalla Regione previa gara esplorativa.

Alla predetta gara potranno partecipare imprese singole, società cooperative e loro consorzi, imprese riunite, consorzi di cooperative di produzione e lavoro, operanti nel settore termale.

I requisiti previsti nel comma precedente saranno accertati dalla giunta regionale che indice la gara. Di tale avviso di gara deve essere data notizia mediante pubblicazione per estratto su cinque quotidiani a diffusione nazionale, con priorità per quelli che pubblicano una pagina per la Basilicata.

Art. 3.

In uno al provvedimento di indizione della gara esplorativa, la giunta regionale approva uno schema di contratto nel quale vengono determinati i contenuti essenziali del rapporto contrattuale non derogabili da parte dell'amministrazione regionale in sede di stipula del successivo contratto.

Art. 4.

Alla valutazione tecnica delle offerte pervenute provvederà una apposita commissione così composta:

presidente: assessore sicurezza sociale o suo delegato;

2 componenti: esperti designati dal consiglio regionale, di cui uno in materia di amministrazione ed uno di gestione termale;

1 componente: tecnico con esperienze di termalismo e di lavori pubblici, designato dal consiglio comunale di Latronico;

1 componente: medico con esperienze di termalismo, designato dal comitato di gestione della U.S.L. n. 4.

Sulla base del parere espresso dalla predetta commissione la giunta regionale adotta i conseguenti provvedimenti amministrativi ivi compreso quello di autorizzazione al presidente della giunta stessa a stipulare il contratto.

Art. 5.

Alla impresa o società affidataria della gestione del complesso termale «La Calda» di Latronico sarà intestata da parte della Regione la titolarità della concessione mineraria relativa alle acque termali di cui alla presente legge, per una durata pari a quella del contratto.

Art. 6.

La giunta regionale ed il suo presidente sono autorizzati, per quanto di rispettiva competenza, ad adottare gli atti ed a stipulare i contratti per la locazione degli alberghi di proprietà regionale realizzati nel complesso termale.

Alla scelta dei contraenti si provvederà con le modalità indicate al precedente art. 2 nell'ambito di imprese singole, società cooperative e loro consorzi, imprese riunite, consorzi di cooperative di produzione e lavoro già operanti nel settore alberghiero, fatta salva l'ammissibilità, in ogni caso alla gara delle imprese o società partecipanti a quella relativa alla gestione del complesso termale.

Art. 7.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 4 agosto 1987

MICHETTI

88R0708

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1987, n. 22.

Riconoscimento dell'associazione tra gli ex consiglieri regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 36 del 12 agosto 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione riconosce l'associazione tra gli ex consiglieri regionali di Basilicata costituita per il raggiungimento delle seguenti finalità:

a) mantenere vivo lo spirito che unì i consiglieri regionali nell'operare per l'interesse delle popolazioni lucane;

b) valorizzare la funzione della Regione mediante convegni, conferenze e pubblicazioni e manifestazioni varie;

c) assicurare ai soci un continuo e doveroso aggiornamento sulla attività legislativa e amministrativa della Regione;

d) coadiuvare gli ex consiglieri regionali e le famiglie dei deceduti nei rapporti con il consiglio regionale.

L'associazione ha sede presso il consiglio regionale.

Art. 2.

L'ufficio di presidenza e la giunta regionale possono avvalersi dell'associazione di cui al precedente art. 1 per la organizzazione e l'attuazione di convegni, manifestazioni ed altre attività socio-culturali rientranti tra i propri compiti istituzionali.

All'associazione incombe l'obbligo di documentare l'impiego delle somme ricevute, secondo la destinazione prevista nei relativi provvedimenti di concessione.

art. 3.

All'ufficio di presidenza del consiglio regionale compete garantire il necessario supporto organizzativo per l'espletamento di tutte le funzioni e dei compiti propri dell'associazione.

Art. 4.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 4 agosto 1987

MICHETTI

88R0709

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1987, n. 23.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 10 luglio 1981, n. 19, 25 agosto 1981, n. 29 e 18 agosto 1983, n. 21 relative alle funzioni amministrative regionali in materia di trasporti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 36 del 12 agosto 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 23 della legge regionale 10 luglio 1981, n. 19 è così modificato ed integrato:

I documenti di viaggio validi sui servizi pubblici di trasporto di interesse regionale sono:

- il biglietto di corsa semplice;
- il biglietto di andata e ritorno;
- il biglietto di abbonamento.

Il biglietto di corsa semplice rilasciato a chiunque ne faccia richiesta, dà diritto alla effettuazione del solo viaggio sulla relazione per la quale è stato rilasciato e non consente fermate intermedie con prosecuzione del viaggio su altra corsa. Esso è valido per il solo giorno di rilascio.

Il biglietto di andata e ritorno, rilasciato a chiunque ne faccia richiesta e con i limiti stabiliti per il biglietto di corsa semplice, è valido giorni tre, compreso quello del rilascio.

Il biglietto di abbonamento è rilasciato dal vettore a chiunque ne faccia richiesta e dà diritto al viaggio sulla relazione per la quale è stato emesso, per il numero delle corse corrispondenti al tipo di abbonamento e per il relativo periodo di validità.

I biglietti di abbonamento sono settimanali e mensili.

I biglietti di abbonamento settimanale a 10 o 12 corse è valido dal lunedì alla domenica compresa.

Il biglietto di abbonamento mensile a 42, 48 e 50 corse è valido dal 1° al 30 del mese. Quello a 42 corse è utilizzabile per 5 giorni alla settimana. Quello a 48 corse è utilizzabile nei soli giorni a frequenza scolastica.

L'ente concedente promuove appositi accordi tra gli esercenti autolinee per la emissione dei titoli di viaggio cumulativi e per la ripartizione dei proventi. In mancanza di detti accordi si provvede d'ufficio, sentite le imprese interessate.

Art. 2.

L'art. 24 della legge regionale 10 luglio 1981 n. 19 è così modificato:

Sui servizi pubblici di linea di competenza regionale il viaggiatore può portare con sé, gratuitamente, un solo collo o bagaglio di peso non eccedente i Kg. 10 ed avente dimensioni non superiori a cm. 70 x 30 x 40).

Il viaggiatore può portare con sé, oltre il primo, fino ad un massimo di tre colli o bagagli per ciascuno dei quali, fermi restando i limiti di peso e dimensioni di cui al primo comma, è dovuto il pagamento del 30% del costo del biglietto di corsa semplice della tariffa viaggiatori, con arrotondamento alle cento lire superiori.

Non sono ammessi colli o bagagli non accompagnati, trasportati direttamente dal vettore.

Art. 3.

L'art. 47, aggiornato con legge regionale 18 agosto 1983, n. 21 alla legge regionale 10 luglio 1981, n. 19 è così modificato:

Le autorizzazioni per i trasporti e la circolazione dei veicoli eccezionali sulla rete viaria minore sono delegati alle amministrazioni provinciali per i rispettivi ambiti di competenza territoriale.

Art. 4.

Il quarto comma dell'art. 13 della legge regionale 25 agosto 1981, n. 29 è così modificato:

Gli autobus sovvenzionati, anche prima dell'entrata in vigore della presente legge, devono recare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sulle fiancate la scritta «Regione Basilicata», secondo le modalità e dimensioni stabilite dalla giunta regionale.

Art. 5.

L'art. 19 della legge regionale 25 agosto 1981 n. 29 è così modificato:

Ogni violazione alla regolarità d'esercizio prevista dall'art. 16 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di L. 3.000.000.

Ogni grave violazione alla regolarità di esercizio prevista dall'art. 17 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di lire 5.000.000.

Il concessionario che adibisce autobus sovvenzionati ad uso diverso dal servizio pubblico di linea è assoggettato alla sanzione amministrativa di L. 3.000.000 per ogni autobus.

La misura delle predette sanzioni viene incrementata annualmente in base agli indici ISTAT.

Le sanzioni di cui al presente articolo vengono irrogate dalla giunta regionale trattenendo tempestivamente l'importo della sanzione con l'erogazione di contributi di esercizio.

Il provvedimento sanzionatorio è notificato all'impresa o azienda interessata.

Art. 6.

Il quarto comma dell'art. 4 della legge regionale 18 agosto 1983, n. 21 è così modificato:

Alle aziende in regola con le norme contrattuali e di legge, che presentino i certificati liberatori degli istituti assicurativi e dell'ispettorato del lavoro, nonché la certificazione dell'avvenuta retribuzione dei salari e dei versamenti contributivi, vengono erogati acconti mensili anticipati nella misura di 1/12 del contributo di esercizio complessivamente liquidato nell'anno precedente.

Art. 7.

Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 25 agosto 1981, n. 29 è così modificato:

I contributi di esercizio, sono erogati dalla Regione, con l'obiettivo di conseguire l'equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto e sono determinati annualmente calcolando:

a) il costo economico standardizzato del servizio con riferimento a criteri e parametri di rigorosa ed efficiente gestione, distinto per categorie e modi di trasporto e tenuto conto, attraverso analisi comparate, della qualità del servizio offerto e delle condizioni ambientali in cui esso viene svolto;

b) i ricavi del traffico presunti derivanti dall'applicazione di tariffe minime stabilite dalla Regione, con il concorso degli enti locali interessati. Detti ricavi debbono coprire il costo effettivo del servizio almeno nella misura che verrà stabilita annualmente per le varie zone ambientali omogenee del territorio regionale con decreto del Ministro dei trasporti ai sensi dell'art. 6, primo comma, lettera b) della legge 10 aprile 1981, n. 151 nell'ambito della determinazione del livello dei servizi e delle singole concessioni ed in armonia con gli obiettivi del piano regionale dei trasporti.

Art. 8.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 11 agosto 1987

MICETTI

88R0710

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1987, n. 24.

Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1975, n. 16: «Approvazione dello statuto della Comunità montana Marmo Platano».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 36 del 12 agosto 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il terzo capoverso del secondo comma dell'art. 13 dello statuto della Comunità montana «Marmo - Platano» è sostituito dal seguente: «delibera in materia patrimoniale nel quadro del bilancio preventivo approvato dal Consiglio sui progetti di lavoro e sui contratti di compravendita il cui importo non superi i 30 milioni di lire, ivi comprese le liquidazioni».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 11 agosto 1987

MICHETTI

88R0711

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1987, n. 25.

Integrazione dell'art. 1 della legge regionale 12 aprile 1985, n. 17.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 36 del 12 agosto 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

All'art. 1 della legge regionale 12 aprile 1985, n. 17 è aggiunto il seguente comma:

La consulta è validamente costituita quando risultano non inferiori almeno i componenti di cui alle precedenti lettere a), b) e c).

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 11 agosto 1987

MICHETTI

88R0712

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1987, n. 26.

Modifica all'art. 12, punto B) della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 3.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 36 del 12 agosto 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 12, punto b), della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 3 è così sostituito:

b) aprire e coltivare cave e torbiere, limitatamente agli areali del «Cuore del Parco» e dei «boschi di casa», come definiti e delimitati dalla zonizzazione del Piano Territoriale di Coordinamento di cui all'art. 1 della legge regionale 10 luglio 1981, n. 17.

In tutte le altre zone è consentita l'attività estrattiva nei seguenti casi:

ai solo fine del riequilibrio ambientale, per quelle cave per le quali è stata prodotta denuncia di esercizio al comune ed al distretto minerario ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959 n. 128, giusta art. 18 della legge regionale 27 marzo 1979, n. 12, per valutata consistenza del giacimento, per la coltivazione dei materiali industrialmente utilizzabili (regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443) o che, comunque, rivestono importanza ai fini estrattivi; per prevenzione o sistemazione di movimenti gravitativi, per situazioni di emergenza e/o connesse a calamità naturali.

In ogni caso il prelievo dei materiali è consentito sotto la sorveglianza dell'ufficio regionale Cave e Miniere previa valutazione impatto ambientale, e nulla-osta dell'ufficio urbanistica e ambiente, da rilasciarsi nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di richiesta.

Art. 2.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 11 agosto 1987

MICHETTI

88R0713

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1987, n. 27.

Assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 1987.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 41 del 6 settembre 1987)**(Omissis).*

88R0714

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1987, n. 28.

Interpretazione autentica dell'art. 117 della legge regionale 25 luglio 1974 n. 16, e del quarto comma dell'art. 9 della legge regionale 4 aprile 1977, n. 13.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 41 del 6 settembre 1987)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 117 della legge regionale 25 luglio 1974, n. 16 e del quarto comma dell'art. 9 della legge regionale 4 aprile 1977, n. 13 è da ritenersi perentorio.

Restano salvi eventuali deliberati, esecutivi ai sensi di legge, posti in essere dalla giunta regionale.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 2 settembre 1987.

Il vice presidente: DI MAURO

88R0715

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1987, n. 29.

Modifica al secondo comma dell'art. 2 ed all'art. 3 della legge regionale 9 gennaio 1978, n. 1.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 41 del 6 settembre 1987)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 9 gennaio 1978, n. 1 è così modificato:

«La somma da assicurare per ciascun consigliere ammonta a L. 300.000.000 in caso di morte e fino a L. 600.000.000 in caso di invalidità permanente, totale o parziale».

Art. 2.

L'art. 3 della legge regionale 9 gennaio 1978, n. 1 è così modificato:

«L'onere derivante dell'applicazione della presente legge, calcolato presuntivamente in L. 23.400.000 farà carico per l'anno 1987 al cap. 10 «Indennità di carica e di missione ai consiglieri regionali», che ne prevede la necessaria copertura; per gli anni successivi farà carico allo stesso o corrispondente capitolo».

Art. 3.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 2 settembre 1987

Il vice presidente: DI MAURO

88R0716

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1987, n. 30.

Norme di attuazione della legge 1° marzo 1986, n. 64: «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno».*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 41 del 6 settembre 1987)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

«La regione Basilicata, in attuazione della legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente la «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno», esercita le funzioni amministrative ad esse delegate ai

sensi del comma 14 dell'art. 9 della legge medesima, riguardanti le iniziative promosse dalle imprese artigiane che realizzino o raggiungano investimenti fissi fino a due miliardi di lire, secondo le norme di cui alla presente legge.

La regione Basilicata concede le agevolazioni previste in attuazione del programma triennale per lo sviluppo del Mezzogiorno, con articolazioni ed aggiornamenti annuali di cui alla legge n. 651 del 1° dicembre 1983, ed in coerenza con i progetti di sviluppo da essa adottati.

Art. 2.

Imprese ammesse alle agevolazioni

Sono ammesse alle agevolazioni di cui alla presente legge le imprese artigiane che realizzino iniziative nell'ambito del territorio regionale in uno dei settori produttivi di cui all'art. 9 della legge 1° marzo 1986, n. 64.

Art. 3.

Iniziativa ammesse alle agevolazioni

Le funzioni amministrative, di cui al precedente art. 1, concernono la concessione del credito agevolato e dei contributi in conto capitale di cui agli artt. 63 e 69 del testo unico delle leggi sugli interventi per il Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 limitatamente alle domande presentate, successivamente alla data di entrata in vigore della legge 1° marzo 1986, n. 64.

Sono ammesse alle agevolazioni di cui alla presente legge, le iniziative dirette alla costruzione di nuovi laboratori ovvero all'ampliamento, riattivazione, ammodernamento, ristrutturazione o riconversione di laboratori esistenti.

Ai sensi del comma 18 dell'art. 9 della legge 1° marzo 1986, n. 64 e secondo quanto previsto dall'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 nonché nel rispetto degli ulteriori limiti fissati dal C.I.P.I., le iniziative di cui ai precedenti commi possono essere realizzate anche attraverso operazioni di locazione finanziaria regolate da apposita convenzione.

Art. 4.

Spese ammissibili

Ai sensi dell'art. 77 testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, le spese ammissibili alle agevolazioni di cui alla presente legge comprendono le opere murarie, gli allacciamenti, i macchinari, le attrezzature, comprese quelle per la conservazione ed il trasporto dei prodotti. Sono altresì ammesse alle agevolazioni le spese, di cui al comma 6 dell'art. 9 della legge 1° marzo 1986, n. 64, relative all'acquisto di brevetti e di licenze concernenti nuove tecnologie di prodotti e di processi produttivi, nonché quelle destinate all'impianto di uffici ed alla creazione di una rete distributiva, anche se comune a più imprese e anche se realizzate all'estero, purché riferite alla commercializzazione di beni prodotti nel Mezzogiorno.

Limitatamente alla concessione del credito agevolato tra le spese ammissibili sono altresì comprese quelle relative all'acquisto del terreno e delle scorte di materie prime e semilavorate nel limite massimo del 40% degli investimenti fissi, adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e dell'attività dell'impresa.

Sono escluse dalla concessione delle agevolazioni, le spese sostenute anteriormente a due anni dalla data di presentazione delle domande di ammissione alle stesse.

Art. 5.

Presentazione delle domande

Le domande per l'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge, compilate su appositi moduli, i cui schemi saranno preventivamente adottati, con propria deliberazione, dalla giunta regionale, dovranno essere redatte in tre copie, delle quali due dovranno essere presentate ad uno degli Istituti di Credito convenzionati di cui al primo comma del successivo art. 6 e la terza dovrà essere presentata alla regione Basilicata, ufficio artigianato, dipartimento attività produttive.

Alle domande presentate all'Istituto di credito dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1) certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, rilasciato in data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda. Le imprese costituite in forma di società dovranno inoltre produrre l'atto costitutivo e l'elenco nominativo dei soci;

2) copia autentica dell'atto d'acquisto del suolo o dell'immobile aziendale o eventualmente del compromesso di vendita; ove l'impresa non sia proprietaria del suolo e/o dell'immobile, la stessa dovrà produrre copia autentica del titolo comprovante la disponibilità del suolo o dell'immobile per un periodo di tempo atto a soddisfare gli obblighi a carico dei beneficiari delle agevolazioni di legge;

3) grafici di progetto e relativo computo metrico estimativo dei lavori da eseguire;

4) concessione edilizia o idonea dichiarazione dell'autorità comunale attestante la possibilità di rilascio della concessione medesima a seguito dell'intervenuto parere della competente commissione edilizia.

La concessione edilizia dovrà comunque essere presentata prima della erogazione delle agevolazioni;

5) documentazione di spesa fiscalmente valida relativa agli interventi in programma già realizzati;

6) esauriente descrizione dell'immobile corredata dei relativi grafici, nel caso di acquisto dello stesso;

7) per gli impianti antinquinamento dettagliata descrizione delle opere necessarie e relativi grafici progetto nonché delle spese necessarie per la loro realizzazione;

8) elenco analitico dei macchinari in programma con l'indicazione delle caratteristiche principali, del costo, nonché di eventuali spese di trasporto, montaggio, assemblaggio;

9) elenco analitico dei macchinari preesistenti al programma e/o di quelli non agevolabili;

10) planimetria con ubicazione dei macchinari preesistenti e di quelli in programma;

11) qualora si tratti di soli macchinari, idonea autorizzazione del comune all'esercizio dell'attività nei locali e/o sul suolo in cui gli stessi andranno ad essere installati.

Art. 6.

Convenzione con gli Istituti di Credito o le Società Locazioni Finanziaria

Per l'istruttoria e l'erogazione delle agevolazioni di cui alla presente legge, la Regione si avvale degli Istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli Istituti meridionali di credito speciale, sulla base di apposite convenzioni, il cui schema è approvato con deliberazione della giunta regionale.

Per le iniziative realizzate attraverso operazioni di locazione finanziaria la Regione si avvale delle società abilitate ad operare nel Mezzogiorno ai sensi dell'art. 83 testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, così come modificato dall'art. 9, comma 13, della legge 1° marzo 1986, n. 64, sulla base di analoghe convenzioni, il cui schema è approvato con deliberazione della giunta regionale.

Art. 7.

Ufficio competente

Gli adempimenti relativi all'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge sono curati, con le modalità indicate nei successivi articoli e nel rispetto della vigente normativa statale, dal dipartimento attività produttive ufficio artigianato.

TITOLO I

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE E/O IN CONTO INTERESSI

Art. 8.

Istruttoria

Le domande di contributo in conto capitale e/o in conto interessi sono ammesse alla istruttoria, a seguito di regolare produzione della documentazione di cui all'art. 5 della presente legge.

L'Istituto di credito appositamente convenzionato, di cui al precedente art. 6, sulla base della documentazione di cui al comma precedente, nonché di quella ulteriore ritenuta indispensabile, procede all'istruttoria tesa a valutare la validità tecnico-economico-finanziaria della stessa, con particolare riguardo alla consistenza patrimoniale e finanziaria dell'impresa promotrice ed alla congruità dei mezzi all'uso destinati, con particolare riferimento a quanto stabilito del decreto ministeriale 28 giugno 1979.

L'Istituto, acquisiti gli elementi di valutazione per la spesa, espletati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed accertata la congruità delle singole voci ammissibili a contributo, ne dà comunicazione al dipartimento attività produttive, ufficio artigianato, al quale trasmette, altresì, copia della documentazione di cui all'art. 5.

Art. 9.

Concessione dei contributi

La giunta regionale, sulla base della istruttoria di cui al precedente art. 8, riscontrata la rispondenza dell'iniziativa alle norme ed alle direttive di attuazione della legge 1° marzo 1986, n. 64, delibera, secondo l'ordine cronologico delle domande, la concessione del contributo in conto capitale e/o in conto interessi con provvedimento unico.

Il provvedimento di concessione deve, tra l'altro, stabilire a carico dell'imprenditore i seguenti obblighi:

a) comunicare la eventuale presentazione di altra domanda e/o l'avvenuta concessione di altre agevolazioni finanziarie per la stessa iniziativa;

b) non distogliere dall'uso previsto, senza esplicita autorizzazione da parte della giunta regionale, per un periodo di almeno 5 anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto i macchinari, gli impianti e le attrezzature ammesse alle agevolazioni;

c) non destinare le opere edilizie oggetto delle agevolazioni medesime ad usi diversi da quelli previsti per un periodo di almeno 10 anni dalla data anzidetta, pena la revoca proporzionale delle agevolazioni concesse;

d) osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti, le norme sul lavoro e sui contratti collettivi di cui all'art. 35 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Il provvedimento di concessione, di cui al presente articolo, è subordinato all'emanazione dell'atto finale che avrà luogo allorché il dipartimento AA.PP. avrà acquisito il verbale di collaudo prescritto dal successivo art. 14.

Il provvedimento di concessione dovrà espressamente prevedere la possibilità di revoca delle agevolazioni, sia nel caso che esse risultassero non dovute in base alla vigente normativa, sia nel caso di mancata osservanza di tutte le condizioni presupposte o contenute nel provvedimento di concessione medesimo.

Art. 10.

Modifiche al programma

Qualora intervengano, nel corso della realizzazione dell'impianto, variazioni di spese non superiori al 20% di quelle inizialmente previste, l'Istituto di credito ne darà comunicazione alla giunta regionale e potrà proseguire nell'erogazione del finanziamento, in attesa delle eventuali successive deliberazioni che saranno adottate dalla giunta regionale stessa sulla base degli elementi aggiornati di valutazione forniti dall'istituto medesimo.

Nel caso in cui l'imprenditore modifichi, nel corso della realizzazione del programma di investimento, l'indirizzo produttivo dell'impianto, l'Istituto di credito ne darà comunicazione alla giunta regionale; in tal caso le erogazioni parziali saranno sospese, fatta salva l'adozione di un nuovo provvedimento di concessione su specifica richiesta dell'impresa interessata.

Qualora le variazioni non configurino una modifica sostanziale del progetto, le agevolazioni concesse conservano la loro validità, e la giunta regionale, su richiesta, può disporre, in via prioritaria e con procedura d'urgenza, la concessione di agevolazioni integrative commisurate alle nuove previsioni di spesa.

Art. 11.

Erogazione in acconto del contributo in conto capitale

Per le richieste di anticipazioni del contributo in conto capitale, avanzate ai sensi del comma 12 dell'art. 9 della legge 1° marzo 1986, n. 64, l'erogazione viene disposta con deliberazione della giunta regionale previa acquisizione della documentazione seguente:

a) perizia giurata redatta secondo lo schema di cui all'allegato c);

b) atto d'obbligo sottoscritto dalla ditta di cui all'allegato facsimile (All. D);

c) certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane e per le società regolarmente costituite, certificato di vigenza del Tribunale, rilasciati in data non anteriore a tre mesi;

d) impegno del titolare dell'impresa a non alienare o mutare la destinazione d'uso dei beni per i quali sono state richieste le agevolazioni di legge per il periodo previsto alla legge medesima;

e) per i macchinari, gli impianti e le attrezzature, le fatture e documentazioni dovranno essere corredate da una dichiarazione, rilasciata sotto la responsabilità della ditta fornitrice, attestante che i macchinari, gli impianti e le attrezzature sono nuovi di fabbrica.

Ai fini delle erogazioni a stati di avanzamento, gli Istituti di credito, che hanno accertato, previ controlli, la sussistenza delle condizioni previste per l'erogazione, ne danno comunicazione all'ufficio artigianato della Regione.

L'erogazione è disposta, con deliberazione della giunta regionale, direttamente alle ditte interessate.

La Regione eroga a stati di avanzamento non più del 70% del contributo in conto capitale concesso.

Le erogazioni di cui al presente articolo possono essere disposte contestualmente alla concessione delle agevolazioni qualora ne ricorrano le condizioni.

Art. 12.

Documentazione finale di spesa

Gli Istituti istruttori, una volta acquisita, la documentazione finale di spesa, provvedono a trasmettere copia all'ufficio artigianato della Regione insieme ad una relazione finale che esprime un giudizio sulla ammissibilità e congruità della spesa e alla documentazione integrativa necessaria per la concessione definitiva delle agevolazioni.

Nel trasmettere la documentazione finale di spesa, gli Istituti istruttori debbono evidenziare tutte le eventuali variazioni intervenute in sede esecutiva rispetto al progetto preso a base dell'istruttoria e debbono fornire tutte le informazioni necessarie per accertare se dette variazioni configurino o meno una modifica sostanziale del progetto.

La documentazione finale di spesa necessaria per la concessione definitiva dei contributi in conto capitale ed in conto interessi, deve consistere in fatture o documentazioni fiscalmente regolari, in originale quietanzato - o, in copia autenticata - ed è valida per la erogazione di entrambe le agevolazioni.

Per i macchinari, gli impianti e le attrezzature, le fatture e documentazioni dovranno essere corredate da una dichiarazione, rilasciata sotto la responsabilità della ditta fornitrice, attestante che i macchinari, gli impianti e le attrezzature sono nuovi di fabbrica.

Art. 13.

Erogazione dei contributi in conto capitale sulla documentazione finale di spesa

Su richiesta dell'impresa e sulla base della documentazione finale di spesa di cui al precedente articolo 12 la giunta regionale, con propria deliberazione, può disporre, l'erogazione di una ulteriore quota del contributo in conto capitale, fino al 90% delle spese rendicontate e comunque non superiore al contributo massimo ammissibile.

Detta erogazione è subordinata alla presentazione da parte delle imprese della seguente documentazione integrativa:

1) dichiarazione del titolare o del legale rappresentante dell'impresa sulla quale risulti la regolarità di tutta la documentazione di spesa presentata e la sua conformità con il programma oggetto dell'erogazione;

2) nel caso di realizzazione di opere murarie e assimilate, certificato di ultimazione dei lavori ovvero attestazione del comune competente di conformità alla concessione edilizia, ovvero il nulla-osta per la sua utilizzazione;

3) certificato rilasciato dalla competente autorità sanitaria dal quale risulti che l'impianto non produce inquinamento;

4) atto d'obbligo di restituire l'eventuale importo non dovuto rispetto a quello che verrà determinato dalla Regione a seguito di accertamento in sede di liquidazione finale, maggiorato degli interessi calcolati al tasso di riferimento vigente al momento del recupero, fissato dal Ministero del Tesoro bimestralmente;

5) certificato aggiornato in epoca non anteriore a tre mesi rilasciato dalla cancelleria del tribunale competente, da cui risulti che la ditta è nel libero esercizio della propria attività e che nei suoi confronti non sussistono procedimenti di concordato o fallimentari.

Nel caso di impossibilità di acquisire tempestivamente i certificati di cui ai punti 2 e 3, gli stessi possono essere sostituiti rispettivamente dai seguenti documenti:

2a) dichiarazione di ultimazione dei lavori e di conformità al progetto approvato, con firma autenticata dal direttore dei lavori;

3a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa.

Art. 14.

Collaudi

Ricevuta la documentazione finale di spesa, di cui al precedente art. 12, la giunta regionale su proposta dell'assessore al dipartimento attività produttive dispone, ad integrazione dei controlli effettuati dall'Istituto di credito convenzionato, di cui al secondo comma dell'art. 11; apposito collaudo finale tendente ad accertare la rispondenza della documentazione di spesa al progetto approvato, la funzionalità e la capacità produttiva dell'impianto, la funzionalità e la capacità produttiva dell'impianto, la sua effettiva produzione, il numero dei dipendenti occupati, l'osservanza delle norme antinquinamento nonché di altre eventuali norme e prescrizioni di legge.

Per l'effettuazione di tale collaudo la giunta regionale, su proposta dell'assessore al dipartimento attività produttive si avvale di tecnici regionali e, ove strettamente necessario, di tecnici esterni abilitati all'esercizio della professione.

Per gli investimenti superiori a L. 1.000.000.000 il collaudo dovrà essere effettuato da una commissione composta da tre membri.

L'accertamento di eventuali inosservanze delle disposizioni contenute nel provvedimento di concessione determinata, previa contestazione e fissazione di un termine per le controdeduzioni, la sospensione da parte della Regione della liquidazione dei contributi e l'avvio dell'eventuale procedura di recupero delle agevolazioni già erogate, con contestuale comunicazione all'Istituto di credito.

Per quanto concerne le operazioni di collaudo ed i compensi da corrispondere ai tecnici incaricati si fa riferimento alle istruzioni emanate dall'agenzia, o in mancanza, a quelle adottate dalla ex CASMEZ per il collaudo degli impianti industriali ed i relativi oneri saranno fatti gravare sulle somme messe a disposizione della stessa amministrazione.

Art. 15.

Provvedimenti definitivi

La giunta regionale sulla base della documentazione e del verbale di collaudo, valutata l'ammissibilità delle spese esposte, nei limiti degli importi dei provvedimenti di concessione deliberati, ivi compresi quelli di concessione integrativa, di cui al precedente art. 10, determina l'ammontare definitivo delle spese ammissibili ai contributi di legge.

Con lo stesso provvedimento la giunta regionale dispone la erogazione a saldo del contributo in conto capitale concesso.

Qualora la spesa documentata e ritenuta ammissibile superi quella prevista nei provvedimenti di concessione, di cui ai precedenti artt. 9 e 10, la giunta regionale può deliberare la concessione di un contributo integrativo e ne dispone contestualmente la erogazione.

Art. 16.

Erogazione del contributo in conto interessi

La erogazione dei contributi in conto interessi con scadenza semestrale, è disposta dal presidente della giunta regionale con proprio decreto, su richiesta degli Istituti di credito interessati.

TITOLO II

LOCAZIONI FINANZIARIE

Art. 17.

Istruttoria

Le domande di ammissione ai contributi in conto canoni sono ammesse all'istruttoria soltanto quando sia stata prodotta la documentazione di cui all'art. 5 della presente legge.

La società, di cui al precedente art. 6, riscontrata la sussistenza e la regolarità formale della documentazione allegata alla domanda, procede all'istruttoria dell'iniziativa tesa a valutare la validità tecnico-economico-finanziaria della stessa, con particolare riguardo alla consistenza patrimoniale e finanziaria dell'impresa promotrice ed alla congruità dei mezzi all'uopo destinati.

La società, acquisiti gli elementi di valutazione per la spesa, espletati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed accertata la congruità delle singole voci ammissibili a contributo, ne dà comunicazione all'Ufficio Artigianato al quale trasmette, altresì, copia della documentazione prescritta.

Art. 18.

Concessione delle agevolazioni

La giunta regionale, sulla base della documentazione di cui al precedente articolo 17, riscontrata la rispondenza dell'iniziativa alle norme ed alle direttive di attuazione della legge 1° marzo 1986, numero 64, delibera la concessione delle agevolazioni richieste.

Il provvedimento di concessione stabilisce a carico del titolare dell'impresa artigiana beneficiaria gli obblighi di cui al precedente articolo 9.

Art. 19.

Documentazione finale

Ai fini della erogazione del contributo concesso, la società di leasing una volta stipulato e registrato il contratto di locazione finanziaria, ne invia copia all'ufficio artigianato della Regione, insieme alla seguente documentazione integrativa:

1) dichiarazione del titolare o del legale rappresentante della Società dalla quale risulti la regolarità di tutta la documentazione di spesa presentata e la sua conformità con il programma oggetto dell'agevolazione;

2) nel caso di realizzazione di opere murarie e assimilate, certificato di ultimazione dei lavori, ovvero attestazione del comune competente, di conformità alla concessione edilizia, ovvero il nulla-osta per la sua utilizzazione;

3) certificato rilasciato dalla competente autorità sanitaria dal quale risulti che l'impianto non produce inquinamento;

4) atto d'obbligo di restituire l'eventuale importo non dovuto rispetto a quello che verrà determinato dalla Regione a seguito di accertamento in sede di liquidazione finale, maggiorato degli interessi calcolati al tasso di riferimento al momento del recupero;

5) certificato aggiornato in epoca non anteriore a tre mesi, rilasciato dalla cancelleria del tribunale competente, da cui risulti che la società è nel libero esercizio della propria attività e che nei suoi confronti non sussistono procedimenti di concordato o fallimentari.

Nel caso di impossibilità di acquisire tempestivamente i certificati di cui ai punti 2 e 3, gli stessi possono essere sostituiti rispettivamente dai seguenti documenti:

2a) dichiarazione di ultimazione dei lavori e di conformità al progetto approvato, con firma autenticata dal direttore dei lavori;

3a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal titolare o dal legale rappresentante della Società.

Art. 20.

Erogazione del contributo in conto canone per locazione finanziaria di macchinari

La giunta regionale, sulla base della documentazione cui al precedente art. 19 delibera la erogazione alla società di locazione finanziaria dell'intero importo del contributo in conto canoni concesso.

Nell'ipotesi in cui la società di locazione finanziaria invii contemporaneamente tutta la documentazione necessaria per la concessione e la liquidazione del contributo in conto canoni, la giunta regionale disporrà la erogazione contestualmente alla concessione delle agevolazioni.

Qualora la documentazione per la erogazione del contributo sia inviata dopo il provvedimento di concessione, la giunta regionale potrà disporre in sede di provvedimento di erogazione un aggiornamento della somma concessa nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui al 1° comma dell'art. 10 della presente legge.

Art. 21.

Trasferimento del contributo al locatario

Per il trasferimento dei contributi concessi in conto canoni alle imprese artigiane ammesse ai benefici di legge si applicano i criteri e modalità fissate dal CIPI ai sensi dell'art. 83 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Art. 22.

Norme di rinvio

Per quanto non previsto nella presente legge valgono le norme dello Stato vigenti in materia.

Art. 23.

Norma finanziaria

Per le finalità di cui alla presente legge vengono istituiti sul bilancio regionale di previsione per il 1987, per memoria, i seguenti capitoli:

Stato di previsione dell'entrata.

Cap. 753 «Assegnazione dello Stato per l'esercizio della delega di cui al comma 14 art. 9 della legge 1° marzo 1986, n. 64».

Stato di previsione della spesa.

Cap. 7360 «Contributi alle imprese artigiane localizzate nelle aree dell'intervento straordinario per il Mezzogiorno che realizzano investimenti fino a 2 miliardi di lire».

La giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti a seguito di assegnazioni di fondi ai sensi del decreto 30 gennaio 1987 circa «Modalità per l'assegnazione alle Regioni delle somme occorrenti per la concessione delle agevolazioni finanziarie alle iniziative industriali promosse dalle imprese artigiane».

Art. 24.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 2 settembre 1987

Il vice presidente: DI MAURO

88R0717

LEGGE REGIONALE 24 novembre 1987, n. 31.

Norme per l'organizzazione e la disciplina dell'attività nel settore dell'edilizia residenziale pubblica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 55 del 1° dicembre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

ISTITUZIONE E COMPETENZE

Art. 1.

È istituito l'ente regionale per la edilizia residenziale pubblica denominato E.R.E.R.P.

L'ente è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed opera su tutto il territorio della regione nell'ambito delle competenze regionali ai sensi dei decreti delegati emanati in virtù dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

L'ente è dotato di autonomia decisionale, amministrativa e contabile ed è vincolato all'osservanza delle direttive impartite dalla Regione.

È soppresso il consorzio fra gli Istituti autonomi delle case popolari istituito ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036. Nei rapporti giuridici ed economici, già facenti capo al predetto Consorzio, subentra l'ente regionale per l'edilizia residenziale pubblica (E.R.E.R.P.).

Art. 2.

L'ente esercita i seguenti compiti:

1) coordinamento degli enti provinciali per l'edilizia residenziale (E.P.E.R.) operanti nella Regione;

2) studio e formulazione di proposte del fabbisogno abitativo;

3) istituzione, tenuta ed aggiornamento dell'anagrafe regionale degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale pubblica;

4) comunicazione trimestrale alla giunta regionale con scadenza al 15 del terzo mese di trimestre interessato, relativa alla istituzione di cassa riguardante la gestione del trimestre precedente ed il presumibile fabbisogno dei pagamenti da effettuare nel trimestre successivo sulla base dello stato di avanzamento dei lavori e dello stato di attuazione dei programmi;

5) raccolta, elaborazione e diffusione dei dati ed informazione relativa al settore edilizio ed alla strumentazione urbanistica nonché ai programmi edilizi, alle opere di urbanizzazione ed alle ore pubbliche programmate o promosse dalla Regione;

6) studio delle soluzioni organizzative ottimali per lo svolgimento delle competenze attribuite agli enti provinciali per l'edilizia residenziale (E.P.E.R.);

7) studio dei problemi di carattere generale, giuridici, amministrativi, tecnici, sociali, economici e creditizi dell'edilizia residenziale pubblica in rapporto alla situazione della Regione, con particolare riferimento alla interpretazione ed applicazione delle leggi;

8) gestione dei servizi comuni degli enti provinciali per l'edilizia residenziale (E.P.E.R.) il cui livello di economicità corrisponde a quello del territorio regionale.

Art. 3.

Sono organi dell'ente:

- 1) il Consiglio di amministrazione;
- 2) il presidente;
- 3) il comitato esecutivo;
- 4) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 4.

Il consiglio di amministrazione è costituito da 11 membri eletti dal consiglio regionale, con sistema proporzionale, su liste concorrenti, presentate dai gruppi consiliari almeno sette giorni prima della seduta nella quale si provvede alla votazione, composte da un numero massimo di sette candidati.

Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del presidente della giunta regionale, dura in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere riconfermati per una sola volta.

In caso di rinuncia o decadenza di uno o più membri del consiglio di amministrazione, il consiglio regionale provvede alla sostituzione su proposta dello stesso gruppo consiliare cui apparteneva il rinunciataro o il decaduto.

I consiglieri che, senza giustificato motivo non partecipano per oltre tre adunanze consecutive, decadono dal mandato e la sostituzione avviene con le medesime modalità previste nel comma precedente.

Il sostituto dura in carica fino alla scadenza del mandato degli altri consiglieri.

Art. 5.

Il consiglio di amministrazione esercita i seguenti compiti:

- 1) disciplina l'ordinamento degli uffici e ne determina la dotazione organica;
- 2) approva il bilancio preventivo, le sue variazioni ed il bilancio consuntivo, previa relazione del collegio dei revisori dei conti;
- 3) redige i piani ed i programmi nei settori di competenza;
- 4) adotta il regolamento dell'ente;
- 5) nomina il direttore generale;
- 6) ratifica gli atti di competenza del consiglio deliberati in casi d'urgenza dal comitato esecutivo.

Il consiglio provvede, altresì, in merito ad ogni altro oggetto riguardante l'attività dell'ente stabilita da leggi e regolamenti dello Stato e della Regione ivi comprese le transazioni e l'autorizzazione al Presidente a stare in giudizio.

Art. 6.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente e si riunisce in via ordinaria una volta ogni due mesi o, in via straordinaria, per iniziativa del presidente o su decisione del comitato esecutivo o quando ne faccia domanda almeno un terzo dei consiglieri, o il collegio dei revisori dei conti, oppure, con motivata richiesta, il presidente della giunta regionale; assume le funzioni di segretario il direttore generale dell'ente.

Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 7.

Il consiglio regionale, in unica seduta, elegge i componenti del consiglio di amministrazione e, tra gli stessi, il presidente ed il vice presidente dell'ente.

Il presidente della giunta regionale, con proprio decreto, provvede alle nomine.

Le funzioni di presidente possono essere esercitate, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente.

Il presidente può delegare parte delle sue funzioni al vice presidente.

Il presidente ed il vice presidente durano in carica cinque anni.

Art. 8.

Il presidente:

- 1) ha la rappresentanza legale dell'E.R.E.R.P. ed esercita le azioni cautelari e possessorie;
- 2) convoca, fissandone l'ordine del giorno, e presiede le riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo e ne attua le loro deliberazioni;
- 3) dirige gli uffici e le loro articolazioni;
- 4) espleta ogni altro compito attribuitogli da norme legislative e regolamentari, dal consiglio o dal comitato esecutivo.

Art. 9.

Il comitato esecutivo è costituito:

- 1) dal presidente;
- 2) dal vice presidente;
- 3) da tre componenti eletti nel proprio seno dal consiglio di amministrazione con votazione a maggioranza assoluta dei propri membri.

Art. 10.

Il comitato esecutivo:

- 1) adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione dei programmi e delle attività deliberati dal consiglio di amministrazione;
- 2) esercita le attribuzioni demandategli dal consiglio di amministrazione;
- 3) predispose il bilancio di previsione dell'Ente ed il conto consuntivo;
- 4) decide sui progetti e sui contratti di appalto e di forniture di qualsiasi importo;
- 5) sovrintende alla gestione del personale;
- 6) delibera, in caso di urgenza, provvedimenti di competenza del consiglio, al quale li trasmette per la ratifica nella prima riunione successiva;
- 7) assume ogni iniziativa necessaria per l'espletamento dei compiti affidati all'ente che non siano di esplicita competenza del consiglio e ne informa lo stesso.

Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Il comitato esecutivo è convocato dal presidente o, quando ne sia fatta domanda, da almeno un terzo dei componenti o, con motivata richiesta, dal presidente della giunta regionale.

Art. 11.

Il collegio dei revisori è composto di tre membri eletti dal consiglio regionale con voto limitato a due ed è costituito con decreto del presidente della Regione.

I membri del collegio dei revisori devono essere scelti tra persone che abbiano particolare esperienza nel settore della contabilità pubblica.

Il consiglio regionale elegge il revisore presidente che avrà il compito di convocare il collegio stesso.

Il presidente del collegio partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Il collegio dei revisori dura in carica cinque anni.

Art. 12.

Il collegio dei revisori dei conti:

- 1) esamina i bilanci e predispose le relazioni che l'accompagnano;
- 2) controlla la gestione dell'Ente;
- 3) elabora semestralmente una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'ente da trasmettere al presidente dell'ente che la porta a conoscenza del consiglio di amministrazione per eventuali osservazioni e, quindi, la trasmette alla giunta regionale.

Art. 13.

Sono incompatibili con la carica di consigliere d'amministrazione dell'ente e con quella di revisore tutti coloro per i quali sussistono cause di incompatibilità o di ineleggibilità ai sensi della legge regionale n. 11/1983 e successive modificazioni nonché i consiglieri di altri enti regionali.

Le cause di ineleggibilità, sopravvenute alla nomina a consigliere dell'ente, si trasformano in cause di incompatibilità.

Il consigliere, la cui carica sia divenuta incompatibile, deve — entro quindici giorni dal verificarsi delle condizioni di incompatibilità — rinunciare alla nuova carica o funzione senza necessità di diffida o invito da parte dell'ente.

In caso di mancata rinuncia alla nuova carica, nei termini predetti, decade automaticamente dalla carica di consigliere dell'ente.

Il presidente, i membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori nonché i dipendenti dell'ente non possono essere dirigenti o ricoprire cariche in società od enti la cui attività sia o possa essere in contrasto con quella dell'ente.

La decadenza è pronunciata con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione del consiglio regionale.

Art. 14.

Il trattamento di missione e il rimborso delle spese per il presidente, il vice presidente, i componenti del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e del collegio dei revisori dei conti sono fissati in base alla vigente legislazione.

L'indennità mensile di carica del presidente e pari al 30% di quanto previsto per il consigliere regionale; l'indennità mensile del vice presidente e dei componenti del comitato esecutivo è pari al 50% di quanto percepito dal presidente dell'ente; la indennità mensile spettante al presidente del collegio dei revisori dei conti è pari al 30% di quanto percepito dal presidente.

L'indennità di presenza, non cumulabile con l'indennità di carica di cui al secondo comma, spettante ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti, è fissata in lire cinquantamila per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute dei rispettivi organi.

Art. 15.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione e quelle del comitato esecutivo debbono essere trasmesse in copia, entro cinque giorni dalla loro adozione, alla giunta regionale per l'approvazione. Tali delibere diventano esecutive se nel termine di trenta giorni dalla ricezione non vengono sospese con provvedimento motivato.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione relative alle materie di cui ai punti 1, 2, 3 del primo comma dell'art. 5 sono approvate dal consiglio regionale su proposta della giunta.

Art. 16.

La vigilanza sull'amministrazione dell'ente è di competenza della giunta regionale.

Il presidente della giunta, sentita la giunta ovvero su richiesta del consiglio regionale, dispone la esecuzione d'ufficio di atti resi obbligatori da disposizioni legislative e regolamentari quanto l'amministrazione dell'ente ne rifiuti o ne ritardi l'adempimento.

In caso di accertamento di gravi irregolarità amministrative, di persistenti inadempimenti di atti dovuti, di deficit di bilancio non autorizzati dalla Regione o di dimissioni della maggioranza dei componenti il consiglio, questo viene sciolto dal presidente della giunta con decreto motivato e previa deliberazione del consiglio regionale.

In caso di scioglimento del consiglio di amministrazione, il presidente della giunta, previa deliberazione del consiglio regionale, affida la gestione straordinaria dell'ente ad un Commissario, assistito eventualmente da un vice Commissario.

Entro il termine massimo di quattro mesi il consiglio di amministrazione dell'ente deve essere ricostituito.

Art. 17.

Per quanto attiene all'amministrazione del patrimonio ed alla contabilità dell'ente, si osservano le norme sulla contabilità statale e regionale in quanto applicabili.

Art. 18.

L'organizzazione degli uffici e la dotazione organica dell'ente sono approvate con legge regionale su proposta del consiglio di amministrazione dell'ente.

Al personale dell'ente è attribuito lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti della Regione.

Art. 19.

L'anno finanziario dell'ente ha la stessa decorrenza dell'anno finanziario della Regione.

Entro il 30 marzo di ciascuno anno deve essere presentato dal presidente del consiglio di amministrazione il bilancio consuntivo dell'anno finanziario precedente ed entro il 30 settembre il bilancio pluriennale e quelle di previsione dell'anno successivo.

Detti bilanci, unitamente alla relazione del presidente del collegio dei revisori dei conti, vanno inviati, entro trenta giorni dall'approvazione da parte del consiglio di amministrazione, alla giunta regionale mentre le deliberazioni che modificano gli stanziamenti di bilancio vanno inviate non appena adottate.

Copie di tali bilanci, previa deliberazione della giunta regionale, sono trasmesse al consiglio regional per la definitiva approvazione.

Art. 20.

L'ente provvede ai propri compiti impiegando:

- a) lo stanziamento di cui al successivo articolo 44;
- b) le entrate derivanti dalla alienazione dei beni;
- c) le rendite patrimoniali;
- d) i contributi stanziati dallo Stato o dalla Regione;
- e) le entrate derivanti da finanziamenti per la realizzazione di attività ed opere previste da leggi regionali, statali e comunitarie;
- f) proventi riscossi per servizi ed attività;
- g) eventuali liberalità disposte da enti pubblici e da privati.

Art. 21.

Nella prima fase di attività, l'ente può avvalersi di personale distaccato o comandato dallo Stato, dalla regione Basilicata, da enti locali della regione, da enti pubblici con esperienze nel settore, dagli E.P.E.R. ex I.A.C.P., nei limiti delle disposizioni vigenti in materia e delle previsioni dei rispettivi ordinamenti.

Art. 22.

L'E.R.E.R.P., oltre a quanto stabilito negli articoli precedenti, svolge, nel quadro delle direttive del consiglio regionale, i seguenti compiti:

- a) attività di studio, di ricerca e di documentazione relativamente alle tipologie progettuali, alle tecnologie, ai materiali e ai componenti costruttivi;
- b) osservatorio dei prezzi degli appalti del mercato delle costruzioni, della manodopera, dei materiali e dei noli;
- c) osservatorio del mercato delle abitazioni e della utenza.

Per i compiti di cui al comma precedente l'E.R.E.R.P. si avvale di un comitato tecnico - scientifico, nominato dal consiglio di amministrazione, in modo da assicurare la presenza di adeguate competenze nei settori della produzione e della ricerca applicata; assume le funzioni di segretario di direttore generale dell'ente.

In particolare al comitato compete di esprimere un parere sui programmi di attività e su tutti gli studi e le ricerche effettuate dall'E.R.E.R.P.

Il comitato è così composto:
 due esperti indicati dall'università degli studi della Basilicata;
 un esperto scelto in una terna indicata unitariamente dalle organizzazioni imprenditoriali;
 un esperto scelto in una terna indicata unitariamente dalle organizzazioni sindacali di categoria;
 il direttore dell'E.R.E.R.P.;
 il dirigente del servizio edilizia pubblica e residenziale della Regione;

tre rappresentanti degli ordini professionali, di cui uno degli architetti, uno degli ingegneri, uno dei geometri, indicati dalle rispettive organizzazioni regionali.

Il comitato è presieduto dal presidente dell'E.R.E.R.P.

Ai componenti del comitato spetta, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle relative sedute, una indennità di presenza di L. 50.000.

Capo II

ENTI PROVINCIALI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE (E.P.E.R.)

Art. 23.

Gli istituti autonomi delle case popolari (I.A.C.P. di Potenza e Matera) assumono la denominazione di enti provinciali per l'edilizia residenziale (E.P.E.R.) con sede rispettivamente a Potenza e Matera. Gli E.P.E.R. sono enti pubblici dotati di autonomia amministrativa e contabile. Ad essi sono demandate, in particolare, le seguenti attribuzioni:

1) attuazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica diretti alla costruzione di abitazioni nonché al recupero del patrimonio edilizio degli enti pubblici;

2) acquisizione ed urbanizzazione delle aree destinate agli insediamenti residenziali di propria competenza;

3) gestione dei finanziamenti destinati alla realizzazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica nell'ambito territoriale di competenza;

4) esame e approvazione di atti tecnici ed amministrativi relativi all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica;

5) gestione del patrimonio abitativo pubblico esistente nell'ambito territoriale di competenza;

6) espletamento dei compiti che mediante convenzione saranno ad essi devoluti dagli enti territoriali in materia di edilizia residenziale pubblica e di quelli che nella stessa materia potranno essere loro demandati dalla Regione tramite l'ente regionale per la edilizia residenziale pubblica;

7) realizzazione, su specifico incarico della giunta regionale, di interventi di edilizia residenziale pubblica con particolare riguardo ad insediamenti residenziali organici o di particolare rilevanza per la natura sperimentale degli interventi sotto il profilo della tipologia e tecnologia in materia edilizia ed impiantistica;

8) stipula di atti e contratti in forma pubblica amministrativa a mezzo di proprio ufficiale rogante con ordinanza del presidente dell'ente regionale per la edilizia residenziale pubblica con obbligo della tenuta del prescritto repertorio;

9) assistenza e consulenza tecnica, giuridica ed amministrativa agli enti soggetti operanti nel settore che ne facciano richiesta, anche per loro conto, a verifiche tecniche ed economiche, prove, consulenze, anche specialistiche per strutture ed impianti, avvalendosi, all'uopo, di uffici ed organismi specializzati.

Art. 24.

Sono organi degli enti provinciali per l'edilizia residenziale:

- 1) il consiglio di amministrazione;
- 2) il presidente;
- 3) il comitato esecutivo;
- 4) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 25.

Il consiglio di amministrazione è costituito da 11 membri eletti dal consiglio regionale, con sistema proporzionale, su liste concorrenti, presentate dai gruppi consiliari almeno sette giorni prima della seduta nella quale si provvede alla votazione, composte da un numero massimo di sette candidati.

Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del presidente della giunta regionale, dura in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere riconfermati per una sola volta.

In caso di rinuncia o decadenza di uno o più membri del consiglio di amministrazione, il consiglio regionale provvede alla sostituzione su proposta dello stesso gruppo consiliare cui apparteneva il rinunciataro o il decaduto.

I consiglieri che, senza giustificato motivo non partecipano per oltre tre adunanze consecutive, decadono dal mandato e la sostituzione avviene con le medesime modalità previste nel comma precedente.

Il sostituto dura in carica fino alla scadenza del mandato degli altri consiglieri.

Art. 26.

Il consiglio di amministrazione esercita i seguenti compiti:

1) disciplina l'ordinamento degli uffici e ne determina la dotazione organica;

2) approva il bilancio preventivo, le sue variazioni ed il bilancio consuntivo, previa relazione del collegio dei revisori dei conti;

3) redige i piani ed i programmi nei settori di competenza;

4) adotta il regolamento dell'ente;

5) nomina il coordinatore generale;

6) ratifica gli atti di competenza del consiglio deliberati in casi d'urgenza dal comitato esecutivo.

Il consiglio provvede, altresì, in merito ad ogni altro oggetto riguardante l'attività dell'ente stabilita da leggi e regolamenti dello Stato e della regione ivi comprese le transazioni e l'autorizzazione al presidente a stare in giudizio.

Art. 27.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente e si riunisce in via ordinaria una volta ogni due mesi o, in via straordinaria, per iniziativa del presidente o su decisione del comitato esecutivo o quando ne faccia domanda almeno un terzo dei consiglieri, o il collegio dei revisori dei conti, oppure, con motivata richiesta, il presidente della giunta regionale; assume le funzioni di segretario il coordinatore generale dell'ente.

Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 28.

Il consiglio regionale, in unica seduta, elegge i componenti del consiglio di amministrazione e, tra gli stessi, il presidente ed il vice presidente dell'ente.

Il presidente della giunta regionale, con proprio decreto, provvede alle nomine.

Le funzioni di presidente possono essere esercitate, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente.

Il presidente può delegare parte delle sue funzioni al vice presidente.

Il presidente ed il vice presidente durano in carica cinque anni.

Art. 29.

Il presidente:

1) ha la rappresentanza legale dell'Ente ed esercita le azioni cautelari e possessorie;

2) convoca, fissa l'ordine del giorno, e presiede le riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo e ne attua le loro deliberazioni;

3) dirige gli uffici e le loro articolazioni;

4) espleta ogni altro compito attribuitogli da norme legislative e regolamentari, dal consiglio o dal comitato esecutivo.

Art. 30.

Il comitato esecutivo è costituito:

- 1) dal presidente;
- 2) dal vice presidente;
- 3) da tre componenti eletti nel proprio seno dal consiglio di amministrazione con votazione a maggioranza assoluta dei propri membri.

Art. 31.

Il comitato esecutivo:

- 1) adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione dei programmi e delle attività deliberati dal consiglio di amministrazione;
- 2) esercita le attribuzioni demandategli dal consiglio di amministrazione;
- 3) predispone il bilancio di previsione dell'ente ed il conto consuntivo;
- 4) decide sui progetti e sui contratti di appalto e di forniture di qualsiasi importo;
- 5) sovrintende alla gestione del personale;
- 6) delibera, in caso di urgenza, provvedimenti di competenza del consiglio, al quale li trasmette per la ratifica nella prima riunione successiva;
- 7) assume ogni iniziativa necessaria per l'espletamento dei compiti affidati all'ente che non siano di esplicita competenza del consiglio e ne informa lo stesso.

Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il comitato esecutivo è convocato dal presidente o, quando ne sia fatta domanda, da almeno un terzo dei componenti o, con motivata richiesta, dal presidente della giunta regionale.

Art. 32.

Il collegio dei revisori è composto di tre membri eletti dal consiglio regionale con voto limitato a due ed è costituito con decreto del presidente della giunta regionale.

I membri del collegio dei revisori devono essere scelti tra persone che abbiano particolare esperienza nel settore della contabilità pubblica.

Il consiglio regionale elegge il revisore presidente che avrà il compito di convocare il collegio stesso.

Il presidente del collegio partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Il collegio dei revisori dura in carica cinque anni.

Art. 33.

Il collegio dei revisori dei conti:

- 1) esamina i bilanci e predispone le relazioni che l'accompagnano;
- 2) controlla la gestione dell'ente;
- 3) elabora semestralmente una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'ente da trasmettere al presidente dell'ente che la porta a conoscenza del consiglio di amministrazione per eventuali osservazioni e, quindi, la trasmette alla giunta regionale.

Art. 34.

Il consiglio di amministrazione degli E.P.E.R. può essere sciolto con deliberazione del consiglio regionale, su proposta della giunta, per una delle seguenti cause:

- a) gravi e persistenti irregolarità nella gestione dell'ente;
- b) impossibilità di funzionamento;
- c) gravi violazioni delle direttive fissate nei programmi regionali o mancata attuazione senza giustificato motivo dei programmi di intervento o di gestione del patrimonio.

Per l'accertamento e la declaratoria delle cause di scioglimento, la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, può nominare apposite commissioni di indagine che sono tenute, comunque, a sentire gli amministratori interessati.

Per i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori degli E.P.E.R. si applica la stessa normativa prevista nel precedente art. 13 per i consiglieri di amministrazione e per i revisori dell'E.R.E.R.P.

Art. 35.

Con il provvedimento di scioglimento del consiglio di amministrazione, emesso a norma dell'articolo precedente, il consiglio regionale nomina un commissario straordinario ed un vice commissario ai quali spetta una indennità pari da quella prevista rispettivamente per il presidente ed il vice presidente del consiglio di amministrazione.

Art. 36.

Il trattamento di missione e il rimborso delle spese per il presidente, il vice presidente, i componenti del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e del collegio dei revisori dei conti sono fissati in base alla vigente legislazione.

L'indennità mensile di carica del presidente è pari al 30% di quanto previsto per il consiglio regionale; l'indennità mensile del vice presidente e dei componenti del comitato esecutivo è pari al 50% di quanto percepito dal Presidente dell'ente; la indennità mensile spettante al presidente del collegio dei revisori dei conti è pari al 30% di quanto percepito dal presidente.

L'indennità di presenza, non cumulabile con indennità di carica di cui al secondo comma, spettante ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti, è fissata in lire cinquantamila per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute dei rispettivi organi.

Art. 37.

Gli enti provinciali per l'edilizia residenziale predispongono ogni anno il bilancio pluriennale di previsione e quello annuale di previsione, redatti in termini di competenza e di cassa secondo gli schemi tipo, conformi ai principi della legge 19 maggio 1976, n. 335 e della legge 5 agosto 1978, n. 468, approvati dal ministero del tesoro di concerto con il Ministero dei lavori pubblici su proposta del comitato per l'edilizia residenziale.

I bilanci preventivi ed i conti consuntivi degli enti provinciali per l'edilizia residenziale, corredati dalle relazioni degli organi di amministrazione e di controllo, sono trasmessi - entro gli stessi termini di cui al secondo comma del precedente art. 19 - per l'approvazione alla Regione e all'ente edilizio regionale ai fini dell'esercizio dei poteri di vigilanza e di controllo ad essi attribuiti.

Art. 38.

Il consiglio regionale approva, su proposta della giunta e sentito l'E.R.E.R.P., lo statuto adottato dagli enti provinciali per l'edilizia residenziale.

Art. 39.

Le funzioni di vigilanza sugli enti provinciali per l'edilizia residenziale sono esercitate dalla giunta regionale.

Sono sottoposte al controllo di legittimità e di merito le deliberazioni adottate dagli E.P.E.R. riguardanti:

- a) i programmi di intervento fruenti o meno di pubblico finanziamento nonché i programmi di gestione del patrimonio edilizio esistente;
- b) il bilancio preventivo e consuntivo;
- c) lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente e la relativa pianta organica;
- d) i regolamenti.

Sono sottoposte al controllo di legittimità della giunta regionale le deliberazioni del consiglio di amministrazione degli E.P.E.R. riguardanti:

- a) l'ammontare dei compensi per i componenti degli organi;
- b) i contratti di appalto nonché tutte le deliberazioni per spese di investimento, comportanti un onere superiore a lire 500 milioni;
- c) tutte le deliberazioni per spese di gestione comportanti oneri per il bilancio dell'Istituto eccedenti lire 100 milioni;
- d) il conto consuntivo;
- e) gli incarichi conferiti a soggetti estranei all'Istituto.

Art. 40.

Presso ciascun ente è costituita una commissione tecnica provinciale composta:

- 1) dal presidente dell'E.P.E.R. competente per territorio;
- 2) dal coordinatore del servizio tecnico dell'E.P.E.R. competente per territorio;
- 3) dall'assessore ai lavori pubblici del comune sede dell'intervento;
- 4) da un ingegnere, da un architetto e da un geometra scelti dalla giunta regionale tra i professionisti segnalati da rispettivi ordini e collegi professionali provinciali.

Per assicurare la uniformità di attuazione e gestione dei programmi di edilizia residenziale pubblica, in armonia con gli indirizzi dettati per l'efficace conseguimento degli obiettivi programmatici, le commissioni tecniche provinciali sono presiedute dal presidente dell'E.R.E.R.P. Per gli stessi fini, fa parte delle commissioni provinciali il dirigente del servizio edilizia pubblica e residenziale della Regione.

Il presidente dell'E.P.E.R. competente per territorio assume le funzioni di vice presidente della commissione tecnica provinciale e, in caso di assenza del presidente, assume le funzioni di presidente a tutti gli effetti; assume le funzioni di segretario il responsabile dell'ufficio della segreteria tecnica.

Alle sedute delle commissioni provinciali possono partecipare in veste consultiva senza diritto di voto, il progettista ed il coordinatore del servizio amministrativo dell'E.P.E.R. competente per territorio, nonché il responsabile dell'ufficio legale, ove esistente, dello stesso E.P.E.R.

L'onere finanziario per il funzionamento delle singole commissioni è a carico dell'E.P.E.R. competente per territorio.

Le commissioni previste dall'art. 63 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono soppresse e sostituite nelle loro funzioni dalle commissioni istituite ai sensi del precedente articolo.

Art. 41.

La commissione tecnica esprime parere sui progetti degli E.P.E.R. e sulle relative varianti, nonché su tutti gli altri atti tecnici concernenti la gestione delle opere.

La commissione tecnica indica, altresì, i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori relativamente ai progetti sottoposti al suo parere.

Eventuali proroghe dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori sono concessi dai consigli di amministrazione dei rispettivi E.P.E.R. solo per comprovate circostanze eccezionali ed imprevedibili al tempo dell'approvazione del progetto.

Compete, altresì, ai consigli di amministrazione degli E.P.E.R. l'approvazione dei progetti e delle relative varianti nonché la fissazione dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori.

Art. 42.

In caso di inosservanza dei termini previsti da norme di legge o di regolamento per l'assunzione di provvedimenti od atti obbligatori da parte dell'E.P.E.R. o dell'E.R.E.R.P., la giunta regionale può assegnare un congruo termine per la adozione del provvedimento o dell'atto e, nel caso di persistente omissione senza giustificato motivo, può adottare essa stessa il provvedimento o l'atto, sia mediante i propri uffici, ove possibile, sia mediante la nomina di un commissario ad acta informandone il consiglio regionale.

Art. 43.

Norma transitoria

Gli organi dell'E.R.E.R.P. e degli E.P.E.R. sono nominati entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Per tale periodo sono prorogati i poteri degli organi in carica degli ex I.A.C.P. e dell'ex consorzio fra gli I.A.C.P.

Art. 44.

L'onere della presente legge, valutato per l'anno 1987 in L. 500.000.000, farà carico ad apposito capitolo così denominato: «spese di funzionamento dell'E.R.E.R.P.».

L'onere per gli esercizi successivi sarà stabilito con la legge di bilancio.

Alla copertura finanziaria si provvede, quanto all'anno 1987, con storno della somma occorrente dal fondo globale per provvedimenti in corso, spese correnti, e per gli anni successivi con i proventi derivanti alla Regione del fondo comune ex art. 8 della legge 281/70.

Art. 45.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1987 è introdotta la seguente variazione in termini di competenza e di cassa:

(*Omissis*).

Art. 46.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 24 novembre 1987

MICHETTI

88R0718

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1987, n. 32.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 agosto 1983, n. 25, concernente modalità e procedura per il controllo dei progetti e delle opere di interesse privato realizzate con i benefici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 57 del 16 dicembre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1, primo comma, della legge regionale 29 agosto 1983, n. 25 è sostituito dal seguente:

«La regione Basilicata», con le procedure di cui alla presente legge, verifica:

a) la conformità alle norme disciplinanti l'attività edilizia in zona sismica dei progetti di interesse privato eseguiti con i benefici di cui alla legge regionale 14 maggio 1981, n. 219 e successive;

b) la conformità delle opere eseguite ai progetti di cui al punto a), secondo i criteri ed i parametri di cui all'art. 7 della presente legge.

Il terzo comma dell'art. 1 legge regionale 29 agosto 1983, n. 25 è sostituito dal seguente:

«Le funzioni di ingegnere capo previste dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64 ai fini della presente legge, sono svolte da un ingegnere in servizio presso lo staff ricostruzione all'uopo incaricato dalla giunta regionale», su proposta dell'assessore al ramo, entro 15 gg. dall'entrata in vigore della presente legge».

Art. 2.

È soppressa la lettera a) dell'art. 2 della legge regionale 29 agosto 1983, n. 25.

Art. 3.

Il secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 29 agosto 1983 è così modificato:

«Per consentire l'esecuzione dei controlli è fatto obbligo ai comuni, alle Comunità montane e al consorzio dei comuni del Materano, che procedono alla erogazione dei contributi di cui alla legge regionale 14 maggio 1981, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, di restituire, debitamente compilate, agli uffici regionali, le schede di rilevazione predisposte dallo staff per la ricostruzione».

È soppresso il terzo comma dell'art. 3 della legge regionale 29 agosto 1983, n. 25.

Art. 4.

All'art. 7 della legge regionale 29 agosto 1983, n. 25 è aggiunta la seguente lettera:

«g) le modalità e i contenuti dei controlli di cui al precedente art. 1, primo comma, lettera b)».

Art. 5.

L'ultimo comma dell'art. 8 della legge regionale 29 agosto 1983, n. 25 è sostituito dal seguente:

«I progetti, approvati da enti diversi da quelli comunali, vanno consegnati, a cura dei titolari del contributo, al comune nel cui ambito territoriale ricade l'opera, corredati da apposita dichiarazione del progettista attestante la conformità a quelli approvati. Il comune archiverà tali atti, acquisendoli in apposito registro».

Art. 6.

All'art. 8 della legge regionale 29 agosto 1983, n. 25 è aggiunto il seguente comma:

«La giunta presenterà al consiglio entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione dettagliata relativa allo stato di attuazione della presente legge».

Art. 7.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 9 dicembre 1987

MICHETTI

38R0719

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1987, n. 33.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 agosto 1985, n. 32, concernente: interventi straordinari di sostegno all'occupazione giovanile con particolare riferimento alla promozione di una imprenditorialità allo sviluppo del terziario qualificato ed alla elevazione della qualità della vita.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 57 del 16 dicembre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Per l'anno 1987 i termini per la presentazione delle domande di cui alla legge regionale 29 agosto 1985 n. 32 sono fissati al 15° giorno dalla data di pubblicazione della presente legge.

Il piano annuale di intervento per l'anno 1987 sarà approvato, ai sensi dell'art. 3 comma 2° della legge regionale 29 agosto 1985, n. 32, dalla giunta regionale, su parere della competente commissione consiliare con riguardo a tutte le istanze prodotte entro il termine di cui al comma precedente.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 9 dicembre 1987

MICHETTI

88R0720

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1987, n. 34.

Rendiconto generale della regione Basilicata per l'esercizio finanziario 1986.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 58 del 18 dicembre 1987)

(Omissis).

88R0721

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 1987, n. 35.

Modifica all'art. 13 della legge regionale 7 agosto 1986, n. 14: Norme per lo sviluppo dell'agriturismo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 59 del 21 dicembre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il comma 7 dell'art. 13 della legge regionale 7 agosto 1986, n. 14 è così modificato: «Per le iniziative di cui al comma 2° dell'art. 12, il contributo in conto capitale è pari al 90% della spesa ammissibile e non può superare la cifra di 100 milioni di lire».

I commi 5° e 6° dello stesso art. 13 della legge regionale 7 agosto 1986, n. 14 sono soppressi.

Art. 2.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 11 dicembre 1987

MICHETTI

88R0722

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1987, n. 36.

Autorizzazione acquisto complesso monumentale Santa Maria di Orsoleo, da adibire a sede del centro polivalente di attività culturali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 61 del 31 dicembre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

È autorizzato l'acquisto dell'immobile descritto al successivo art. 2 di proprietà dei sigg. Galotta Teodosio Michele e Rossi Maria Giuseppa sito nel comune di Sant'Arcangelo da destinare a sede del centro polivalente di attività culturali al prezzo globale di L. 897.474.200.

La spesa già prevista dal programma triennale di intervento 1985-87 approvato dal CIPE con la deliberazione del 2 maggio 1985, trova copertura finanziaria sul cap. 7316 del bilancio di previsione per l'esercizio 1987.

Art. 2.

Il complesso di cui all'art. 1 è costituito da:

a) fabbricati in agro di Sant'Arcangelo in catasto alla partita 581 particelle 13/1 - 13/2 e lett. A del foglio 30 del comune di Sant'Arcangelo, comprendenti:

un corpo A di mq 300;

corpo B di mq 955;

corpo C di mq 885;

corpo D di mq 210 costituenti l'intero complesso monumentale di S. Maria d'Orsoleo;

b) terreni per Ha 2.00 circostanti il complesso monumentale così come delimitati nella planimetria allegata.

Art. 3.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 29 dicembre 1987

MICHETTI

(Omissis).

88R0723

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 16 aprile 1988, n. 17.

Istituzione del Parco dell'Oglio Sud.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 16 del 20 aprile 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

ISTITUZIONE DEL PARCO NATURALE DELL'OGLIO SUD

Art. 1.

Istituzione del parco

1. È istituito il parco naturale dell'Oglio Sud ai sensi del capo II, titolo II, della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale», e successive modificazioni.

Art. 2.

Confini

1. Il parco comprende le aree delimitate nella planimetria in scala 1:25.000 (Allegato A), così come descritto nell'allegato B, che formano parte integrante della presente legge.

2. I confini del parco sono delimitati, a cura del consorzio di cui al successivo art. 4, da tabelle con la scritta «Parco dell'Oglio Sud» aventi le caratteristiche di cui all'art. 32 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86.

Art. 3.

Ente di gestione

1. La gestione del parco è affidata ad un consorzio fra i comuni di: Ostiano, Pessina Cremonese, Volongo, Isola Dovarese, Casalromano, Drizzona, Piadena, Canneto sull'Oglio, Calvatone, Acquanegra sul Chiese, Bozzolo, San Martino dell'Argine, Marcaria, Gazzuolo, Commessaggio, Viadana e le Province di Cremona e Mantova.

Art. 4.

Statuto del consorzio

1. Lo statuto del consorzio deve prevedere:

a) l'affidamento della direzione tecnica del parco ad un direttore;

b) l'istituzione di un comitato scientifico;

c) forme e modalità di periodica consultazione con scadenza almeno semestrale, anche attraverso la partecipazione alle riunioni dell'assemblea, su invito del presidente del consorzio, senza voto deliberativo, dei rappresentanti delle associazioni culturali, naturalistiche, ricreative, venatorie e piscatorie operanti nella zona, dei rappresentanti delle categorie economiche maggiormente interessate, ed in particolare di quelle agricole, nonché dei rappresentanti dei Consorzi di bonifica ed irrigazione.

Art. 5.

Direttore

1. Il direttore tecnico del parco è nominato, per la durata di cinque anni, tra esperti provvisti dei necessari requisiti di professionalità e può essere confermato.

2. La nomina è disposta dall'assemblea del consorzio, previo avviso pubblico e valutazione comparativa tra i candidati.

3. Il direttore può essere altresì scelto per chiamata tra coloro che rivestono la carica di direttore di altro parco nazionale o regionale. L'assunzione della carica di direttore tecnico del parco dell'Oglio sud comporta la decadenza dall'eventuale carica di direttore tecnico di altro parco nazionale o regionale.

4. Il direttore è membro di diritto del comitato scientifico e partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio direttivo del consorzio.

Art. 6.

Personale

1. Fino a quando si provvederà alla determinazione della pianta organica, il consorzio può avvalersi di personale messo a disposizione dalla regione e dagli enti consorziati, ovvero di personale assunto a tempo determinato, con le procedure previste dalla vigente legislazione regionale in materia.

Art. 7.

Formazione del piano territoriale

1. Il piano territoriale di coordinamento del parco è adottato dal consorzio entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è approvato secondo le modalità previste dall'art. 19 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86.

2. In deroga a quanto previsto dal quarto comma dell'art. 22 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86, il gruppo di esperti in problemi di tutela ambientale e di pianificazione territoriale è costituito dalla giunta regionale sentito il comitato di cui al secondo comma del succitato art. 22.

Art. 8.

Riserva naturale «Le Bine»

1. Il consorzio gestisce anche la riserva naturale «Le Bine», istituita ai sensi dell'art. 37 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86.

2. Fino all'insediamento degli organi consortili la gestione della riserva è affidata, in base ad apposita convenzione stipulata con la regione ai sensi dell'art. 13 della succitata legge regionale, ad un'associazione naturalistica indicata nella deliberazione istitutiva della riserva.

Art. 9.

Comitato di coordinamento

1. Al fine di realizzare un'unitarietà di pianificazione e di gestione con il territorio del parco dell'Oglio Nord, è costituito, entro trenta giorni dalla data di costituzione dei relativi consorzi, un comitato di coordinamento composto da:

a) l'assessore regionale competente, o suo delegato, che svolge le funzioni di presidente;

b) i presidenti dei consorzi dei parchi dell'Oglio Nord e dell'Oglio Sud e dei vice presidenti.

2. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario del «servizio tutela ambiente naturale e parchi» della giunta regionale.

3. Compete al comitato:

a) assicurare la coerenza e la compatibilità tra le previsioni dei relativi piani territoriali di coordinamento, nonché dei piani di gestione e dei regolamenti d'uso;

b) coordinare l'attività dei consorzi;

c) esprimere parere alla giunta regionale sugli atti che interessano il territorio dei due parchi.

Art. 10.

Norme di salvaguardia

1. Fatte salve le disposizioni più restrittive previste dagli strumenti urbanistici vigenti, da altre leggi regionali o dagli atti istitutivi delle riserve naturali, all'interno del perimetro del parco, fino alla data di pubblicazione della proposta del piano territoriale e comunque per non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme di salvaguardia di cui ai successivi commi.

2. Le disposizioni del presente articolo, fatti salvi i divieti di cui ai successivi commi 8 e 9, non si applicano, comunque, nelle zone già definite dagli strumenti urbanistici come edificate o edificabili destinate alla residenza, all'industria, all'artigianato e al terziario, nonché nelle relative zone per servizi.

3. Nelle zone agricole è consentita la costruzione delle sole strutture edilizie strettamente pertinenti la conduzione di fondi agricoli, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 93, limitatamente ad imprese agricole che abbiano le seguenti caratteristiche:

a) imprese con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo e/o alla silvicoltura e alla floricoltura; per le serre è consentito il rapporto massimo di copertura del 5% della superficie aziendale;

b) imprese dedite ad allevamento di bovini, equini, ovini, ovvero ad allevamenti avicoli o cunicoli, che dispongano per l'attività di allevamento di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 q.li di peso vivo di bestiame;

c) imprese dedite ad allevamento di suini, che dispongano per l'attività di allevamento di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni 20 q.li di peso vivo di bestiame.

Sono soggette ad autorizzazione da parte del presidente del consorzio le nuove costruzioni o l'ampliamento di quelle esistenti relative a imprese suinicole con carico di bestiame vivo per ettaro di terreno agricolo compreso tra 20 e 40 q.li.

4. Le imprese di cui al comma precedente possono altresì esercitare attività di trasformazione dei prodotti, purché le materie prime trasformate provengano prevalentemente dall'attività di coltivazione dei terreni aziendali o dall'attività di allevamento esercitata nei limiti di cui al precedente terzo comma. Nel computo del terreno a disposizione delle imprese agricole e delle imprese cooperative deve essere considerato anche quello ora esistente all'esterno del parco e al servizio delle imprese richiamate.

5. In tutto il territorio del parco, con esclusione delle zone di cui al precedente secondo comma sono vietati:

a) la costruzione di recinzioni delle proprietà se non con siepi, salve le recinzioni temporanee a protezione delle aree di nuova piantagione, delle aree di allevamento allo stato brado, e quelle strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi, urbani, agricoli, stalle all'aperto, per le quali è comunque richiesta l'autorizzazione edilizia;

b) la chiusura di sentieri pubblici o di uso pubblico;

c) la chiusura degli accessi ai corpi d'acqua;

d) l'ammasso anche temporaneo di materiali di qualsiasi natura all'esterno delle aree di pertinenza degli insediamenti produttivi o dei cantieri nei quali tali materiali vengono utilizzati, fatta eccezione per l'ammasso di materiali quali stallatico, terriccianti, foraggi insilati, fieni, stocchi e paglie, legnami ed altri prodotti aziendali connessi con la normale pratica agronomica;

e) l'esposizione di cartelli manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, esclusa la segnaletica per il servizio del parco e quella viaria e turistica;

f) il livellamento dei terrazzamenti e dei declivi, fatta salva la normale sistemazione idraulica ed irrigua dei campi;

g) il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali e comunali e dalle strade vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agricola e forestale;

h) l'allestimento e l'esercizio di impianti fissi e di percorsi e tracciati per attività sportive da esercitarsi con mezzi motorizzati;

i) la distruzione o l'alterazione di zone umide, quali: paludi, torbiere, stagni, lanche, fontanili, fasce marginali dei fiumi e dei laghi, ivi comprese le praterie ed i boschi inondatai lungo le rive;

l) la navigazione dei natanti da diporto con motore di potenza superiore a 15 HP;

m) per i natanti da diporto aventi propulsione a motore, superare la velocità di 10 km/h;

n) nelle lanche e nelle mortizze, la navigazione a motore.

6. Gli interventi anche di carattere culturale che comportino alterazioni alla morfologia del terreno, ovvero trasformazioni dell'uso dei suoli anche non boscati, fatte salve le normali rotazioni agricole, ivi compresa la coltura del pioppo, sono soggetti alla disciplina prevista dall'art. 6 della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9.

7. Il taglio di piante arboree isolate o inserite in filari, nonché di siepi arboree o arbustive lungo il margine di strade, corpi d'acqua o coltivi è soggetto alla disciplina di cui all'art. 8 della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9. Sono fatti salvi gli interventi di potatura, scalvatura e ordinaria manutenzione.

8. È vietata l'apertura di nuove cave.

9. È vietata l'attivazione di nuove discariche di qualsiasi tipo, salvo quelle a scopo di bonifica o di ripristino ambientale, che possono essere autorizzate, sentito il consorzio del parco, dalla data della formazione dei suoi organi.

10. È vietato l'allestimento e l'ampliamento dei campeggi stabili e dei villaggi turistici di cui alla legge regionale 10 dicembre 1981, n. 71.

11. La costruzione di nuove opere destinate all'itticoltura e all'acquacoltura e l'ampliamento delle opere esistenti sono subordinate all'autorizzazione da parte del presidente del consorzio.

12. Per l'esecuzione delle opere di difesa spondale e sistemazione idraulica e delle altre opere previste dagli artt. 97 e 98 del t.u. approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, l'amministrazione competente deve acquisire il parere preventivo del consorzio del parco.

13. La costruzione e l'ampliamento di strade di collegamento intercomunale, anche se prevista dagli strumenti urbanistici vigenti, è subordinata al parere favorevole del consorzio del parco.

Art. 11.

Relazione di compatibilità ambientale

1. Ai fini dell'espressione del parere di cui alla lettera b) del primo comma dell'art. 21 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 e fino alla data di entrata in vigore della legge regionale relativa all'applicazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale, i progetti di infrastrutture pubbliche ricadenti nel territorio del parco dovranno essere accompagnate da una relazione di compatibilità ambientale, per la parte insistente sul territorio del parco stesso.

2. La relazione di cui al precedente comma deve essere presentata, da parte del proponente, al presidente del consorzio del parco, il quale, entro i successivi 120 giorni, esprime parere all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, ovvero alla Regione in caso di progetti di infrastrutture di interesse statale, per l'intesa di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. Sono esclusi dalla presentazione della relazione di compatibilità ambientale i progetti di opere igienico-ambientali, quali fognature e impianti per la depurazione delle acque.

4. Fino alla data di prima elezione del presidente del consorzio del parco, la relazione di cui al presente articolo è presentata alla provincia e trasmessa in copia al settore ambiente ed ecologia della giunta regionale.

Art. 12.

Norma transitoria

1. Fino alla data di prima elezione del presidente del consorzio, le competenze allo stesso attribuite dalla legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9, come integrate dal sesto e dal settimo comma del precedente art. 10, nonché le competenze di autorizzazione di cui al terzo e all'undicesimo comma del medesimo articolo, spettano ai presidenti delle amministrazioni provinciali competenti per territorio.

TITOLO II

INTEGRAZIONE ALLE LEGGI REGIONALI 11 GIUGNO 1975, N. 78; 10 SETTEMBRE 1983, NN. 76, 77, 78, 80, 82; 19 MARZO 1984, N. 17; 8 SETTEMBRE 1984, N. 47; 1° GIUGNO 1985, N. 70

Art. 13.

1. Dopo l'art. 3 della legge regionale 11 giugno 1975, n. 78 è aggiunto il seguente art. 3-bis:

«Art. 3-bis (Personale)

1. Fino a quando non si provvederà alla determinazione della pianta organica, il consorzio si avvale di personale messo a disposizione dalla Regione e dagli enti consorziati, ovvero di personale assunto a tempo determinato, con le procedure previste dalla vigente legislazione regionale in materia».

2. Dopo l'art. 5 delle leggi regionali 16 settembre 1983, nn. 76, 77, 78, 80, 82 e delle leggi regionali 19 marzo 1984, n. 17; 8 settembre 1984, n. 47; 1° giugno 1985, n. 70, è aggiunto il seguente art. 5-bis:

«Art. 5-bis (Personale)

1. Fino a quando non si provvederà alla determinazione della pianta organica, il consorzio si avvale di personale messo a disposizione dalla Regione e dagli enti consorziati, ovvero di personale assunto a tempo determinato, con le procedure previste dalla vigente legislazione regionale in materia».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 16 aprile 1988

TABACCI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 17 febbraio 1988 e vistata dal commissario del Governo con nota del 6 aprile 1988 prot. n. 22502/722).

(Omissis).

0000551

LEGGE REGIONALE 16 aprile 1988, n. 18.

Istituzione del Parco dell'Oglio Nord.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 16 del 20 aprile 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione del parco

1. È istituito il parco naturale dell'Oglio Nord, ai sensi del capo II, titolo II, della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale» e successive modificazioni.

Art. 2.

Confini

1. Il parco comprende le aree delimitate nella planimetria in scala 1:25.000 (Allegato A), così come descritta nell'allegato B, che formano parte integrante della presente legge.

2. I confini del parco sono delimitati, a cura del consorzio di cui al successivo art. 4, da tabelle con la scritta «Parco dell'Oglio Nord» aventi le caratteristiche di cui all'art. 32 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86.

Art. 3.

Ente di gestione

1. La gestione del parco è affidata ad un consorzio fra i comuni di: Sarnico, Villongo, Paratico, Credaro, Castelli Calepio, Capriolo, Palazzolo sull'Oglio, Palosco, Pontoglio, Cividate al Piano, Calcio, Urigo d'Oglio, Pumenengo, Rudiano, Roccafranca, Torre Pallavicina, Soncino, Orzinuovi, Genivolta, Villachiera, Azzanello, Borgo S. Giacomo, Castelvico, Bordolano, Quinzano d'Oglio, Corte de' Cortesi, Verolavecchia, Robecco d'Oglio, Pontevico, Corte de' Frati, Alfianello, Seniga, Scandolara Ripa d'Oglio, Gabbioneta Bina Nuova e le Province di Bergamo, Brescia e Cremona.

Art. 4.

Statuto del consorzio

1. Lo statuto del consorzio deve prevedere:

a) l'affidamento della direzione tecnica del parco ad un direttore;

b) l'istituzione di un comitato scientifico;

c) forme e modalità di periodica consultazione con scadenza almeno semestrale, anche attraverso la partecipazione alle riunioni dell'assemblea, su invito del presidente del consorzio, senza voto deliberativo, dei rappresentanti delle associazioni culturali, naturalistiche, ricreative, venatorie e piscatorie operanti nella zona, dei rappresentanti delle categorie economiche maggiormente interessate, ed in particolare di quelle agricole, nonché dei rappresentanti dei Consorzi di bonifica ed irrigazione.

Art. 5.

Direttore

1. Il direttore tecnico del parco è nominato, per la durata di cinque anni, tra esperti provvisti dei necessari requisiti di professionalità e può essere confermato.

2. La nomina è disposta dall'assemblea del consorzio, previo avviso pubblico e valutazione comparativa tra i candidati.

3. Il direttore può essere altresì scelto per chiamata tra coloro che rivestono la carica di direttore di altro parco nazionale o regionale. L'assunzione della carica di direttore tecnico di altro parco dell'Oglio Nord comporta la decadenza dall'eventuale carica di direttore tecnico di altro parco nazionale o regionale.

4. Il direttore è membro di diritto del comitato scientifico e partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio direttivo del consorzio.

Art. 6.

Personale

1. Fino a quando si provvederà alla determinazione della pianta organica, il consorzio può avvalersi di personale messo a disposizione dalla regione e dagli enti consorziati, ovvero di personale assunto a tempo determinato, con le procedure previste dalla vigente legislazione regionale in materia.

Art. 7.

Formazione del piano territoriale

1. Il piano territoriale di coordinamento del parco è adottato dal consorzio entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è approvato secondo le modalità previste dall'art. 19 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86.

2. In deroga a quanto previsto dal quarto comma dell'art. 22 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86, il gruppo di esperti in problemi di tutela ambientale e di pianificazione territoriale è costituito dalla giunta regionale sentito il comitato di cui al secondo comma del successivo art. 22.

Art. 8.

Comitato di coordinamento

1. Al fine di realizzare un'unitarietà di pianificazione e di gestione con il territorio del parco dell'Oglio Sud, è costituito, entro trenta giorni dalla data di costituzione dei relativi consorzi, un comitato di coordinamento composto da:

a) l'assessore regionale competente, o suo delegato, che svolge le funzioni di presidente;

b) i presidenti dei consorzi dei parchi dell'Oglio Nord e dell'Oglio Sud e dei vice presidenti.

2. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario del «servizio tutela ambiente naturale e parchi» della giunta regionale.

3. Compete al comitato:

a) assicurare la coerenza e la compatibilità tra le previsioni dei relativi piani territoriali di coordinamento, nonché dei piani di gestione e dei regolamenti d'uso;

b) coordinare l'attività dei consorzi;

c) esprimere parere alla giunta regionale quando richiesto, sugli atti che interessano il territorio dei due parchi.

Art. 9.

Norme di salvaguardia

1. Fatte salve le disposizioni più restrittive previste dagli strumenti urbanistici vigenti, da altre leggi regionali o dagli atti istitutivi delle riserve naturali, all'interno del perimetro del parco, fino alla data di pubblicazione della proposta del piano territoriale e comunque per non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme di salvaguardia di cui ai successivi commi.

2. Le disposizioni del presente articolo, fatti salvi i divieti di cui ai successivi commi 8 e 9, non si applicano, comunque, nelle zone già definite dagli strumenti urbanistici come edificate o edificabili destinate alla residenza, all'industria, all'artigianato e al terziario, nonché nelle relative zone per servizi.

3. Nelle zone agricole è consentita la costruzione delle sole strutture edilizie strettamente pertinenti la conduzione di fondi agricoli, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 93, limitatamente ad imprese agricole che abbiano le seguenti caratteristiche:

a) imprese con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo e/o alla silvicoltura e alla floricoltura; per le serre è consentito il rapporto massimo di copertura del 5% della superficie aziendale;

b) imprese dedite ad allevamento di bovini, equini, ovini, ovvero ad allevamenti avicoli o cunicoli, che dispongano per l'attività di allevamento di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 q.li di peso vivo di bestiame;

c) imprese dedite ad allevamento di suini, che dispongano per l'attività di allevamento di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni 20 q.li di peso vivo di bestiame.

Sono soggette ad autorizzazione da parte del presidente del consorzio le nuove costruzioni o l'ampliamento di quelle esistenti relative a imprese suinicole con carico di bestiame vivo per ettaro agricolo compreso tra 20 e 40 q.li.

4. Le imprese di cui al comma precedente possono altresì esercitare attività di trasformazione dei prodotti, purché le materie prime trasformate provengano prevalentemente dall'attività di coltivazione dei terreni aziendali o dall'attività di allevamento esercitata nei limiti di cui al precedente terzo comma.

Nel computo del terreno a disposizione delle imprese agricole e delle imprese cooperative deve essere considerato anche quello ora esistente all'esterno del parco e al servizio delle imprese richiamate.

5. In tutto il territorio del parco, con esclusione delle zone di cui al precedente secondo comma sono vietati:

a) la costruzione di recinzioni delle proprietà se non con siepi, salve le recinzioni temporanee a protezione delle aree di nuova piantagione, delle aree di allevamento allo stato brado, e quelle strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi, urbani, agricoli, stalle all'aperto, per le quali è comunque richiesta l'autorizzazione edilizia;

b) la chiusura di sentieri pubblici o di uso pubblico;

c) la chiusura degli accessi ai corpi d'acqua;

d) l'ammasso anche temporaneo di materiali di qualsiasi natura all'esterno delle aree di pertinenza degli insediamenti produttivi o dei cantieri nei quali tali materiali vengono utilizzati, fatta eccezione per l'ammasso di materiali quali stallatico, terricciami, foraggi insilati, fieni, stocchi e paglie, legnami ed altri prodotti aziendali connessi con la normale pratica agronomica;

e) l'esposizione di cartelli manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, esclusa la segnaletica per il servizio del parco e quella viaria e turistica;

f) il livellamento dei terrazzamenti e dei declivi, fatta salva la normale sistemazione idraulica ed irrigua dei campi;

g) il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali e comunali e dalle strade vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agricola e forestale;

h) l'allestimento e l'esercizio di impianti fissi e di percorsi e tracciati per attività sportive da esercitarsi con mezzi motorizzati;

i) la distruzione o l'alterazione di zone umide, quali: paludi, torbiere, stagni, lanche, fontanili, fasce marginali dei fiumi e dei laghi, ivi comprese le praterie ed i boschi inondatai lungo le rive;

l) per i natanti da diporto aventi propulsione a motore, superiore la velocità di 10 km/h, ad eccezione delle attività di collaudo delle imbarcazioni da parte delle aziende produttrici insediate lungo il fiume, nel solo tratto compreso tra la diga in località Masnadora e il ponte di via Roma che collega Paratico e Sarnico;

m) nelle lanche e nelle mortizze, la navigazione a motore;

n) la navigazione dei natanti da diporto con motore di potenza superiore ai 15 HP.

6. Gli interventi anche di carattere culturale che comportino alterazioni alla morfologia del terreno, ovvero trasformazioni dell'uso dei suoli anche non boscati, fatte salve le normali rotazioni agricole, ivi compresa la coltura del pioppo, sono soggetti alla disciplina prevista dall'art. 6 della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9.

7. Il taglio di piante arboree isolate o inserite in filari, nonché di siepi arboree o arbustive lungo il margine di strade, corpi d'acqua o coltivi è soggetto alla disciplina di cui all'art. 8 della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9. Sono fatti salvi gli interventi di potatura, scalfatura e ordinaria manutenzione.

8. È vietata l'apertura di nuove cave.

9. È vietata l'attivazione di nuove discariche di qualsiasi tipo, salvo quelle a scopo di bonifica o di ripristino ambientale, che possono essere autorizzate, sentito il consorzio del parco, dalla data della formazione dei suoi organi.

10. È vietato l'allestimento e l'ampliamento dei campeggi stabili e dei villaggi turistici di cui alla legge regionale 10 dicembre 1981, n. 71.

11. La costruzione di nuove opere destinate all'orticoltura e all'acquacoltura e l'ampliamento delle opere esistenti sono subordinate all'autorizzazione da parte del presidente del consorzio.

12. Per l'esecuzione delle opere di difesa spondale e sistemazione idraulica e delle altre opere previste dagli artt. 97 e 98 del testo unico approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, l'amministrazione competente deve acquisire il parere preventivo del consorzio del parco.

13. La costruzione e l'ampliamento di strade di collegamento intercomunale, anche se prevista dagli strumenti urbanistici vigenti, è subordinata al parere favorevole del consorzio del parco.

Art. 10.

Norma transitoria

1. Fino alla data di prima elezione del presidente del consorzio, le competenze allo stesso attribuite dalla legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9, come integrate dal sesto e dal settimo comma del precedente art. 9, nonché le competenze di autorizzazione di cui al terzo e all'undicesimo comma del medesimo articolo, spettano ai presidenti delle amministrazioni provinciali competenti per territorio.

Art. 11.

Relazione di compatibilità ambientale

1. Ai fini dell'espressione del parere di cui alla lettera b) del primo comma dell'art. 21 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 e fino alla data di entrata in vigore della legge regionale relativa all'applicazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale, i progetti di infrastrutture pubbliche ricadenti nel territorio del parco dovranno essere accompagnate da una relazione di compatibilità ambientale, per la parte insistente sul territorio del parco stesso.

2. La relazione di cui al precedente comma deve essere presentata, da parte del proponente, al presidente del consorzio del parco, il quale, entro i successivi 120 giorni, esprime parere all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, ovvero alla Regione in caso di progetti di infrastrutture di interesse statale, per l'intesa di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. Sono esclusi dalla presentazione della relazione di compatibilità ambientale i progetti di opere igienico-ambientali, quali fognature e impianti per la depurazione delle acque.

4. Fino alla data di prima elezione del presidente del consorzio del parco, la relazione di cui al presente articolo è presentata alla provincia e trasmessa in copia al settore ambiente ed ecologia della giunta regionale.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello regione Lombardia.

Milano, addì 16 aprile 1988

TABACCI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 17 febbraio 1988 e vistata dal commissario del Governo con nota del 6 aprile 1988 prot. 22502/723).

(Omissis).

88R0552

LEGGE REGIONALE 22 aprile 1988, n. 19.

Proroga delle norme di salvaguardia di cui alle leggi regionali istitutive del parco dell'Adamello, del parco dell'Adda Nord, del parco dell'Adda Sud e del parco della Valle del Lambro.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 17 del 27 aprile 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Proroga dell'efficacia delle misure di salvaguardia

1. Le norme di salvaguardia per le aree comprese nei territori del parco naturale dell'Adamello, di cui all'art. 7 della legge regionale 16 settembre 1983, n. 79, del parco naturale dell'Adda Nord, di cui all'art. 8 della legge regionale 16 settembre 1983, n. 80, del Parco naturale

dell'Adda Sud, di cui all'art. 9 della legge regionale 16 settembre 1983, n. 81, del Parco naturale della Valle del Lambro, di cui all'art. 8 della legge regionale 16 settembre 1983, n. 82, continuano ad applicarsi fino alla pubblicazione delle rispettive proposte di piano territoriale e comunque per non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 22 aprile 1988

TABACCI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 2 marzo 1988 e vistata dal commissario del Governo con nota del 14 aprile 1988 prot. 22502/787).

88R0553

LEGGE REGIONALE 29 aprile 1988, n. 20.

Istituzione del comitato di intesa Regione-Enti locali.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. del Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 18 del 4 maggio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione

1. Per contribuire alla definizione dei rapporti di cui al titolo IX dello statuto, è istituito il comitato di intesa Regione-Enti locali.

2. Il comitato è un organismo di carattere consultivo e, come tale, formula proposte ed esprime pareri su questioni concernenti i rapporti con gli enti locali, su problemi di interesse generale e sugli atti di indirizzo emanati dall'amministrazione regionale.

Art. 2.

Compiti

1. Il comitato è sede di partecipazione permanente degli enti locali alla complessiva attività della Regione nei rapporti di cui al titolo IX dello statuto.

2. Il comitato:

a) formula proposte per armonizzare l'azione degli enti locali con gli obiettivi della programmazione regionale;

b) esprime pareri in ordine alle iniziative per la riforma delle autonomie locali;

c) formula proposte per conseguire la migliore utilizzazione delle risorse finanziarie;

d) esprime pareri sulle ipotesi di delegazione di funzioni amministrative a province, comuni e comunità montane.

Art. 3.

Composizione

1. Il comitato di intesa è nominato con deliberazione della giunta regionale, ed è composto:

a) dal presidente della giunta regionale;

b) dal vice presidente della giunta regionale;

c) dall'assessore regionale agli affari generali;

d) da tre consiglieri regionali designati dal consiglio regionale;

e) dai presidenti delle amministrazioni provinciali e dei consorzi intercomunali di Lecco e di Lodi;

f) dai sindaci dei comuni capoluoghi di provincia e dei comuni di Lecco e di Lodi;

g) da tre rappresentanti designati dalla sezione lombarda dell'associazione nazionale comuni italiani;

h) da tre rappresentanti designati dalla delegazione lombarda dell'unione nazionale comuni ed enti montani;

i) dai dirigenti dei servizi enti locali, segreteria della Giunta, affari istituzionali e legislativi, legale e del contenzioso e bilancio;

l) dagli assessori interessati, ove gli argomenti da discutere siano di loro pertinenza.

2. Il comitato è presieduto dal presidente della giunta regionale, ovvero, in sua assenza, dal vice presidente della giunta regionale o, in assenza di entrambi, dall'assessore agli affari generali.

3. Il comitato di intesa, che dura in carica cinque anni, viene rinnovato entro sei mesi dal rinnovo del consiglio regionale.

4. Sino all'insediamento del nuovo comitato di intesa, i relativi compiti sono esercitati da quello uscente.

5. Funge da segretario del comitato un impiegato regionale di qualifica funzionale non inferiore all'ottava, assegnato al servizio enti locali del settore affari generali.

Art. 4.

Funzionamento

1. Il comitato di intesa può articolarsi in commissioni per l'istruttoria delle questioni sottoposte al suo esame.

2. Il Presidente della giunta regionale o suo delegato promuove, ove necessario, riunioni specifiche del comitato con funzionari della Regione e degli enti locali, previo consenso delle amministrazioni di appartenenza.

3. L'assistenza amministrativa e documentale è prestata dal servizio enti locali del settore affari generali.

Art. 5.

Norma transitoria

1. La giunta regionale provvede alla nomina del comitato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge.

Art. 6.

Integrazione di norme

1. Ai fini di quanto previsto dalla presente legge, alla lettera a), parte terza dell'allegato alla legge regionale 1° agosto 1979, n. 42 concernente «Ordinamento dei servizi e degli uffici della giunta regionale», relativa al servizio enti locali, è aggiunto il seguente alinea:

«— di prestare l'assistenza amministrativa e documentale al comitato di intesa Regione-Enti locali».

Art. 7.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto disposto dalla presente legge si farà fronte mediante impiego delle somme stanziare al cap. 1.1.2.3.322 «Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese», iscritto negli stati di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1988 e successivi.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 29 aprile 1988

TABACCI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 2 marzo 1988 e vista dal commissario del Governo con nota del 20 aprile 1988 protocollo n. 22902/817).

86R0554

LEGGE REGIONALE 29 aprile 1988, n. 21.

Integrazioni e modifiche all'art. 27 (indennità) della L.R. 5 aprile 1980, n. 35 concernente «Ordinamento dei servizi di zona» e successive modificazioni.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. del Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 18 del 4 maggio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo il secondo comma dell'art. 27 della legge regionale 5 aprile 1980, n. 35, così come modificato dalla legge regionale 8 marzo 1982, n. 15, sono aggiunti i seguenti commi secondo bis e secondo ter:

«2-bis. Con effetto dall'entrata in vigore della Legge 27 dicembre 1985, n. 816, le indennità di carica di cui al precedente II comma, sono raddoppiate per il presidente e per gli altri componenti dei comitati di gestione che non siano lavoratori dipendenti o che, quali lavoratori dipendenti, siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi dell'art. 2 della richiamata legge 27 dicembre 1985, n. 816 concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali.

2-ter. Ai componenti dei comitati di gestione ai quali viene corrisposta l'indennità di carica di cui al precedente secondo comma, non è dovuta alcuna indennità di presenza per la partecipazione a seduta degli organi collegiali dell'ente responsabile dei servizi di zona».

Art. 2.

1. Dopo l'art. 27 della legge regionale 5 aprile 1980, n. 35, aggiungere il seguente art. 27-bis.

«Gli oneri derivanti dall'attuazione di quanto disposto dal precedente art. 27, sono a carico dei relativi servizi di zona».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 29 aprile 1988

TABACCI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 2 marzo 1988 e vista dal commissario del Governo con nota del 20 aprile 1988 protocollo n. 22902/818).

86R0555

LEGGE REGIONALE 29 aprile 1988, n. 22.

Norme e direttive per l'esercizio del commercio ambulante.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. del Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 18 del 4 maggio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI SULL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AMBULANTE

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge, in attuazione di quanto disposto dalla legge 19 maggio 1976, n. 398 concernente «Disciplina del commercio ambulante», che negli articoli seguenti viene denominata «Legge statale», e dal regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 15 gennaio 1977, concernente «Regolamento di esecuzione della legge 19 maggio 1976, n. 398, sulla disciplina del commercio ambulante», contiene disposizioni e direttive ai comuni per l'esercizio del commercio ambulante al fine di accelerare il processo di razionalizzazione del settore.

2. Le direttive per il commercio ambulante sono orientate ai seguenti ordini di finalità:

- a) garantire un corretto inserimento del commercio ambulante nell'assetto urbano;
- b) assicurare una maggiore funzionalità del servizio che il commercio ambulante rende al consumatore;
- c) garantire al consumatore, attraverso una presenza equilibrata delle diverse forme distributive, una diversificata possibilità di scelta in un ambito concorrenziale;
- d) porre le condizioni affinché il commercio ambulante possa assicurare una reale funzione calmieratrice del mercato;
- e) garantire, anche attraverso definiti criteri di sviluppo, adeguati livelli di produttività e redditività delle aziende operanti nel settore;
- f) favorire l'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante, nelle zone ove gli insediamenti commerciali in sede fissa siano insufficienti alle esigenze della popolazione residente.

Art. 2.

Rilascio delle autorizzazioni

1. Sulla base dei requisiti previsti dall'art. 2 della legge statale, le autorizzazioni per l'esercizio del commercio ambulante sono rilasciate dal sindaco del comune di residenza del richiedente previo parere della commissione comunale per il commercio ambulante, in conformità alle disposizioni della presente legge e dei successivi provvedimenti attuativi.

Art. 3.

Contenuto merceologico e validità territoriale

1. Il rilascio delle autorizzazioni è consentito per un massimo di due tabelle merceologiche, di cui all'allegato A della presente legge. Le tabelle merceologiche devono essere compatibili tra loro, con la sola facoltà di abbinare non più di una specializzazione della tabella XIV se complementare alla tabella principale. Le autorizzazioni limitate alla tabella XIV possono riguardare una specializzazione ritenuta prevalente e non più di due specializzazioni ritenute economicamente complementari.

2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 6 della legge statale, e dell'art. 6 del decreto ministeriale 15 gennaio 1977, per province limitrofe si intendono quelle con termini con quella in cui è ubicato il comune di residenza del richiedente la nuova autorizzazione e le altre contermini con le prime.

3. Il richiedente ha l'obbligo, partendo dalla provincia di residenza, di indicare le province successive senza soluzione di continuità territoriale fino a raggiungere il numero massimo di cinque.

Art. 4.

Criteri per il rilascio delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni per le attività di vendita al minuto in forma ambulante, sono rilasciabili secondo i criteri e le modalità di calcolo stabiliti in funzione della popolazione del comune di residenza del richiedente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello della deliberazione della giunta regionale che individua e determina il numero delle nuove autorizzazioni complessivamente rilasciabili nel corso dell'anno di riferimento.

2. La deliberazione di cui al comma precedente, viene adottata entro il 31 dicembre di ogni anno, tenuto conto della popolazione residente, delle autorizzazioni esistenti, delle cessazioni intervenute, nonché del parametro regionale determinato dal rapporto medio tra popolazione residente e autorizzazioni esistenti nel territorio regionale.

Art. 5.

Verifica di conformità

1. Ai fini della verifica di conformità di cui all'art. 3 della legge statale, e per la emanazione del provvedimento di cui al precedente art. 4, i comuni trasmettono comunicazione alla giunta regionale, settore commercio e turismo, industria alberghiera, sport e tempo libero, entro 10 giorni dalla data del rilascio di nuove autorizzazioni.

2. Analoga comunicazione viene effettuata nel caso di sospensione e revoca dell'autorizzazione e cessazione dell'attività.

Art. 6.

Autorizzazioni in deroga

1. La commissione regionale per il commercio ambulante di cui all'art. 9 della legge statale, esprime il proprio parere al rilascio di nuove autorizzazioni per il commercio ambulante, nei riguardi dei comuni che, avendo già totalmente utilizzato il contingente autorizzato così come indicato nel provvedimento di cui al precedente art. 4, inoltrino domanda alla giunta regionale, settore art. 4, inoltrino domanda alla giunta regionale, settore commercio, turismo, industria alberghiera, sport e tempo libero per la concessione di autorizzazioni in deroga, accompagnata da specifica motivazione. Sulla base delle domande presentate, per ciascuna provincia, la commissione regionale per il commercio ambulante esegue due valutazioni annuali, entro i mesi di giugno e di dicembre.

2. La commissione regionale esprime parere sulla concedibilità da parte dei singoli comuni delle autorizzazioni richieste in supero. Le valutazioni sono effettuate tenuto conto delle autorizzazioni concedibili dai comuni per l'intera provincia, quale residuo rispetto alle autorizzazioni già rilasciate nel primo semestre, e limitatamente al 50% di tale contingente.

3. Lo stesso criterio di cui al precedente comma si applica nella valutazione esperita a chiusura del secondo semestre, utilizzando in via prioritaria le disponibilità autorizzative esistenti nell'ambito provinciale e, quando queste manchino, l'intera disponibilità esistente sul territorio regionale.

Art. 7.

Divieto di reintegro

1. Al fine di una corretta attuazione delle disposizioni previste nei precedenti articoli 4, 5 e 6, ai comuni non è consentito di reintegrare le autorizzazioni sospese, revocate e comunque cessate per qualsiasi causa.

Art. 8.

Traferimento di residenza dell'ambulante

1. Il trasferimento di residenza dell'ambulante nell'ambito delle province per le quali è valida l'autorizzazione, non comporta il rilascio di una nuova autorizzazione commerciale da parte del nuovo comune di residenza, né incide sul mercato delle autorizzazioni rilasciabili. Il trasferimento di residenza dell'ambulante al di fuori delle province autorizzate, comporta l'impossibilità di esercitare, salvo il rilascio di una nuova autorizzazione da parte del nuovo comune di residenza. Nei casi suddetti l'ambulante è tenuto a darne comunicazione ai comuni interessati presentando altresì l'autorizzazione al nuovo comune di residenza per le relative annotazioni.

Art. 9.

Subentro nell'autorizzazione per il commercio ambulante

1. In caso di subingresso tra soggetti residenti in comuni diversi, nell'ambito delle province autorizzate, l'autorizzazione dovrà essere rilasciata dal sindaco del comune di residenza del subentrante, previo accertamento del possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge statale.

2. Per poter subentrare nella titolarità della autorizzazione del cedente l'interessato, quando sia già titolare di autorizzazione per il commercio ambulante, deve preventivamente rinunciare alla propria autorizzazione indipendentemente dal contenuto merceologico della stessa. Il sindaco del comune di residenza del subentrante concede l'autorizzazione senza sentire il parere della commissione comunale per il commercio ambulante e senza che sia dovuta alcuna tassa di concessione comunale.

Art. 10.

Annotazioni sulle autorizzazioni e carta di esercizio

1. I comuni che abbiano rilasciato concessioni di posteggio sia su mercati che su posteggi fissi del territorio comunale, devono annotare sull'autorizzazione di commercio ambulante, nonché sulla carte di esercizio di cui al seguente comma anche se rilasciata da altro comune, gli estremi identificativi della o delle concessioni stesse.

2. Entro sessanta giorni dall'inizio dell'attività, ciascun commerciante ambulante deve richiedere al sindaco del comune di residenza la carta d'esercizio, che deve contenere i seguenti dati:

- a) dati anagrafici del titolare dell'attività;
- b) dati relativi all'autorizzazione;
- c) tipo di attività svolta, se a posto fisso o itinerante;
- d) elenco dei comuni in cui l'operatore commerciale ambulante effettua mercati e delle province in cui esercita attività commerciale ambulante in forma itinerante.

Ogni variazione a qualsiasi elemento della carta di esercizio deve essere comunicata per l'aggiornamento, al comune di residenza non oltre trenta giorni dalla scadenza di ogni semestre.

La carta di esercizio deve essere conforme al modello allegato B della presente legge.

3. Gli operatori commerciali ambulanti che alla data dell'entrata in vigore della presente legge sono in possesso della autorizzazione per l'esercizio del commercio ambulante, devono richiedere al sindaco del comune di residenza il rilascio della carta di esercizio di cui al precedente secondo comma, contestualmente all'apposizione del visto annuale di cui al primo comma dell'art. 4 della legge statale.

Art. 11.

Registrazione delle autorizzazioni

1. I comuni sono tenuti a conservare copia delle autorizzazioni da essi rilasciate ai sensi della legge statale. I comuni sono altresì tenuti ad annotare su apposito registro i dati più significativi delle autorizzazioni rilasciate, ossia:

- a) generalità dell'ambulante;
- b) indirizzo;
- c) estremi di iscrizione nel registro della CCIAA;
- d) tabelle merceologiche autorizzate, province di validità dell'autorizzazione;
- e) modo prevalente di svolgimento dell'attività;
- f) codice IVA e codice fiscale;
- g) rappresentanza;
- h) trasferimento di residenza;
- i) sospensione;
- l) revoca;
- m) subingresso;
- n) cancellazione per cessazione attività;
- o) vidimazione;
- p) sanzioni amministrative;
- q) altri dati e informazioni ritenuti dal comune all'uopo necessari.

2. Per garantire un corretto controllo delle autorizzazioni in essere e per superare eventuali difformità metodologiche delle registrazioni tenute a livello locale, il registro di cui al comma precedente è suddiviso in tre parti:

- a) una prima parte riguarda le autorizzazioni rilasciate dal comune, sia nuove che convertite;
- b) una seconda parte riguarda le autorizzazioni i cui titolari abbiano trasferito la residenza in altro comune all'interno delle province alle quali è estesa l'autorizzazione;
- c) una terza parte riguarda le autorizzazioni di titolari residenti nei comuni ma rilasciate da un altro comune sempre compreso nelle province di validità.

Art. 12.

Trasmissione schede di rilevazione

1. Entro il 30 giugno di ogni anno i sindaci trasmettono alla giunta regionale, settore commercio e turismo, industria alberghiera, sport e tempo libero, i prospetti predisposti e inviati a cura del settore medesimo concernenti le autorizzazioni di commercio ambulante, esistenti nel comune alla data del 1° gennaio dell'anno in corso.

Art. 13.

Forme di vendita ambulante

1. Il commercio ambulante può essere svolto in due modi:

- a) commercio ambulante a posto fisso o assegnato a turno, che può essere esercitato soltanto su quella parte di suolo pubblico tale uso destinato dal comune, ovvero in aree pubbliche attrezzate o in mercati, anche coperti, esclusi i mercati all'ingrosso;
- b) commercio ambulante senza posto fisso che può essere esercitato presso il domicilio dei compratori o, fatte salve le limitazioni imposte dall'autorità comunale, su qualsiasi area pubblica, purché in modo itinerante con mezzi motorizzati o altro.

2. Il sindaco fissa annualmente, con apposito atto, le zone del territorio comunale nelle quali non è consentita la vendita in forma itinerante e limitatamente per motivi di polizia annonaria, di polizia stradale e di carattere igienico-sanitario. Tranne che sia richiesto per motivi eccezionali di polizia, non è possibile limitare l'afflusso degli ambulanti, né stabilire per essi termini di permanenza nel territorio comunale.

Art. 14.

Obbligo di esposizione al pubblico della autorizzazione amministrativa e della carta di esercizio e pubblicità dei prezzi

1. L'autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio ambulante e la carta di esercizio di cui al precedente art. 10 devono essere esposte in modo ben visibile sul posto ove la vendita viene effettuata. In particolare il commercio ambulante deve essere esercitato direttamente dal titolare con il solo aiuto dei familiari e di lavoratori dipendenti nel limite massimo previsto dalla normativa statale vigente. Per quanto non è contemplato nella presente legge, si fa riferimento alle disposizioni contenute nei provvedimenti legislativi statali e regolamentari vigenti.

2. È fatto altresì obbligo di esporre al pubblico, in modo chiaro e ben visibile, il prezzo di vendita dei prodotti commercializzati ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MERCATI AMBULANTI

Art. 15.

Definizione di mercato ambulante e procedure per la istituzione

1. Il mercato ambulante, è uno spazio di area pubblica appositamente attrezzata per la vendita al dettaglio di merci varie e si svolge nei limiti di spazio e nel giorno fissato così come stabilito nella deliberazione istitutiva.

2. I mercati ambulanti vengono istituiti con deliberazione del consiglio comunale sentita la commissione comunale per la disciplina del commercio ambulante di cui all'art. 3 della legge statale.

3. La proposta istitutiva di nuovi mercati viene trasmessa alla giunta regionale che ne invia copia a tutti i comuni con termini del comune proponente per la pubblicazione sui rispettivi albi pretori. Trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione senza opposizione alcuna, il presidente della giunta regionale o l'assessore delegato, esprime parere sull'istituzione del mercato, sentita la commissione regionale per il commercio ambulante. In caso di opposizione alla deliberazione di istituzione, la giunta regionale decide con provvedimento definitivo, sentita la commissione regionale per il commercio ambulante.

4. I provvedimenti regionali sono comunicati all'amministrazione comunale interessata per l'emanazione dell'atto deliberativo di istituzione di mercato.

5. La giunta regionale predisporre il calendario annuale dei mercati ambulanti della regione.

Art. 16.

Ampliamenti, trasferimenti e variazioni del giorno di effettuazione di mercati ambulanti

1. I casi di ampliamento, di potenziamento e di trasferimento in altra zona del territorio comunale, dei mercati ambulanti esistenti, vengono deliberati dal consiglio comunale sentita la commissione comunale per la disciplina del commercio ambulante di cui all'art. 3 della legge statale. Copia dei provvedimenti adottati viene trasmessa alla giunta regionale.

2. La variazione del giorno di effettuazione del mercato ambulante è deliberata dal consiglio comunale con le medesime procedure applicabili nel caso di nuove istituzioni di mercato così come previsto nel precedente art. 15.

Art. 17.

Aree e zone di vendita nei mercati ambulanti

1. Il mercato si svolge nei limiti di spazio stabiliti nella deliberazione istitutiva.

2. L'area di mercato è suddivisa in più zone riservate alle varie categorie di operatori: in ogni caso devono essere previste due zone distinte riservate rispettivamente ai venditori di generi alimentari ed ai venditori di generi non alimentari. Il comune provvede a dotare l'area adibita alla vendita di generi alimentari di strutture igienicamente idonee e della relativa autorizzazione sanitaria. Le strutture di vendita dei prodotti alimentari, limitatamente agli avicunicoli e salami al taglio, devono essere dotate dell'autorizzazione igienico sanitaria rilasciata dalla U.S.S.L. in cui risiede l'operatore ambulante, come da circolare settore sanità e igiene n. 40/San/82 del 12 luglio 1982.

3. Apposite aree di mercato devono essere riservate per i produttori diretti, singoli o associati e per quei venditori ambulanti che esercitano l'attività con il sistema di battitore.

4. In ogni mercato di nuova istituzione, devono essere previste superfici di sviluppo, da rendere disponibili a quegli operatori titolari di posteggio, che intendano operare con automarkets, in sostituzione dei banchi tradizionali di vendita.

5. Le superfici di sviluppo di cui al precedente quarto comma, nei mercati già operanti devono essere reperite compatibilmente con le condizioni viabilistiche ed urbanistiche oggettivamente presenti.

Art. 18.

Commissione consultiva di mercato

1. Presso ogni mercato ambulante è istituita una commissione consultiva dei mercati ambulanti i cui membri vengono eletti dagli operatori titolari di posteggi.

2. Essa ha il compito di:

- a) assistere l'amministrazione comunale nella redazione delle graduatorie degli aspiranti concessionari di posteggio;
- b) presenziare alle operazioni di controllo ed alla assegnazione di posteggi temporaneamente e definitivamente disponibili;
- c) formulare proposte all'amministrazione comunale in ordine alla soluzione di problemi del relativo mercato.

3. Ogni commissione di mercato è composta da tre membri per i mercati con organico fino a 100 concessionari di posteggio; da 5 per i mercati con organico da 101 a 200; da 7 membri con organico superiore a 200 componenti. La commissione dura in carica tre anni dalla data di elezione.

4. L'amministrazione comunale fissa la data per la elezione della commissione consultiva e la comunica agli operatori interessati ed alle associazioni provinciali di categoria almeno trenta giorni prima delle operazioni elettorali.

5. La presentazione delle liste dei candidati deve avvenire nei trenta giorni successivi a detta comunicazione.

6. Il sindaco del comune in cui ha sede il mercato accerta che i candidati indicati nelle liste siano titolari di autorizzazione per il commercio ambulante e concessionari del relativo posteggio presso il mercato in cui si istituisce la commissione consultiva. Le operazioni elettorali vengono svolte a cura dell'amministrazione comunale competente.

7. È altresì ammesso all'elezione della commissione consultiva di mercato quale elettorato attivo e passivo in sostituzione del titolare dell'autorizzazione e della concessione, il coadiutore del titolare stesso purché coniuge o parente di primo grado se frequentatore assiduo del mercato da almeno due anni.

8. La commissione viene convocata dal sindaco o dall'assessore delegato almeno una volta all'anno oppure su richiesta dell'amministrazione comunale di almeno un terzo dei componenti ovvero da due componenti qualora la commissione sia composta da tre membri.

Art. 19.

Assegnazione e dimensione dei posteggi nei mercati ambulanti

1. L'assegnazione del posteggio di mercato ha validità annuale e scade al 31 dicembre di ogni anno; è revocabile, in qualsiasi momento per comprovate ragioni di pubblico interesse o di pubblica utilità previo parere della commissione comunale per la disciplina del commercio ambulante di cui all'art. 3 della legge statale.

2. L'assegnazione annuale dei posti disponibili nel mercato è effettuata dal sindaco a favore degli ambulanti che abbiano presentato domanda di assegnazione e che siano compresi in apposita graduatoria, formulata su parere della commissione comunale per il commercio ambulante, con l'osservanza nell'ordine dei seguenti criteri:

a) aspirante all'assegnazione che sia residente nell'ambito del territorio della provincia, nelle altre province limitrofe iscritte nell'autorizzazione;

b) aspirante che abbia anzianità di frequenza del mercato con priorità dei frequentatori abituali rispetto agli occasionali;

c) aspirante che sia venditore di prodotti merceologicamente simili a quelli che erano venduti nel posteggio precedentemente occupato e resosi libero e che siano, in ogni caso, prodotti qualificanti e determinanti per l'organico del mercato.

Nel caso di parità nella graduatoria l'assegnazione segue l'ordine di presentazione delle domande. Non può essere, in ogni caso, concessa l'assegnazione di più di un posteggio per operatore.

3. Il posteggio assegnato deve essere indicato nell'autorizzazione e nella carta di esercizio, a cura del sindaco concedente anche se l'autorizzazione è rilasciata da altro comune.

4. Il fronte espositivo dei posteggi deve essere contenuto nella misura massima di 9 metri lineari.

Eventuali deroghe alle misure così stabilite, potranno essere concesse, dalla giunta municipale, sentita la commissione di cui all'art. 3 della legge statale, in caso di eccezionale e comprovata necessità attinente alle caratteristiche delle attrezzature disponibili per gli operatori del commercio ambulante. Tra un posteggio e l'altro dovrà essere previsto uno spazio divisorio della misura compresa tra m. 0,50 e m. 1,50 che dovrà essere lasciato sempre libero da cose e attrezzature.

L'eventuale tenendone a copertura del banco deve essere ad una altezza minima dal suolo di m. 2, misurata nella parte più bassa.

Art. 20.

Trasmissione della concessione dei posteggi

1. La concessione annuale di posteggio è strettamente personale. Il trasferimento dell'autorizzazione, consentito solo se avviene con la cessione dell'azienda in proprietà, comporta anche il passaggio della concessione del posteggio al subentrante così come previsto dall'art. 4 della legge statale e dall'art. 8 del decreto ministeriale 15 gennaio 1977. Il trasferimento per causa di morte è consentito solo a favore dei soggetti di cui all'art. 4, secondo comma, della legge statale. In mancanza delle persone in possesso dei requisiti di cui al comma precedente, il posteggio può essere assegnato, a richiesta e sentita la commissione comunale per il commercio ambulante, a terzi che abbiano coadiuvato il titolare per almeno due anni negli ultimi cinque ed abbiano ovviamente ottenuto la prescritta autorizzazione amministrativa.

Art. 21.

Revoca della concessione di posteggio

1. L'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico viene revocata, sentita la commissione comunale per l'esercizio del commercio ambulante, nei seguenti casi:

a) perdita della condizione, di ambulante o irregolarità non sanabili nell'autorizzazione;

b) mancata occupazione del posteggio assegnato, senza giustificato motivo, per tre giornate o mercati consecutivi, o sei assenze ingiustificate, anche se saltuarie, nel corso di tre mesi; al fine della necessaria verifica dei suesposti motivi il sindaco dispone gli accertamenti occorrenti; non si tiene conto delle eventuali assenze che si verificano nel mese di gennaio e nel periodo dell'anno che va dal 15 luglio al 15 settembre;

c) per cessione totale o parziale del posteggio assegnato;

d) per recidiva, previa diffida scritta, in gravi infrazioni alle norme regolamentari, di legge o alle disposizioni sancite dal regolamento di mercato.

Art. 22.

Conservazione del posteggio

1. Il concessionario che debba assentarsi per malattia, o altra importante ragione di carattere personale deve chiedere al sindaco che ha rilasciato la concessione di posteggio, la conservazione del proprio posteggio prima di avere effettuato la terza assenza consecutiva. La conservazione può essere disposta per un periodo massimo di quattro settimane, computando anche le assenze consecutive effettuate prima della domanda di conservazione del posto. Solo per gravi e comprovanti motivi e, nel caso di malattia, previa presentazione di certificazione rilasciata dall'U.S.S.L. di residenza del concessionario, può disporsi la conservazione del posteggio per periodi di tempo superiori alle sei settimane sentita la commissione comunale per la disciplina del commercio ambulante. La conservazione del posteggio deve essere garantita anche per i periodi relativi al servizio militare obbligatorio, alla gravidanza e al puerperio e per tutti gli altri casi di assoluta comprovata necessità. L'atto di accoglimento della domanda di conservazione del posteggio, deve essere corredato da certificazione del sindaco del comune di residenza da cui risulti l'avvenuto deposito, a cura dell'ambulante richiedente, della propria autorizzazione amministrativa e della carta di esercizio.

Art. 23.

Norme di attuazione

1. I comuni devono adeguare le disposizioni locali in materia di commercio ambulante, alle norme di cui alla presente legge entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore.

2. Sulla base del provvedimento di cui all'art. 4 della presente legge, e all'art. 8 della legge statale, i comuni provvedono al rilascio delle nuove autorizzazioni per l'esercizio del commercio ambulante per l'anno di riferimento;

3. Il consiglio regionale su proposta della giunta regionale delibera le indicazioni programmatiche e di urbanistica commerciale ai sensi dell'art. 8 della legge statale.

4. Per quanto non previsto nella presente legge si applicano le disposizioni contenute nei provvedimenti legislativi e regolamentari vigenti in materia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 29 aprile 1988

TABACCI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 2 marzo 1988 e vistata dal commissario del Governo con nota del 21 aprile 1988 protocollo n. 20602/828).

(Omissis).

86R0556

LEGGE REGIONALE 29 aprile 1988, n. 23.

Programmi annuali di assegnazione di contributi agli enti locali per l'esecuzione di opere da finanziare con mutui della Cassa Depositi e Prestiti.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. del Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 18 del 4 maggio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La regione approva annualmente il programma delle opere finanziabili con mutui della Cassa Depositi e Prestiti in relazione a quanto stabilito dalle leggi dello Stato per interventi previsti in piani o programmi approvati sulla base delle leggi regionali.

Art. 2.

Programma annuale

1. Il programma annuale è approvato con deliberazione del consiglio regionale e deve indicare:

- a) gli ambiti di intervento prioritario;
- b) i criteri di ammissibilità dei progetti;
- c) i soggetti abilitati a presentare le domande ai fini del finanziamento;
- d) la misura del contributo regionale;
- e) gli adempimenti e i termini per la richiesta dei contributi stessi;
- f) le procedure e i termini per l'istruttoria delle domande da parte della giunta regionale;
- g) gli adempimenti successivi a carico dei beneficiari.

Art. 3.

Istruttoria tecnica

1. L'istruttoria tecnica dei progetti da finanziare è svolta da un apposito gruppo di lavoro, costituito ai sensi dell'art. 33, legge regionale 1° agosto 1979, n. 42 «Ordinamento dei servizi e degli uffici della giunta regionale» con decreto del presidente della giunta regionale.

2. Il gruppo di lavoro di cui al precedente comma è formato da funzionari regionali e potrà eventualmente avvalersi, se necessario, di esperti designati dalle associazioni degli enti locali, senza oneri a carico del bilancio regionale.

3. Nell'ambito dell'istruttoria tecnica dei progetti viene acquisito l'avviso di tutti i servizi regionali eventualmente competenti in relazione al rilascio di autorizzazioni o pareri della regione.

Art. 4.

Individuazione delle opere da finanziare

1. La giunta regionale, sulla base dei criteri stabiliti dal programma di cui al precedente art. 2 e delle risultanze dell'istruttoria tecnica di cui al precedente art. 3, approva con propria deliberazione, sentita la competente commissione consiliare, l'elenco delle opere da finanziare ai sensi dei precedenti articoli 1 e 2.

2. L'approvazione di tale elenco assume gli effetti di:

- a) concessione del contributo regionale, nella misura indicata per ogni opera;
- b) dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

3. L'approvazione dell'elenco tiene luogo altresì del rilascio di tutte le autorizzazioni o pareri tecnici di competenza della regione, relativamente ai vincoli ivi espressamente indicati.

Art. 5.

Adempimenti

1. Il mancato rispetto degli adempimenti o dei termini a carico dei beneficiari di cui alla lettera g) del precedente art. 2 comporta la revoca del contributo regionale.

2. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 27 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni le somme corrispondenti ai contributi revocati sulla base di quanto disposto dal precedente primo comma possono, nell'ambito delle finalità espressamente autorizzate, essere utilizzati per finanziare i progetti del programma riferito all'anno immediatamente successivo, qualora l'impegno venga perfezionato entro l'anno seguente a quello di iscrizione in bilancio del relativo stanziamento.

3. La revoca è disposta con deliberazione della giunta regionale, che provvede altresì all'utilizzo delle relative somme ai sensi di quanto disposto dal precedente secondo comma o all'acquisizione di esse al bilancio regionale.

Art. 6.

Programma 1988

1. In deroga a quanto previsto dal precedente art. 2, è approvato il programma annuale per il 1988 come risulta dall'allegato A) alla presente legge.

2. Per l'esercizio finanziario 1988 sono concessi a favore degli enti locali e loro associazioni contributi in capitale nella misura prevista dall'allegato A), per opere da finanziare con mutui della Cassa Depositi e Prestiti, relative agli ambiti dell'approvvigionamento idrico e delle fognature e degli impianti di depurazione di cui all'allegato A).

Art. 7.

Norma finanziaria

1. In relazione a quanto disposto dal precedente art. 6 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1988 a favore degli enti locali e loro associazioni che, usufruendo di mutui della Cassa Depositi e Prestiti, realizzano opere nell'ambito:

- a) dell'approvvigionamento idrico;
- b) della fognatura e della depurazione;

la concessione di contributi in capitale di complessive L. 12.100 milioni di cui L. 4.000 milioni per le finalità previste dalla precedente lettera a) e L. 8.100 milioni per le finalità previste dalla precedente lettera b).

2. Al finanziamento dell'onere complessivo di L. 12.100 milioni previsto dal precedente primo comma si provvede mediante impiego per pari importo della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del cap. 2.5.2.1.2.958. «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivante da provvedimenti legislativi finanziati con mutui» iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1988.

3. In conseguenza di quanto disposto dal precedente primo comma del precedente articolo al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1988 sono apportate le seguenti variazioni:

- a) Stato di previsione della spesa, Parte II;

a1) la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del cap. 2.4.5.4.5.2163 «Contributi in capitale a favore degli enti locali per interventi nell'ambito dell'approvvigionamento idrico finanziati da mutui della Cassa Depositi e Prestiti» è incrementata di L. 4.000 milioni;

a2) la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del cap. 2.4.5.5.3.2164 «Contributi in capitale a favore degli enti locali per interventi nell'ambito delle fognature e depurazioni finanziate da mutui della Cassa Depositi e Prestiti» è incrementata di lire 8.100 milioni.

Art. 8.

Norma transitoria

1. La giunta regionale, con propria deliberazione **provvede** alla revoca dei contributi concessi in base alla legge regionale 29 giugno 1987, n. 19 concernente «Programma di assegnazione di contributi agli enti locali per l'esecuzione di opere finanziate con mutui della Cassa Depositi e Prestiti», nel caso in cui gli enti beneficiari, alla data prevista dall'allegato I alla medesima legge regionale 29 giugno 1987, n. 19, e successive modificazioni, non abbiano provveduto agli adempimenti ivi prescritti.

2. La giunta regionale può altresì provvedere all'utilizzo delle relative somme per finanziare opere previste nel Programma annuale per il 1988, di cui al precedente art. 6, purché il relativo impegno si perfezioni entro il 1988.

Art. 9.

Clausola d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 29 aprile 1988

TABACCI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 2 marzo 1988 e vistata dal commissario del Governo con nota del 20 aprile 1988 protocollo n. 22702/829).

(Omissis).

86R0557

LEGGE REGIONALE 29 aprile 1988, n. 24.

Interventi per la qualificazione e sostegno del ruolo economico e sociale dei circoli cooperativi.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. del Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 18 del 4 maggio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

FINALITÀ

Art. 1.

Finalità

1. La regione, ispirandosi ai principi fissati dagli articoli 3 e 4 del proprio statuto ed in attuazione dei suoi compiti istituzionali e degli obiettivi programmatici, riconosce la particolare e rilevante funzione economica e sociale dei circoli cooperativi nonché i valori storico-culturali che essi rappresentano nella società lombarda.

2. A tal fine la regione in conformità anche dei principi e delle determinazioni previste dalla legge regionale 7 agosto 1986, n. 32 «Interventi a sostegno della cooperazione per la salvaguardia e l'incremento dei livelli occupazionali», favorisce la presenza e lo sviluppo dei circoli cooperativi per consolidarli ed adeguarli alle esigenze della moderna società lombarda.

Art. 2.

Circoli cooperativi

1. Sono considerati circoli cooperativi le società cooperative esercenti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande con licenza di bar e/o trattoria che sviluppano anche una rilevante azione sociale attraverso iniziative ricreative, culturali, sportive e del tempo libero.

TITOLO II

CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI

Art. 3.

Programmi finanziabili

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al precedente art. 1 e nell'ambito delle disponibilità finanziarie dei singoli bilanci di esercizio la regione concede i contributi per agevolare la realizzazione di programmi riguardanti:

a) l'acquisto (inclusa l'area), la costruzione, il rinnovo, la trasformazione, l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività sociale;

b) l'apprestamento, il rinnovo l'ampliamento delle attrezzature e degli arredi necessari per l'esercizio delle attività.

Art. 4.

Soggetti beneficiari

1. La regione concede i contributi in conto capitale a consorzi regionali ed a cooperative di garanzia fidi costituite dai soggetti di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Finalità e requisiti per l'assegnazione dei contributi

1. I contributi regionali sono concessi ai soggetti beneficiari di cui al precedente art. 4 quale concorso in conto capitale per i programmi di investimenti previsti dal precedente art. 3 nonché quale concorso sui finanziamenti ottenuti da istituti di credito a favore dei programmi medesimi.

2. Le cooperative di garanzia fidi e i consorzi regionali accordano i contributi su provvedimento del loro organo deliberativo esclusivamente ai circoli cooperativi che risultino aderenti al consorzio regionale e/o alla cooperativa di garanzia fidi e sono responsabili del corretto utilizzo del finanziamento da parte dei singoli circoli.

Art. 6.

Presentazione delle domande

1. Per l'ottenimento dei contributi regionali i soggetti di cui al precedente art. 4 devono presentare domanda entro il 30 novembre di ogni anno al presidente della giunta regionale allegando la seguente documentazione:

a) copia autenticata dell'atto costitutivo, dello statuto e dell'eventuale regolamento del consorzio o della cooperativa di garanzia fidi;

b) elenco dei circoli cooperativi aderenti al consorzio o alla cooperativa di garanzia fidi;

c) programma degli interventi da eseguirsi da parte dei circoli con relazione dettagliata per ogni circolo degli investimenti da effettuare con l'indicazione delle finalità, tempi di attuazione e preventivi di spesa.

Art. 7.

Concessione ed erogazione dei contributi

1. La giunta regionale sulla base delle domande pervenute, verificata la conformità dei progetti alle finalità della presente legge nonché la congruità dei costi previsti, sentita la commissione consiliare competente, delibera il piano di riparto dei contributi regionali entro il mese di aprile di ciascun anno. L'importo del contributo per ogni singola iniziativa non potrà superare il 30% dell'importo ammesso al finanziamento.

2. L'erogazione dei contributi avviene con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore competente, se delegato, con le seguenti modalità:

- a) 50% ad avvenuta esecutività della delibera di giunta di approvazione del piano degli interventi di cui al precedente comma;
- b) 50% dietro presentazione da parte dei soggetti beneficiari di apposita rendicontazione tecnica e contabile relativa all'ultimazione dei programmi finanziati.

Art. 8.

Controlli regionali e decadenza dei benefici

1. La giunta regionale esercita il controllo sulla realizzazione dei progetti e sul concreto utilizzo dei finanziamenti.

2. In caso di utilizzo dei contributi non conforme alla deliberazione di concessione la giunta regionale, esperite le necessarie verifiche, può disporre la revoca totale o parziale dei contributi assegnati.

TITOLO III

CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ SOCIALE

Art. 9.

Contributi a sostegno di iniziative sociali

1. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, concede contributi alle associazioni lombarde, rappresentative dei circoli cooperativi, costituite all'interno delle associazioni di rappresentanza e tutela giuridicamente riconosciute ai sensi del D.C.P.L. n. 1577 del 14 dicembre 1947, per le attività di promozione, di sostegno ed organizzazione di iniziative attuate dai circoli cooperativi nelle finalità della presente legge ed in particolare per il potenziamento e la qualificazione dell'attività sociale dei circoli a favore dei giovani e degli anziani.

2. Le domande, per l'ottenimento dei contributi di cui al comma precedente, devono essere presentate al presidente della giunta regionale, corredate da un programma delle attività che si intendono attuare nell'anno successivo, entro il trenta novembre di ogni anno.

3. Entro la data di cui al comma precedente le associazioni assegnatarie di un contributo per l'anno precedente devono presentare una relazione delle attività realizzate attestante l'utilizzazione del contributo secondo le finalità della presente legge.

Art. 10.

Corsi di formazione

1. La regione promuove, anche su richiesta delle associazioni dei circoli cooperativi di cui al precedente art. 9, l'istituzione di corsi per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale di gestori singoli o associati in cooperative di lavoro prestanti la loro opera nei circoli cooperativi nonché gli animatori sociali delle iniziative culturale, ricreative, del tempo libero, operanti nei circoli.

2. I corsi di cui al comma precedente, sono disciplinati dalla legge regionale 7 giugno 1980, n. 95 concernente «Disciplina della formazione professionale in Lombardia» e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 11.

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 1988 la spesa complessiva di lire 1.800, milioni così ripartiti:

- a) lire 1.500 milioni per la concessione dei contributi di cui al precedente art. 3;
- b) lire 300 milioni per la concessione dei contributi di cui al precedente art. 9;

2. Alla determinazione della spesa per gli interventi della presente legge si provvederà con la legge di approvazione del bilancio ai sensi del primo comma dell'art. 22 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 29 aprile 1988

TABACCI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 2 marzo 1988 e vistata dal commissario del Governo con nota del 20 aprile 1988 protocollo n. 21402/819).

86R0558

LEGGI REGIONALE 29 aprile 1988, n. 25.

Interventi regionali a favore dell'ente ferrovie dello Stato per il risanamento e la ristrutturazione delle linee ferroviarie: Albate-Molteno e Colico-Chiavenna.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. del Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 18 del 4 maggio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. Per la realizzazione di interventi di eliminazione di passaggi a livello allo scopo di consentire il risanamento e la ristrutturazione delle linee ferroviarie Albate C.-Molteno e Colico-Chiavenna e per evitare peggioramenti dei carichi viabilistici sulle strade di interesse regionale alternative alle linee stesse, la regione eroga a favore dell'ente ferrovie dello Stato un contributo in conto capitale di lire 1.000 milioni, fermo restando il mantenimento in essere della linea ferroviaria stessa.

Art. 2.

Domanda

1. La domanda per ottenere l'erogazione del contributo di cui al precedente art. 1 deve essere presentata dall'ente ferrovie dello Stato alla giunta regionale corredata da una relazione tecnico-finanziaria comprovante la necessità, la convenienza ed i benefici derivanti dai singoli interventi proposti per le finalità di cui al precedente art. 1, nonché copia dei progetti esecutivi debitamente approvati.

Art. 3.

Erogazione

1. L'erogazione del contributo è disposta con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore competente, se delegato, direttamente a favore dell'ente ferrovie dello Stato nella misura del 70% in via anticipata e del restante 30% ad ultimazione dei lavori.

Art. 4.

Norma finanziaria

Per le finalità di cui al precedente articolo 1 è autorizzata per il 1988 la concessione di contributi in capitale di lire 1.000 milioni a favore dell'ente ferrovie dello Stato.

All'onere di lire 1.000 milioni previsto dal precedente primo comma si provvede mediante riduzione per pari importo della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi finanziati con mutui» iscritto al cap. 2.5.2.1.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1988.

In relazione a quanto disposto dal precedente primo comma allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1988, parte II, ambito 4, settore 2, obiettivo 1, progetto 2 è istituito:

1. Il cap. 2.4.2.1.2.2318 «Interventi regionali a favore dell'ente ferrovie dello Stato per il risanamento e la ristrutturazione delle linee ferroviarie Albate C.-Molteno e Colico-Chiavenna» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 1.000 milioni.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 29 aprile 1988

TABACCI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 16 marzo 1988 e vista dal commissario del Governo con nota del 23 aprile 1988 protocollo n. 21502/877).

86R0559

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 1988, n. 22.

Normativa per la raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo nella regione Abruzzo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 5 del 1° marzo 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto della legge

La Regione, nell'ambito di quanto disposto dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752, disciplina — con la presente normativa — la raccolta, la coltivazione ed il commercio di tartufi freschi o conservati destinati al consumo.

Art. 2.

Tartufi destinati al consumo da freschi

I tartufi destinati al consumo da freschi devono appartenere ad uno dei seguenti generi e specie, rimanendo vietato il commercio di qualsiasi altro tipo:

- 1) Tartufo bianco (*Tuber magnatum Pico*);
- 2) Tartufo nero pregiato (*Tuber melanosporum Vitt.*);

- 3) Tartufo moscato (*Tuber brumale var. moscatum De Ferry*);
- 4) Tartufo d'estate o scorzone (*Tuber aestivum Vitt.*);
- 5) Tartufo uncinato (*Tuber aestivum var. uncinatum Chatin*);
- 6) Tartufo nero d'inverno o trifola nera (*Tuber brumale Vitt.*);
- 7) Tartufo bianchetto o marzuolo (*Tuber borchii Vitt. o T. albidum Pico*);
- 8) Tartufo nero liscio (*Tuber macrosporum Vitt.*);
- 9) Tartufo nero ordinario (*Tuber mesentericum Vitt.*).

Le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle specie commerciali sopraindicate, sono riportate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente legge.

L'esame per l'accertamento delle specie può essere fatto a vista in base alle caratteristiche illustrate nell'allegato 1) e, in caso di dubbio o contestazione, con esame microscopico delle spore o del periodo eseguito a cura del Centro sperimentale di tartuficoltura di S. Angelo in Vado del ministero dell'agricoltura e foreste, o del centro per lo studio della micologia del terreno del consiglio nazionale delle ricerche di Torino o dei laboratori specializzati delle facoltà di scienze agrario forestali, di scienze naturali od ambientali delle università, mediante rilascio di certificazione scritta.

Art. 3.

Disciplina della raccolta

La raccolta dei tartufi è libera nei boschi naturali e nei terreni incolti, nel rispetto delle modalità e dei limiti stabiliti con la presente legge.

Nelle aree rimboschite diverse dalle tartufaie controllate o coltivate, la raccolta dei tartufi, è consentita dopo quindici anni dal rimboschimento.

Per tartufaie controllate si intendono le tartufaie naturali migliorate e incrementate con la messa a dimora di un congruo numero di piante tartufigene in rapporto alla reale situazione del territorio. Si intendono invece, per tartufaie coltivate, quelle impiantate ex novo nel rispetto della normativa regionale in materia.

Sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate ha diritto di proprietà il conduttore del fondo.

Il settore agricoltura e foreste della giunta regionale, su richiesta di coloro che ne hanno titolo, rilascia attestato di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate.

Per riservarsi il diritto di raccolta dei tartufi, i conduttori o gli aventi diritto a qualsiasi titolo sui fondi, devono delimitare le tartufaie con apposite tabelle di dimensioni minima di 40 centimetri di larghezza e di 30 centimetri di altezza, poste ad almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni tabella sia visibile la precedente e la successiva, con la scritta a stampatello ben visibile da terra «Raccolta di tartufi riservata».

Le tartufaie controllate e/o coltivate riconosciute potranno essere tabellate integrando la dicitura di cui al comma precedente con la dicitura «Tartufaia controllata» o «Tartufaia coltivata», a seconda del caso.

Le tabelle di cui ai commi precedenti debbono essere collocate su pali o altri sostegni morti.

I proprietari, i titolari di aziende agricole e forestali o coloro che conducano a qualsiasi titolo, possono costituire associazioni e consorzi volontari per la difesa del tartufo, la razionale raccolta e la commercializzazione, nonché per l'impianto di nuove tartufaie. Nel caso di contiguità dei loro fondi di tabellazione può essere limitata alla periferia del comprensorio interessato.

L'abbattimento di alberi coltivati come piante tartufigene, deve essere preventivamente autorizzato dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste.

Nulla è innovato in merito a quanto disposto dagli articoli 4 della legge 16 giugno 1927 n. 1766 e 9 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332.

Art. 4.

Calendario ed orario di raccolta

Sul territorio della regione Abruzzo la ricerca e la raccolta dei tartufi è consentita nei seguenti periodi:

- 1) Tartufo nero pregiato (*T. Melanosporum* Vitt.), dal 15 novembre al 15 marzo;
- 2) Tartufo bianco (*T. magnatum* Pico), dal 15 ottobre al 31 dicembre;
- 3) Tartufo d'estate o scorzone (*T. aestivum* Vitt.), dal 15 giugno al 15 settembre e dal 15 novembre al 15 dicembre;
- 4) Tartufo bianchetto o marzuolo (*T. borchii* Vitt. o *T. albidum* Pico), dal 15 gennaio al 30 aprile;
- 5) Tartufo nero d'inverno o trifola nera (*T. Brumale* Vitt.), dal 1° gennaio al 15 marzo;
- 6) Tartufo moscato (*T. Brumale* var. *moschatum* De Ferry), dal 1° dicembre al 15 marzo;
- 7) Tartufo uncinato (*T. aestivum* var. *uncinatum* Chatin), dal 15 ottobre al 15 marzo;
- 8) Tartufo nero liscio (*T. macrosporum* Vitt.), dal 15 ottobre al 31 dicembre;
- 9) Tartufo nero ordinario (*T. masentericum* Vitt.), dal 15 ottobre al 15 marzo.

Nelle zone ove è presente il tartufo bianco (*tuber magnatum* Pico) è vietata la raccolta di qualsiasi specie di tartufo, dal 30 settembre al 14 ottobre e dal 31 dicembre al 15 gennaio.

La ricerca e la raccolta dei tartufi è vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba.

Il presidente della giunta regionale, d'intesa con la commissione cons. agricoltura e sentito il parere dei centri di ricerca di cui al precedente art. 2 può, con propria ordinanza, in relazione a specifiche e motivate situazioni ed usanze locali, variare il calendario e l'orario di ricerca e raccolta, anche per singoli terreni sub regionali, e su proposta degli Enti locali interessati.

È vietata ogni forma di commercio delle varie specie di tartufo fresco nei periodi in cui non è consentita la raccolta.

Art. 5.

Modalità di ricerca e di raccolta

La ricerca del tartufo può essere effettuata solo con l'ausilio del cane a ciò addestrato, ed ogni raccoglitore autorizzato all'attività di ricerca e/o raccolta può condurre un numero massimo di due cani.

Per la raccolta del tartufo può essere impiegato esclusivamente il «vanghetto» o «vanghella» e lo zappetto con punta rotondeggiante di dimensioni del taglio massime di cm 15 per cm 4.

Lo scavo della buca nel terreno può effettuarsi solo dopo che sia stata localizzata la presenza del tartufo da parte del cane e deve essere limitato al punto in cui il cane lo abbia iniziato.

Le buche aperte per l'estrazione dei tartufi devono essere subito dopo riempite con la stessa terra rimossa ed il terreno deve essere regolarmente livellato.

È vietata la raccolta dei tartufi non maturi o avariati e le lavorazioni andante del suolo tartufigeno.

La raccolta giornaliera complessiva in forma libera ed individuale, è consentita entro il limite massimo di un chilogrammo. Il superamento di tale limite è tollerato solo con l'aggiunta del peso di un solo altro tartufo raccolto nella giornata.

È abrogato l'art. 17 della legge regionale 11 settembre 1979, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni (legge regionale 20 giugno 1980, n. 66).

Nessun limite di raccolta è posto al proprietario, all'usufruttuario e al coltivatore del fondo, ai membri delle rispettive famiglie, ai lavoratori da essi dipendenti, regolarmente assunti per la coltivazione del fondo nonché, per i terreni condotti in forma associata, ai soci degli organismi di conduzione ed ai loro familiari, laddove si tratti di tartufaie controllate e/o coltivate riconosciute dalla Regione e tabellate.

Art. 6.

Autorizzazione alla raccolta

Per praticare la raccolta dei tartufi in forma libera nei boschi naturali e nei terreni incolti, i raccoglitori debbono essere muniti di apposito tesserino di idoneità, conforme al tesserino-tipo che sarà approvato dalla giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Al sensi dell'art. 5 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, il tesserino di idoneità autorizza il titolare dello stesso alla ricerca ed alla raccolta di tartufi sull'intero territorio nazionale.

Sul tesserino di idoneità debbono essere riportate le generalità e la fotografia vidimata del raccoglitore autorizzato.

Il tesserino di idoneità viene rilasciato agli aspiranti raccoglitori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età ed abbiano superato un esame inteso ad accertare, nel candidato la conoscenza delle specie e delle varietà dei tartufi, degli elementi fondamentali della biologia degli stessi, delle modalità di ricerca, di raccolta e di commercializzazione e delle norme relative.

La giunta regionale, con propria deliberazione, emana apposite direttive entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sulle modalità di espletamento dell'esame di cui al comma precedente.

L'esame deve essere sostenuto innanzi a commissioni provinciali costituite con decreto del presidente della giunta regionale — con durata sino alla fine di ogni legislatura — e composte:

- dal capo dell'ispettorato regionale delle foreste, o suo delegato, con funzioni di presidente;
- dall'ispettore ripartimentale delle foreste, o suo delegato, con funzioni di vice-presidente;
- da un funzionario tecnico del settore agricoltura della giunta regionale, di qualifica non inferiore alla settima;
- da un esperto micologo designato dalla facoltà di scienze naturali dell'università dell'Aquila;
- da un funzionario dell'ispettorato ripartimentale delle foreste, con funzioni di Segretario.

L'aspirante raccoglitore di tartufi deve essere sottoposto all'esame di idoneità entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda o dal perfezionamento della stessa.

Il processo verbale delle prove di esame, unitamente alla documentazione viene trasmesso entro i dieci giorni dalla data della prova al settore agricoltura della giunta regionale che provvede al rilascio del tesserino di idoneità.

Gli aspiranti raccoglitori che non hanno superato la prova di esame, possono ripeterla non prima di quattro mesi.

Sono esentati dalla prova di esame coloro che alla data del 4 gennaio 1986 erano già muniti di tesserino rilasciato da altre Regioni in base a proprie leggi.

Il nuovo tesserino va comunque richiesto consegnando il precedente unitamente alla domanda.

Il tesserino di idoneità si intende rinnovato annualmente mediante il pagamento della tassa di concessione di cui al successivo art. 17.

Sino ad un anno dall'entrata di concessione di cui al successivo art. 17.

Sino ad un anno dall'entrata in vigore della presente legge, conservano efficacia le autorizzazioni già regolarmente rilasciate.

Si applicano, altresì, le norme di cui all'art. 5 della legge 16 dicembre 1985, n. 752.

Art. 7.

Miglioramento e sviluppo della tartuficoltura

Il miglioramento e l'impianto ex novo di tartufaie, si considerano miglioramenti strutturali arborei e le operazioni relative sono ammesse a beneficiare degli aiuti finanziari previsti dalle norme vigenti in materia di coltivazioni arboree di cui agli articoli 46 e 47 della legge regionale 31/82 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 8.

Raccolta sul demanio regionale

La ricerca e la raccolta dei tartufi nei terreni del demanio regionale è autorizzata dalla giunta regionale.

L'autorizzazione è concessa, per un numero limitato di permessi di raccolta, alle associazioni e alle cooperative che si impegnino a rilasciare permessi nominativi e per l'intero periodo annuale di raccolta, ai propri soci in disagiate condizioni economiche per i quali la raccolta dei tartufi costituisca integrazione del reddito familiare e che abbiano ottenuto l'autorizzazione di cui al precedente art. 6.

Art. 9.

Vendita dei tartufi freschi

I tartufi freschi, per essere posti in vendita al consumatore, devono essere distinti per specie e varietà, ben maturi e sani, liberi da corpi estranei e impurità.

I tartufi interi devono essere tenuti separati dai tartufi spezzati.

I tartufi interi devono essere venduti separatamente, senza terra e materie estranee, distinti per specie e varietà.

Sono considerati «pezzi» le porzioni di tartufo di dimensione superiore a cm 0,5 di diametro e «tritume» quelle di dimensione inferiore.

Sui tartufi freschi interi, in pezzi od in tritume, esposti al pubblico per la vendita deve essere indicato — su apposito cartoncino a stampa — il nome latino ed italiani di ciascuna specie e varietà, secondo la denominazione ufficiale riportata nel precedente art. 2, nonché la zona geografica di raccolta.

Art. 10.

Lavorazione

La lavorazione del tartufo per la conservazione e la successiva vendita può essere effettuata;

1) dalle ditte iscritte alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, nel settore delle industrie produttrici di conserve alimentari e soltanto per le specie indicate nell'allegato 2;

2) dai consorzi indicati nel nono comma del precedente art. 3;

3) da cooperative di conservazione e commercializzazione del tartufo;

Per la realizzazione e la gestione degli impianti di lavorazione, i soggetti di cui ai precedenti numeri 1 e 2 possono accedere ai contributi e/o benefici previsti dalle leggi vigenti in agricoltura per le strutture di lavorazione e commercializzazione di prodotti agro-alimentari.

Art. 11.

Classificazione dei tartufi conservati

I tartufi conservati sono classificati come nell'allegato 2 che fa parte integrante della presente legge.

Art. 12.

Vendita dei tartufi conservati

I tartufi conservati sono posti in vendita in recipienti ermeticamente chiusi, muniti di etichetta recante:

il nome della ditta che li ha confezionati;

la località ove ha sede lo stabilimento;

il nome del tartufo in latino ed in italiano secondo la denominazione indicata nell'art. 2;

la classifica di cui al precedente articolo 11;

il peso netto in grammi dei tartufi sgocciolati;

l'indicazione di «pelati» quando i tartufi siano stati liberati dalla scorza e delle sostanze eventualmente aggiunte secondo quanto stabilito al successivo art. 13;

la data di confezionamento e di scadenza.

Art. 13.

Confezionamento

I tartufi conservati sono confezionati con aggiunta di acqua e sale, o soltanto di sale, restando facoltativa l'aggiunta di vino, liquore o acquavite, la cui presenza deve essere denunciata nella etichetta, e debbono essere sottoposti a sterilizzazione a circa 120 gradi centigradi per il tempo necessario in rapporto al formato dei contenitori.

L'impiego di altre sostanze, purché non nocive alla salute, oltre quelle citate, o un diverso sistema di preparazione e conservazione, deve essere indicato sulla etichetta con termini appropriati e comprensibili.

E vietato in ogni caso l'uso di sostanze coloranti.

Il peso netto indicato nella confezione deve corrispondere a quello dei tartufi sgocciolati con una tolleranza massima del 5%.

Il contenuto dei barattoli e flaconi deve presentare le seguenti caratteristiche:

a) liquido di governo, o di copertura, limpido, di colore scuro nel T. melanosporum, T. brumale e T. moschatum, e giallastro più o meno scuro nel T. magnum, T. aestivum e T. Mesentericum;

b) profumo gradevole e sapore appetitoso tipico della specie;

c) assenza di terra, di sabbia, di vermi e di altre materie estranee;

d) esatta corrispondenza con la specie e classifica indicate nell'etichetta.

Art. 14.

Divieti

E, in ogni caso vietato:

a) la ricerca e/o la raccolta dei tartufi in periodo di divieto;

b) la ricerca e/o la raccolta senza l'ausilio del cane a tal fine addestrato o con ausiliari diversi da esso, o con più di due cani, o senza il prescritto attrezzo (vanghetto o vanghella) o zappetto, o senza l'autorizzazione prescritta, fatti salvi i casi di esenzione espressamente previsti dalla presente legge;

c) la raccolta, il consumo ed il commercio da freschi dei tartufi appartenenti a specie diverse da quelle indicate nell'art. 2 della presente legge;

d) la ricerca e/o la raccolta dei tartufi durante le ore notturne da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba;

e) la raccolta dei tartufi immaturi od avariati;

f) la ricerca e/o la raccolta dei tartufi nelle zone riservate a norma del precedente art. 3 da parte di raccoglitori non aventi diritto;

g) la ricerca e/o la raccolta dei tartufi nelle aree rimboschite, per un periodo di 15 anni;

h) la ricerca e/o la raccolta dei tartufi nei terreni del demanio regionale senza l'autorizzazione di cui all'art. 8;

i) la lavorazione andante del terreno nel periodo di raccolta dei tartufi;

l) la non riempitura delle buche aperte nella raccolta e/o l'apertura di buche in soprannumero o non riempite con la terra prima estratta per decara di terreno lavorato e per ogni cinque buche, o frazione di cinque, aperte e non riempite a regola d'arte;

m) il commercio dei tartufi freschi fuori del periodo di raccolta;

n) la vendita al mercato pubblico dei tartufi senza l'osservanza delle norme prescritte;

o) la messa in commercio dei tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte salvo che il fatto non costituisca reato a norma degli articoli 515 e 516 del codice penale.

Art. 15.

Vigilanza

La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli agenti del Corpo forestale dello Stato.

Sono inoltre incaricati di far rispettare la presente legge le guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia locale urbana, rurale ed assimilati, le guardie giurate volontarie designate da cooperative, consorzi, enti ed associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e la salvaguardia dell'ambiente.

Gli agenti giurati debbono possedere i requisiti determinati dall'art. 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e prestare giuramento davanti al Prefetto.

Per la verbalizzazione delle infrazioni alle disposizioni contenute nella presente legge e per l'irrogazione delle sanzioni di cui al successivo art. 16 si applicano le norme vigenti in materia di disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale.

Art. 16.

Sanzioni

Ogni violazione delle norme contenute nella presente legge, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, comporta, oltre alla confisca del prodotto raccolto lavorato o commercializzato, le seguenti sanzioni e provvedimenti amministrativi:

A) La sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 2 milioni per chi esercita:

- 1) la ricerca e/o la raccolta dei tartufi in periodo di divieto;
- 2) la ricerca e/o la raccolta senza l'ausilio del cane a tal fine adestrato, o con ausiliari diversi da esso o con più di due cani, o senza il prescritto attrezzo (vanghetto o vanghella) o zappetto per come previsto nella presente legge;
- 3) la ricerca e/o la raccolta senza l'autorizzazione prescritta;
- 4) la raccolta, il consumo ed il commercio dei tartufi appartenenti a specie diverse da quelle indicate nell'art. 2 della presente legge;
- 5) la ricerca e/o la raccolta dei tartufi durante le ore notturne da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba;
- 6) la ricerca e/o la raccolta dei tartufi nelle zone riservate a norma del precedente art. 3;
- 7) la ricerca e/o la raccolta dei tartufi nelle aree rimboschite, per un periodo di 15 anni da quello di rimboschimento;
- 8) la ricerca e/o la raccolta dei tartufi nei terreni del demanio regionale senza l'autorizzazione di cui all'art. 8 della presente legge;
- 9) il commercio dei tartufi freschi fuori del periodo di raccolta;
- 10) la ricerca e/o la raccolta dei tartufi senza provvedere alla riempitura delle buche aperte per la raccolta, od aprendole in soprannumero senza riempirle con la terra prima estratta, per decara di terreno lavorato e per ogni cinque buche, o frazione di cinque, aperte e non riempite a regola d'arte;
- 11) la raccolta dei tartufi superando il limite giornaliero fissato nel precedente art. 5, con le eccezioni ivi riportate, e per ogni 500 grammi o frazione di 500 grammi di eccedenza di prodotto raccolto.

In caso di recidiva per una qualsiasi delle violazioni di cui alla presente lett. a), si applica la sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a L. 4.000.000 nonché la sospensione dell'autorizzazione alla raccolta per un anno. In caso di ulteriore recidiva, la sanzione da L. 2.000.000 a L. 7.000.000, con la revoca definitiva del tesserino di idoneità

Le sanzioni di cui ai numeri 2 e 3 della precedente lett. a), non si applicano ai soggetti previsti nell'ultimo comma dell'art. 5 della presente legge, e per i casi in esso contemplati.

B) La sanzione amministrativa da L. 2.000.000 a L. 7.000.000 per chi:

12) esercita la lavorazione andante del terreno nel periodo di raccolta dei tartufi.

C) La sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 700.000 per chi:

13) effettua la raccolta dei tartufi immaturi od avariati.

In caso di recidiva per violazione del divieto di cui al n. 13, si applica la sanzione amministrativa da L. 400.000 a L. 1.400.000 e, in caso di ulteriore recidiva, la sanzione amministrativa da L. 800.000 a L. 2.800.000.

D) La sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 1.000.000 per chi esercita:

14) la vendita dei tartufi al mercato pubblico senza l'osservanza delle norme prescritte;

15) la messa in commercio dei tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte salvo che il fatto non costituisca reato a norma degli artt. 515 e 516 del codice penale.

In caso di recidiva delle violazioni di cui ai numeri 14 e 15, si applica la sanzione amministrativa da L. 600.000 a L. 2.000.000 e, in caso di ulteriore recidiva, la sanzione amministrativa da L. 1.800.000 a L. 4.000.000.

E) La sanzione amministrativa di L. 5.000 per ogni tabella per chi contravviene alle disposizioni in materia di tabellazione di cui all'art. 3.

F) La sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 400.000 per chi viola le disposizioni non espressamente richiamate nel presente articolo.

Nel caso di più violazioni per le quali sono previste sanzioni in misura diversa, si applica la sanzione maggiore.

Per coloro che esercitano la ricerca e/o la raccolta dei tartufi senza aver versato la tassa annuale di concessione regionale si applicano le sanzioni previste dalla vigente normativa regionale in materia di tributi e di tasse sulle concessioni regionali.

Coloro che hanno il tesserino di idoneità ed intendono praticare la ricerca o la raccolta del tartufo, sono tenuti al rinnovo annuale previo pagamento della tassa prevista. La tassa annuale di concessione deve essere versata entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce e la ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento del rinnovo annuale, deve essere allegata al tesserino.

Il tesserino ha la validità di anni 6 e viene rinnovato su domanda la quale deve essere indirizzata al settore agricoltura della giunta regionale e corredata:

- a) del tesserino scaduto;
- b) del certificato comprovante la residenza in uno dei comuni della Regione;
- c) della ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento della tassa annuale di concessione;
- d) di due foto del richiedente, di cui una autenticata.

In caso di rinuncia all'autorizzazione, l'interessato deve restituire il tesserino, prima del 31 gennaio dell'anno di riferimento, al Settore agricoltura della giunta regionale.

Per le violazioni di cui alla presente legge, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione editale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Il versamento per le sanzioni amministrative irrogate ai sensi delle precedenti norme, va effettuato sul conto corrente postale n. 10466670 intestato a regione Abruzzo, Servizio di Tesoreria «violazione ai tributi propri» - L'Aquila.

Per le controversie relative all'applicazione delle sanzioni ed alle ingiunzioni di pagamento è competente il Servizio operante presso il settore agricoltura della giunta regionale.

Art. 17.

Tassa di concessione regionale annuale

Per il rilascio e la convalida annuale del tesserino di idoneità viene istituita, ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e dell'art. 17 della Legge 16 dicembre 1985, n. 752, una tassa di concessione regionale annua nella misura di L. 18.000.

Il versamento della predetta tassa va effettuato sul conto corrente postale n. 10462679 intestato a: regione Abruzzo - Servizi di Tesoreria «tassa sulle concessioni regionali» - L'Aquila, prima del rilascio del tesserino di idoneità ed entro il 31 gennaio dell'anno di convalida cui si riferisce.

La tassa di concessione di cui sopra non si applica ai raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà o, comunque, da essi condotti né ai raccoglitori che, consorziati ai sensi del penultimo comma dell'art. 3, esercitano la raccolta sui fondi di altri appartenenti al medesimo consorzio.

Art. 18.

Disposizioni finanziarie

Al finanziamento degli interventi previsti dai precedenti articoli 7 e 10 — secondo comma —, si fa fronte rispettivamente con gli appositi stanziamenti annualmente iscritti ai capitoli 102443 e 102442 dello stato di previsione della spesa, in attuazione del disposto di cui agli articoli 46 e 47 — titolo IX — e di cui all'art. 41 — titolo VIII — della legge regionale 3 giugno 1982, n. 31 e successive modifiche, integrazioni e proroghe, il cui finanziamento è tratto dalle assegnazioni statali derivanti dalla legge 3 novembre 1986, n. 752.

Art. 19.

Norma transitoria

Coloro che, all'entrata in vigore della presente legge, sono già titolari di cartufate devono attenersi a quanto disposto dal precedente art. 3, commi 3 e 6, entro il 15 novembre 1988.

Art. 20.

La giunta regionale, in deroga a quanto disposto dalla presente legge, può rilasciare autorizzazioni agli Enti di cui al precedente art. 2, su domanda motivata degli stessi e per comprovate necessità di studio e di ricerca.

Art. 21.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 16 febbraio 1988

MATTUCCI

88R0565

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
- ◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Gicrinali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria ANATO ANTONIO
Via dei Geli, 4
- ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
- ◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
- ◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
- ◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 11
- ◇ **UDINE**
Cartolibreria -UNIVERSITAS-
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
- ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
- ◇ **BOCA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosaria Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
- ◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
- ◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boseili, 8/r

LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
- ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
- ◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

- ◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**
Libreria MORICCHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
- ◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 8
- ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **INOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
- ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
- ◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisauzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
- ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
- ◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62

- Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 393/395
- ◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Caroli, isol. 221
- ◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
- ◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54
- ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
- ◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
- ◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. De Vinc. 27
- ◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Milite, 13
- ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macalì, 37
- ◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
- ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- ◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tilière, 34

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
- ◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	220.000
- semestrale	L.	120.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:		
- annuale	L.	105.000
- semestrale	L.	58.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	375.000
- semestrale	L.	205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L.	800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	120.000
Abbonamento semestrale	L.	65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85062221